



## Un lampo di verità La sentenza sulla strage di piazza Loggia

a cura di Andrea Vigani



A Giulia Banzi Livia Bottardi Clementina Calzari Alberto Trebeschi Euplo Natali Bartolomeo Talenti Luigi Pinto Vittorio Zambarda

# Cittadini Bresciani

Ancora una volta il fascismo si manifesta nella nostra città e nella nostra provincia con i caratteri ripugnanti del terrorismo omicida, della provocazione e della violenza. Per richiamare i democratici all'unità ed alla vigilanza antifascista;

- 🕱 perchè sia con fermezza colpita ogni trama fascista;
- perchè oltre agli esecutori materiali della violenza siano assegnati alla giustizia i mandanti ed i finanziatori,

il Comitato Permanente Antifascista indice per

MARTEDI 28 MAGGIO ORE 10 IN PIAZZA LOGGIA

# una manifestazione antifascista

in concomitanza con lo sciopero generale proclamato dai Sindacati

parleranno:

# Franco CASTREZZATI

a nome delle organizzazioni sindacali

# on. Adelio TERRAROLI

a nome delle forze politiche

### **PROGRAMMA**

Ore 9 concentramento a Piazza Garibaldi-Porta Trento-Piazza Repubblica.
Ore 9,30 partenza cortei per Piazza Loggia.
Ore 10 Comizio Pubblico.

il comitato unitario permanente antifascista DC-PCI-PSI-PSDI-PRI-CGIL-CISL-UIL ANPI-FFVV-ANED-ANPPIA-ACLI-Cogidas

### 28 maggio 1974 ore 10.12

Il 20 giugno 2017 è una data storica per Brescia e l'Italia. Quel giorno la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del 22 luglio 2015 con la quale la Corte di Assise di Appello di Milano aveva condannato all'ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte - capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto / Ordine Nero, il secondo un estremista della destra eversiva, militante ordinovista e informatore dei Servizi segreti - per la strage di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974.

Oltre a essere confermata la sentenza di condanna all'ergastolo di Maggi e Tramonte, è stata pure convalidata la ricostruzione che vede le responsabilità già in precedenza accertate di tre imputati defunti: Ermanno Buzzi, la cui responsabilità nella partecipazione alla realizzazione della strage era già stata ribadita nella sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 aprile del 1985," tranne che per la preparazione dell'ordigno, che riteneva fosse stato consegnato allo stesso, già pronto, per la collocazione"; Marcello Soffiati, collaboratore dei servizi segreti, componente del gruppo ordinovista e corriere della bomba; Carlo Digilio, collaboratore dei servizi, artificiere e armiere del gruppo, che attingeva anche al deposito di armi ed esplosivo sito nel casolare di Paese (Treviso) in mano a Giovanni Ventura che ne pagava l'affitto.

Da tempo conosciamo una verità storica sufficientemente chiara nel suo quadro generale che inquadra la strage di Brescia dentro la sequela di attentati, stragi e tentate stragi, tentati colpi di stato, il periodo dagli anni 60 agli anni 80 che ha visto muoversi Servizi segreti americani e nostrani, settori dell'Esercito e apparati dello Stato con esecutori ben riconoscibili appartenenti alla destra radicale. All'indomani del referendum sul divorzio l'attacco fu portato direttamente ai lavoratori, al movimento operaio ed alle organizzazioni sindacali che erano scese in piazza per una manifestazione dichiaratamente antifascista, organizzata in seguito ad un impressionante stillicidio di attentati in città e provincia che portavano la firma delle bande fasciste. La manifestazione in corso in piazza Loggia il giorno della strage era stata indetta dal Comitato unitario antifascista e sostenuta dallo sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil.

Nelle ore e nei giorni successivi la strage, importante e significativa fu la volontà

dei lavoratori e del sindacato di prolungare lo sciopero, di occupare simbolicamente le fabbriche e le piazze di Brescia, a presidio della democrazia di questo Paese. Ed è in tale contesto che va vista - anche a distanza di anni - la dura reazione di lavoratori, studenti e cittadini agli allora rappresentanti delle istituzioni il giorno dei funerali.

Sono queste le ragioni per cui, assieme ai famigliari delle vittime, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Brescia si sono costituite parti civili nei processi e continuano a seguire la vicenda in prima persona.

Nella sentenza di Milano si delinea un quadro di insieme nel quale ci riconosciamo.

In essa si riassumono anni di impegno dei famigliari, degli avvocati, delle parti civili, di quella parte della magistratura che non si è piegata di fronte al muro di bugie e palesi depistaggi e che ha avuto il coraggio di riprendere il filo delle conoscenze rese disponibili anche dalla mole documentale e testimoniale utilizzata negli altri procedimenti per le stragi di piazza Fontana, Italicus, Bologna.

È importante ricordare che quest'ultima sentenza, seppur importantissima, non esaurisce il percorso di accertamento della verità giudiziaria. Nel tempo sono infatti usciti dalla scena processuale personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e nell'esecuzione della strage, chi perché nel frattempo deceduto per lo sviamento delle indagini a causa dei depistaggi.

Ora che il depistaggio è diventato reato serve che vengano desecretate le "carte" ancora nascoste alla conoscenza generale.

Un ringraziamento doveroso va infine fatto alla Casa della Memoria che, negli anni, ha saputo legare tante soggettività coinvolte, tenere il punto e l'attenzione accesa, stimolare l'approfondimento dei fatti.

Cgil, Cisl, Uil Brescia

### Dopo quarantatré anni

Cosa ci dice la sentenza di condanna per due imputati emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, in via definitiva, il 20 giugno 2017?

Se da un lato misura il tempo trascorso - 43 anni - da quel 28 maggio 1974, giorno della strage di piazza della Loggia, dall'altra lo sconfigge, soprattutto per quanti pensavano di poter continuare a collocare la strage "nei misteri" e lasciarla in balia di ogni interpretazione. Magari chiedendosi, come fece qualcuno dopo la sentenza di assoluzione, se per caso non si fosse guardato dalla parte sbagliata. Tutto ciò, ora, non potrà più essere detto: la verità giudiziaria è stata definitivamente affermata.

La sentenza certifica però non solo le ragioni per cui eravamo in Piazza, ma anche quella che fu l'immediata intuizione popolare: le responsabilità della destra eversiva e quanto si proponeva, ovvero colpire le Istituzioni democratiche e quella modalità di "stare insieme", pacificamente e nella differenza.

Quello scoppio parve distruggere tutto: vite singole, vita collettiva, convivenza civile. Ma, proprio in quel momento, si rivelò il massimo di identificazione con la Storia: nel suo passato e nella memoria dei valori antifascisti e costituzionali che in quella piazza si volevano riaffermare. Valori che quel giorno si intendevano proiettare responsabilmente verso il futuro, aperti e inclusivi in quanto duraturi e veritieri spazi di cittadinanza.

Se guardiamo oggi alle modalità della immediata risposta a quella violenza - l'autogestione della Piazza, la mobilitazione dell'intera città, il servizio d'ordine gestito solo dai cittadini - così come alla solidarietà compresa in quella risposta, vi rintracciamo la capacità del "vivere storico", del saper "vivere nel proprio tempo". Per un momento tutte le contraddizioni, tutte le contrapposizioni politiche sembrarono annullarsi in favore di un rinnovato senso delle istituzioni. Oggi ri-scopriamo che quell'esperienza, "quell'lo c'ero" ha formato non solo il ricordo, ma lo ha trasformato in storia ed esperienza comune.

E vi ritroviamo, intatti, i nomi e i volti dei Caduti: li ritroviamo perché "Ognuno di loro è anche un Noi", poiché quel lutto non riguardava soltanto qualcuno ma tutti, "poiché tutti si sentivano colpiti".

Reagire è stato intraprendere un percorso che da quelle morti portasse alla vita,

dall'impunità alla identificazione dei responsabili. E nessuno potrà dimenticare quanto subìto o quanto agito e, quindi, potrà riconoscersi nel percorso vissuto in questi decenni.

La sentenza ha fissato tutto ciò nella storia democratica di questa città e nel nostro Paese. Nello stesso tempo ci carica di nuove responsabilità e indica la necessità di non disperdere il patrimonio che in questi anni abbiamo accumulato. Proprio per comprendere al meglio quel passato abbiamo bisogno di nuove narrazioni, di un continuo scavo nella verità che - nel continuare a sostenere le inchieste ancora aperte - sappiano illuminare ulteriormente il passato. Non possiamo infatti dimenticare che la ferita prodotta da quella bomba, mai rimarginatasi per via dell'estenuante percorso della giustizia a lungo incapace di giungere ad una sentenza definitiva, aveva anche determinato, nella città di Brescia, una divaricazione politica e sociale profonda, accompagnata persino da acerbe contrapposizioni relative alle identità culturali e politiche dei Caduti, come se quei morti potessero appartenere a una parte e non, invece, alla storia antifascista, civile e democratica della intera città.

Proprio perché attraverso il costante lavoro di memoria di questi anni abbiamo saputo ricomporre molte di quelle "rotture", oggi possiamo ripercorrere quel tempo sapendo guardare con necessario distacco critico al cammino sino ad ora compiuto. E farlo senza esclusioni, senza esacerbate rivalse, ma chiamando ognuno alle proprie responsabilità storiche.

Non si tratta soltanto di misurare il fatto nella sua tragicità, quanto di collegarlo alle conseguenze prodotte dal terrorismo: ancora una volta nella vita di ognuno come nella vicenda della comunità cittadina e di tutti gli italiani.

Toccherà agli storici, dopo i tribunali, chiarire ulteriormente le ragioni di quella violenza, e cercare di rispondere alla domanda: "Come e perché ciò è potuto accadere in un Paese democratico?".

Una esigenza di comprensione che sentiamo ancora necessaria per vivere pacificamente il nostro presente.

Questa, credo, una delle importanti indicazioni che ci viene dalla sentenza commentata nelle pagine che seguono, conclusione di un iter giudiziario che sollecita ad ampliare il compito di Casa della Memoria.

Quello di non dimenticare, quello di capire.

Manlio Milani Presidente Casa della Memoria di Brescia

#### Introduzione

È una mattina di febbraio particolarmente fredda. Sono passati trentasei anni dall'esplosione della bomba di piazza della Loggia e dopo tre processi, cinque indagini, due istruttorie concluse con un'archiviazione, ci ritroviamo lì, nel punto esatto dell'eccidio: avvocati, consulenti del pubblico ministero, periti del tribunale. La bomba esplosa la mattina del 28 maggio 1974 era collocata in un cestino di metallo, fissato a una colonna del porticato, quello sotto cui molti manifestanti si erano riparati a causa di una pioggia inattesa. Ci accomuna un obiettivo: recuperare un tassello di quella verità che continua a sfuggirci dalle mani, vischiosa e oscura come solo certi avvenimenti del terrorismo italiano hanno saputo essere.

La Corte d'Assise ha disposto una perizia per accertare la natura dell'esplosivo deflagrato il 28 maggio, rivalutando tutti gli elementi a disposizione e autorizzando alcuni rilievi sulla colonna squarciata dall'esplosione, che si trova lungo il lato orientale della piazza, opposto al palazzo della Loggia. Siamo lì con l'inconfessata speranza che tutti questi anni non siano trascorsi solo per accumulare silenzi e impunità, ma che il progresso nelle indagini scientifiche consenta, oggi, di recuperare tracce utili dai reperti di allora: le schegge di metallo, i tessuti, gli oggetti inanimati rimasti a terra, la pietra.

Le bombe di quegli anni hanno un meccanismo semplice, spesso ripetitivo, ma dagli elementi che le compongono - il tipo di esplosivo, il detonatore, il timer, la loro combinazione - si possono ottenere informazioni preziose, ragionare per analogia con attentati precedenti, procedere comparativamente, confrontare le metodologie di costruzione degli ordigni.

La presenza in piazza, quella mattina del febbraio 2010, era l'immagine più nitida della frustrante ricerca di verità e di giustizia per i famigliari delle vittime, per i feriti e per una città intera.

La sera del 20 giugno 2017 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati - Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte - condannati all'ergastolo per la strage di piazza della Loggia da una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 22 luglio 2015, che giudicava in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente sentenza di assoluzione della Cor-

te d'Assise d'Appello di Brescia. Il dedalo di indagini, processi e sentenze è così giunto a una via d'uscita.

La strage di Piazza della Loggia, si unisce idealmente alla strage di Peteano del 31 maggio 1972, quella di Bologna del 2 agosto 1980: le uniche che abbiano avuto una risposta giudiziaria con verdetti di colpevolezza. Le stragi della Questura di Milano del 17 maggio 1973, di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, del treno Italicus del 4 agosto 1974, la strage di Gioia Tauro del 22 luglio 1970 sono rimaste invece senza responsabili.

La decisione della Corte Cassazione non significa solo il riconoscimento della colpevolezza degli imputati, la possibilità di collegare due nomi e il gruppo terroristico di cui facevano parte alla realizzazione della strage, ma permette di attribuire alla strage stessa una prospettiva storica, in un quadro più ampio: rigettando i ricorsi degli imputati, la Corte di Cassazione ha confermato la ricostruzione dell'attentato descritta nelle motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Milano. E dunque del contesto storico e politico in cui si muovevano il terrorismo neofascista e Ordine Nuovo, ma anche dei depistaggi che hanno intossicato le indagini e che si sono messi in moto nei primissimi giorni dopo la strage, e di cui oggi abbiamo le prove documentali.

La strage di Piazza della Loggia è maturata - come scrive la Corte - "nell'identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l'altra grande 'incompiuta' della storia giudiziaria italiana (...) - , la strage della Questura (maggio 1973), la strage dell'Italicus (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980) ed i tanti attentati, specie ai treni (estate 1969- aprile 1973), fortunatamente rimasti senza vittime".

Proprio per la straordinaria rilevanza della sentenza dei giudici di Milano è nata l'idea di farne una sintesi, con la consapevolezza delle difficoltà che questo avrebbe comportato e degli inevitabili limiti che incontra la riduzione di argomentazioni complesse, sviluppate in centinaia di pagine di motivazione.

Questa sintesi non ha dunque una pretesa di completezza, che può essere soddisfatta solo da una lettura integrale del provvedimento: la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano - composta, oltre che dai giudici popolari, dalla Presidente Anna Conforti, giudice relatore che ha firmato la sentenza e dal giudice a latere Fabio Tucci - è pubblica e a disposizione di chiunque voglia approfondirne la lettura, reperibile su http://www.28maggio74.brescia.it/ e su www.fontitaliarepubblicana.it.

Si tratta di 517 pagine che ricostruiscono il fatto, la storia dei procedimenti e delle indagini le posizioni degli imputati, il contesto storico e politico in cui si innestano i capi d'imputazione, e un'intera sezione dedicata ai depistaggi che sono stati accertati nel processo. Si è qui scelto di farne una sintesi suddivisa in cinque

capitoli, a volte riassumendo alcuni passaggi, a volte riportando integralmente la motivazione, là dove le parole della Corte erano particolarmente significative. Il primo capitolo riassume il fatto, le indagini che si sono susseguite dal 1974 e i processi celebrati prima del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano; il secondo capitolo ricostruisce l'attività processuale svolta nel corso del giudizio di rinvio; il terzo capitolo è dedicato all'approfondimento del contesto storico e politico in cui la strage del 28 maggio 1974 è stata ideata e realizzata. Nel quarto capitolo si delineano le posizioni dei due imputati, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e il loro ruolo in Ordine Nuovo, mentre infine, nel quinto, si affronta la parte della sentenza milanese che ha ricostruito l'attività di depistaggio messa in atto tra il Centro di Controspionaggio di Padova e la sede romana del Servizio Informazioni Difesa (S.I.D.).

Questa sentenza egue tre giudizi di merito e una pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione. Per questa ragione, una visione complessiva ed esaustiva dei fatti di piazza della Loggia e del percorso logico e argomentativo con cui si è giunti ad affermare la responsabilità degli imputati richiede non solo la lettura della sentenza di condanna dei giudici milanesi, ma anche di tutte quelle che l'hanno preceduta, e in particolare la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 14 aprile 2012, e quella della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2014 che l'ha annullata, disponendo un nuovo processo.

La scelta delle parti di motivazione riportate nella sintesi è stata dettata dall'idea di sottolineare quei passaggi che privilegiano l'analisi del contesto storico e politico in cui agiva Ordine Nuovo, delle figure dei due imputati e del loro ruolo nell'organizzazione, i meccanismi di funzionamento dell'attività di informazione dei servizi segreti, le loro collusioni e le coperture. Lasciando così alla lettura integrale delle motivazioni – e alle note, molto accurate, che vi si trovano – le questioni più strettamente tecniche, ma di grande rilievo processuale, come quelle relative alle questioni preliminari o alle valutazioni sull'attendibilità di Carlo Digilio e dello stesso Maurizio Tramonte, le cui dichiarazioni hanno contribuito al giudizio di colpevolezza.

Il processo penale non ha la funzione di ricostruire la storia, perché non ne ha gli strumenti, o comunque segue un percorso diverso da quello dello storico, ma ogni processo deve ricostruire un fatto e tutto ciò che attiene al capo d'imputazione. E questo sia che si tratti di una rapina in banca o di un omicidio, sia che si tratti di una bomba lasciata in un cestino che ha provocato otto morti e centodue feriti. I processi di criminalità politica hanno caratteristiche particolari, che rendono pressoché impossibile non affrontare il contesto storico in cui le organizzazioni terroristiche si sono mosse, soprattutto se vengono celebrati a distanza di anni dai fatti. La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella prima sentenza di annullamento della pronuncia dei giudici di Bologna sulla strage del

2 agosto 1980, pur riconoscendo che non compete al giudice la ricostruzione storica di particolari aspetti della vicenda politico-sociale del Paese, ha affermato che "tuttavia, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, - nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento -, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali".

Nel caso della strage di Piazza della Loggia è lo stesso capo d'imputazione che ha reso necessario approfondire il contesto storico e politico di quegli anni: l'articolo 285 del codice penale, la 'strage politica', punisce "chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso". E il fatto, nel nostro caso, era la realizzazione dell'attentato del 28 maggio 1974 nell'ambito di una pianificazione di una serie di azioni terroristiche da parte degli imputati, "appartenendo all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo".

Terrorismo, eversione, attentato alla sicurezza dello Stato. È evidente che per accertare un simile fatto storico, la volontà dei singoli, l'impianto eversivo dell'organizzazione di cui facevano parte, è necessario uno sforzo speculativo in cui i confini tra il giudice e lo storico diventano molto più sfumati.

La sentenza dei giudici milanesi non solo scioglie una coltre di impunità che sembrava impenetrabile, ma rappresenta un passaggio cruciale nella storia giudiziaria del terrorismo neofascista, di Ordine Nuovo e delle stragi, perché le motivazioni ci restituiscono un quadro completo e particolareggiato della strategia terroristica dell'organizzazione e del contesto politico in cui agiva, collocando la strage di Brescia in un unico movimento che parte dagli attentati ai treni del 1969 e arriva fino alla strage dell'Italicus del 4 agosto 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, e accertando una volta per tutte l'azione di copertura di alcuni settori dei servizi di sicurezza verso Ordine Nuovo.

Ciò che emerge dagli atti processuali, scrive la Corte, è - finalmente - "la prova certa di comportamenti ascrivibili ai vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D. (Servizio di Informazione e Difesa, il servizio segreto italiano dal 1966 al 1977 - n.d.c.), che sono incompatibili con ogni principio di lealtà e fedeltà ai compiti istituzionali loro affidati".

Il rapporto tra verità storica e verità processuale è un rapporto complesso, irrisolto, e se questa sentenza non risponde a ogni domanda e non riempie ogni vuoto - che potrà essere colmato dalle indagini ancora in corso - rappresenta in ogni caso un passaggio di straordinaria importanza, per l'affermazione di una verità giudiziaria per piazza della Loggia, e per la ricostruzione della stagione

delle bombe e delle stragi a cui oggi, anche grazie a questa sentenza, possiamo attribuire la matrice comune del terrorismo neofascista.

Come si può ascoltare nella registrazione di quella mattina, il 28 maggio del 1974, il discorso di Franco Castrezzati, allora segretario dei metalmeccanici della CISL., fu spezzato dallo scoppio della bomba mentre denunciava la violenza del terrorismo neofascista, e pronunciava le parole "A Milano".

Il fatto che questa sentenza sia stata pronunciata a Milano è certamente suggestivo, come se quel discorso oggi, dopo quarantaquattro anni, avesse finalmente trovato la sua conclusione.

a.v.





UNANIME CONDANNA DELLA STRAGE DI BRESCIA

# L'Italia dice basta alla violenza nera

Le parole non servono Circlipto, espisar desente una municipalisacion arganizario delle confindenzioni rinduzzi, ha provente la morte di un persona ed di funcionati di uttre 47, dee delle quali corsino in fini il tris - ci lo sentiti un basto alle sinte ani una prosettate se alto costin un manchineni. Finica dispo la atorgi, in tennomi in compo di uttra basto - Un montagi poi fai proppi, unalessitate. Oddan biano giunto un sen dapo di manuere elle reference di un questiona biancione.





1

### Il fatto, le indagini e i precedenti gradi di giudizio

"Alle ore 10.12 del 28 maggio 1974, in piazza della Loggia, a Brescia, mentre era in corso una manifestazione organizzata dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali del Sindacato Unitario C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., esplodeva un ordigno, collocato all'interno di un cestino metallico per i rifiuti, a ridosso di una delle colonne del porticato ivi esistente, sul lato est della piazza, cagionando la morte di Giulia Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Luigi Pinto (deceduto il 1° giugno 1974) e Vittorio Zambarda (deceduto il 16 giugno 1974), nonché il ferimento di altre 102 persone. L'attentato seguiva, di pochi giorni, la morte di Silvio Ferrari, giovane militante dell'estrema destra, dilaniato, la notte tra il 18 e il 19 maggio, dall'esplosione di un ordigno che stava trasportando sulla Vespa su cui viaggiava".

Inizia così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano che il 22 luglio 2015 ha condannato all'ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per la strage del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia a Brescia.

È un resoconto sintetico che, nonostante la lingua faticosa del diritto, racchiude tutti gli elementi che caratterizzano la strage di piazza della Loggia: il tempo, il luogo, la dinamica, la manifestazione antifascista indetta dal Cupa e dal Sindacato Unitario, il contesto di tensione provocato dalla violenza terroristica di quei mesi.

La sentenza è stato il passaggio cruciale nel tortuoso percorso giudiziario della strage di Brescia; un percorso che sembrava destinato a restare incompiuto, iniziato lo stesso 28 maggio 1974, con indagini che si sono intrecciate e sovrapposte nel tempo, sfociate nei processi celebrati negli ultimi quarant'anni. Passaggi così descritti dalla sentenza:

"Riguardo alla strage di piazza della Loggia si sviluppavano vari filoni d'indagine, tutti afferenti a militanti o simpatizzanti della destra radicale, anche eversiva. Il primo di questi portava all'incriminazione di Ermanno Buzzi, rinviato a giudizio unitamente ad altri otto imputati (fra cui Angelino Papa, autoaccusatosi di avere collocato l'ordigno nel cestino, chiamando in correità il Buzzi) e condannato, insieme allo stesso Papa, dalla Corte d'Assise di Brescia con sentenza del 2 luglio 1979.

Prima del giudizio d'appello Buzzi veniva ucciso nel carcere di Novara dagli estremisti neofascisti, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli.

Il 2 marzo 1982 la Corte d'Assise d'Appello di Brescia assolveva Papa per non aver commesso il fatto, confermando l'assoluzione degli altri imputati. Il 19 aprile 1985 la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, investita del giudizio a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione (sentenza del 30.11.1983), assolveva Angelino Papa e gli altri imputati ancora in vita (con la sola eccezione di Papa Raffaele) per insufficienza di prove, ribadendo la responsabilità del Buzzi nella commissione della strage, tranne che per la preparazione dell'ordigno, che riteneva fosse stato consegnato allo stesso, già pronto, per la collocazione".

Un secondo filone di indagini coinvolgeva Cesare Ferri. Milanese, militante del gruppo "La Fenice", Ferri faceva il suo ingresso nella prima inchiesta per la strage dopo che un prete bresciano, don Marco Gasparotti, aveva dichiarato di averlo notato all'interno della chiesa di Santa Maria in Calchera - non distante da piazza della Loggia - la mattina del 28 maggio.

Prosciolto nella prima istruttoria, perché all'epoca mostrò di avere un alibi per quella mattina, Ferri tornerà al centro delle indagini per una serie di dichiarazioni di ex militanti della destra che lo indicavano come uno dei responsabili della strage. Processato, veniva assolto dalla Corte d'Assise di Brescia con sentenza del 23 maggio 1987 per insufficienza di prove; nel giudizio di appello l'assoluzione diventava con formula piena, con la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 10 marzo 1989, poi confermata dalla Corte di Cassazione il 13 novembre 1989.

"Un terzo procedimento, che vedeva coinvolti Bruno Luciano Benardelli - del quale era stato accertato il ruolo di vertice all'interno del gruppo eversivo Ordine Nero ed altri militanti nelle formazioni della destra radicale (Fabrizio Zani, Marco Ballan, Giancarlo Rognoni, e Marilisa Macchi), si chiudeva con sentenza istruttoria di proscioglimento del 23 maggio 1995".

<sup>1</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza n. 39/2015 del 22 luglio 2015, pp. 1 e ss.

Nelle indagini di questo procedimento, il Giudice Istruttore di Brescia, Gianpaolo Zorzi, si imbatteva in alcuni documenti mai emersi fino a quel momento: alcuni appunti dei Servizi segreti, inviati agli investigatori bresciani nel 1985 dal giudice istruttore di Bologna, e poi nel 1992 dal giudice di Milano, prima anonimi, e poi con il nome della fonte informativa che li aveva prodotti. Gli appunti, provenienti dal Centro di Controspionaggio di Padova, raccoglievano le informazioni di una fonte chiamata "Tritone". Il Giudice Istruttore riuscirà a dare un nome alla fonte "Tritone", Maurizio Tramonte, e lo sentirà come testimone. Sarà lo stesso giudice Zorzi, nella sentenza ordinanza a carico di Marco Ballan e Giancarlo Rognoni, a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per approfondire la testimonianza di Tramonte che non era stata convincente.

Maurizio Tramonte, padovano, nelle sue prime dichiarazioni rese al giudice Zorzi,

"aveva ammesso di essersi occupato di politica nell'area della destra e di avere conosciuto Giovanni Melioli, Ariosto Zanchetta e Gian Gastone Romani, del quale ultimo aveva frequentato l'albergo e l'abitazione in Abano Terme, mentre aveva negato di essere mai stato a Brescia e di avere mai sentito il nome di Carlo Maria Maggi. Aveva, altresì, ammesso di avere collaborato con il S.I.D., tramite il mar. Felli, in servizio presso il Centro Contro Spionaggio di Padova e da lui conosciuto col nominativo di "Luca", ma aveva negato di essere la fonte delle informazioni dallo stesso riportate negli appunti del 23 maggio e del 6 luglio 1974"<sup>3</sup>.

Appunti che diventeranno centrali nelle indagini e nel processo per la strage del 28 maggio 1974. Le ragioni di questa presa di distanza insospettiranno il giudice Zorzi, e diventeranno più chiare nel corso delle indagini, quando inizierà a emergere la rilevanza dei due appunti nella ricostruzione della fase preparatoria e del contesto della strage.

Da questo punto si dipanava il filone di inchiesta aperto nel 1993 dai pubblici ministeri bresciani, Francesco Piantoni e Roberto Di Martino, che portava nel 2007 al rinvio a giudizio di sei imputati: Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Delfo Zorzi, Pino Rauti, Francesco Delfino e Giovanni Maifredi<sup>4</sup> per il reato di strage e

<sup>2</sup> Per una completa ed esaustiva ricostruzione della genesi delle indagini sugli appunti della fonte "Tritone" si rimanda alla sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore di Brescia, Gianpaolo Zorzi, nei confronti di Marco Ballan e altri del 23.5.1993, reperibile sul sito della Casa della Memoria all'indirizzo Internet, http://www.28maggio74.brescia.it/

<sup>3</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza n. 39/2015 del 22 luglio 2015, p. 2

<sup>4</sup> Uno degli imputati, Giovanni Maifredi, è morto nel 2009, nel corso del processo, e per questa ragione è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (in questo caso, per morte del reo) da parte della Corte d'Assise di Brescia

di omicidio plurimo aggravato. La Corte d'Assise di Brescia, il 10 novembre 2010 assolveva gli imputati dai reati contestati per non aver commesso il fatto, dichiarando prescritto il reato di calunnia per quanto riguarda Maurizio Tramonte.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2012, confermava la sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati, seppure dopo un'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Ma il 21 febbraio 2014 la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullava la sentenza d'appello nei confronti di Maurizio Tramonte e di Carlo Maria Maggi, disponendo la celebrazione di un nuovo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano<sup>5</sup>.

#### Il giudizio di primo grado e la sentenza della Corte d'Assise di Brescia

Per chiarire come la Corte milanese sia approdata a una sentenza di condanna, dopo due assoluzioni nel merito nei processi celebrati a Brescia, è opportuno ripercorrere il percorso giudiziario dei primi due gradi di giudizio. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ricostruisce innanzitutto il percorso logico e argomentativo che ha condotto i giudici alle assoluzioni, a partire da due tra le principali fonti di prova: le dichiarazioni di Carlo Digilio e di Maurizio Tramonte.

Carlo Digilio, romano, membro di Ordine Nuovo Veneto e soprannominato "zio Otto", veniva arrestato il 10 giugno 1982 per detenzione abusiva di armi. Scarcerato, si dava alla latitanza fino al 1992, quando veniva rimpatriato da Santo Domingo. Iniziava così una collaborazione con diverse autorità giudiziarie, soprattutto con il Giudice Istruttore Guido Salvini ma veniva sentito anche dai pubblici ministeri bresciani, Piantoni e Di Martino.

La collaborazione di Digilio si è sviluppata nella ricostruzione dell'attività di Ordine Nuovo Veneto e dei suoi principali esponenti, con dichiarazioni che hanno progressivamente riguardato la strage di piazza Fontana, quella della Questura di Milano e infine la strage di piazza della Loggia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte anche con le forme dell'incidente probatorio<sup>6</sup>, prima davanti al Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, e poi davanti a quello di Brescia.

<sup>5</sup> La sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 558/2014 del 21.2.2014 si può trovare sul sito della Casa della Memoria (al link www.28maggio1974. brescia.it) e anche sul web della Rete degli Archivi "Per non dimenticare", all'indirizzo http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/364-05-sentenza-piazza-loggia-cassazione-2014.html

<sup>6</sup> Carlo Digilio viene sentito con le forme dell'incidente probatorio dal G..i.p. di Milano (a partire dal 10.3.1998 e fino al 26.3.1998) e in seguito dal G..i.p. di Brescia (dal 17.1.2001 fino al 18.12.2002)

Le valutazioni sulla sua attendibilità da parte delle varie corti sono state spesso contrastanti, anche a causa del suo precario stato di salute<sup>7</sup>.

La Corte d'Assise di Brescia ripercorre in modo analitico i passaggi principali della lunga e travagliata collaborazione<sup>8</sup> e del suo narrato, per giungere a un giudizio di completa inattendibilità di Digilio, giudizio che sarà prima parzialmente rivisto dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, e poi rovesciato dai giudici milanesi.

Allo stesso modo, vengono ripercorse le dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte, la fonte "Tritone", sia in relazione al contenuto delle cosiddette "veline", gli appunti raccolti dal maresciallo Felli e dal Centro di Controspionaggio di Padova, nei quali sono riportate le informazioni fornite da "Tritone" e ritenuti significativi per le vicende di piazza della Loggia, sia in relazione a un nucleo originale di fatti narrati che non aveva mai rivelato al Centro. Tramonte raccoglierà le sue dichiarazioni in numerosi verbali e in una decina di udienze di esame dibattimentale nel processo di primo grado<sup>9</sup>.

Le dichiarazioni di Maurizio Tramonte, secondo la Corte di primo grado, possono essere raggruppate in tre fasi distinte: il racconto effettuato a Felli, trasfuso nella testimonianza indiretta del militare; le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari; le dichiarazioni rese nel dibattimento di Brescia e in quello di Milano per la strage di piazza Fontana.

Anche per quanto riguarda il narrato di Tramonte, la Corte d'Assise di Brescia ha ritenuto di non poter formulare un giudizio di piena attendibilità, anche nella parte in cui ha affermato di non avere mai partecipato agli episodi da lui raccontati nelle "veline". Alla luce di queste valutazioni di complessiva inattendibilità delle dichiarazioni di Digilio e Tramonte, la Corte di primo grado assolveva tutti gli imputati, ritenendo in ogni caso insufficienti gli altri elementi di prova emersi nel corso del dibattimento.

Contro la sentenza di assoluzione proponevano appello il Pubblico Ministero e le parti civili e davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia si svolgeva il primo giudizio di appello.

<sup>7</sup> Nel corso dell'incidente probatorio milanese in cui venne sentito Carlo Digilio veniva disposta perizia medico-legale sulle sue condizioni di salute, affidando l'incarico ai professori Paolo Bianchi e Marco Scaglione, i quali concludevano per l'incapacità di Digilio a testimoniare. Le conclusioni verranno contraddette dalla perizia effettuata nel processo per la strage della Questura di Milano, nella quale i periti Giordano Invernizzi, Mario Portigliatti Barbos e Giuseppe Viale affermeranno la capacità di Carlo Digilio di testimoniare, rilevando un miglioramento delle condizioni di salute rispetto al precedente accertamento (in Corte d'Assise d'Appello di Milano, cit., p. 13).

<sup>8</sup> Si vedano sul punto le considerazioni svolte alle pp. 4 e ss. della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, cit.

<sup>9</sup> Maurizio Tramonte viene sentito per dieci lunghissime udienze davanti alla Corte d'Assise di Brescia, dal 27.5.2010 al 29.6.2010

### Il giudizio di secondo grado e la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia

Il 14 aprile 2012 la Corte d'Assise d'appello di Brescia confermava l'assoluzione degli imputati, ma nel corso del processo accoglieva la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale formulata dal Pubblico Ministero, disponendo l'esame del generale Romano Schiavi e del professor Alberto Brandone, i periti autori del primo accertamento balistico, effettuato nel corso della prima istruttoria

Nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, la Corte d'Assise aveva disposto una perizia per analizzare nuovamente, a distanza di 40 anni, tutti gli elementi a disposizione<sup>10</sup>; secondo i nuovi periti l'esplosivo deflagrato in piazza della Loggia era composto prevalentemente di tritolo, smentendo una delle dichiarazioni di Carlo Digilio relative alla fase preparatoria della strage<sup>11</sup>.

La Corte d'Assise d'Appello, invece, concorda con le conclusioni del generale Schiavi e del professor Brandone: l'esplosivo impiegato in piazza della Loggia era "composto prevalentemente da gelignite o comunque dinamite, così come dichiarato da Digilio<sup>12</sup>", grado. Il passaggio, dal punto di vista processuale, è stato cruciale.

L'accertamento relativo all'esplosivo utilizzato, oltre a fare luce su un elemento centrale come la natura e la meccanica dell'ordigno, ha rappresentato un riscontro del narrato di Carlo Digilio, contribuendo a una ricostruzione del fatto completamente diversa rispetto a quella della sentenza di primo grado.

Citando la corte bresciana del secondo grado,

"il narrato di Digilio [ha] conquistato un significativo riscontro in ordine all'esplosivo (gelignite/dinamite) che il dichiarante ha asserito di avere visionato come quello che sarebbe stato utilizzato per la strage di Brescia, atteso che esso, alla stregua degli accertamenti della prima perizia

<sup>10</sup> A questo scopo venivano nominati i periti Paolo Egidi, Federico Boffi, Paolo Zacchei che depositavano la relazione peritale del 5 maggio 2010, poi confermata nel corso del dibattimento

<sup>11</sup> Nel corso di un interrogatorio condotto dinanzi al Giudice Salvini, il 4 maggio 1996, Carlo Digilio riferiva come Marcello Soffiati, su ordine di Carlo Maria Maggi, fu mandato a Mestre a ritirare una valigetta 24 ore da Delfo Zorzi, all'interno della quale era contenuto un ordigno esplosivo che doveva essere successivamente trasportato a Milano, composto da una quindicina di candelotti di *dinamite* o *gelignite*; un congegno praticamente approntato costituito da una pila da 4,5 Volt, una grossa sveglia come timer

<sup>12</sup> Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, n.4/2012 del 11.7.2012, pp. 406 e ss.

(riscontrati dalle testimonianze sicuramente più affidabili di quelli svolti, a distanza di molti anni e soltanto su dati documentali, dei nuovi periti) è risultato della stessa tipologia di quello verosimilmente impiegato in detto eccidio"<sup>13</sup>.

Nelle sue dichiarazioni Digilio aveva parlato di "candelotti di gelignite" riferendosi all'ordigno poi utilizzato in piazza della Loggia.

Nonostante questo, e nonostante una diversa interpretazione di un altro degli elementi rilevanti della ricostruzione processuale – un'intercettazione ambientale registrata tra Roberto Raho e Pietro Battiston presso l'abitazione del primo il 26.9.1995 – la Corte confermava la sentenza di assoluzione di primo grado, pur ricostruendo il fatto in termini diversi rispetto alla sentenza di primo grado.

#### La sentenza della Corte di Cassazione

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava la sentenza d'appello con riferimento alle posizioni di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte sotto molteplici profili, rinviando alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per una completa rivalutazione delle responsabilità dei due imputati e imponendo il rispetto di alcuni principi di diritto. Innanzitutto la Cassazione ha rilevato come le sentenze di primo e secondo grado dei giudici bresciani non siano sovrapponibili, se non parzialmente, e la conferma dell'assoluzione di primo grado si sia fondata su diversa ricostruzione dei fatti, in particolare, nella parte relativa e all'esplosivo utilizzato nell'attentato e alla responsabilità del suo trasporto da Venezia a Milano.

Le critiche alla sentenza d'appello sono sostanziali, e riguardano alcuni passaggi decisivi del percorso logico e giuridico della motivazione: secondo la Suprema Corte "la sentenza deve essere annullata con riferimento alla posizione di Maurizio Tramonte, in quanto viziata da un'omessa motivazione sulla sua qualifica di infiltrato e da illogicità manifeste con riferimento sia all'entità e alla natura del suo contributo collaborativo, sia alla valutazione delle sue dichiarazioni".

La Cassazione ha così rinviato al nuovo giudice la soluzione di due questioni:

a) valutare se Tramonte potesse essere qualificato come un infiltrato non punibile; b) approfondire, anche alla luce della sua collaborazione, l'effettivo ruolo di Tramonte, valutando la sua condotta nella preparazione dell'attentato e nella partecipazione alle varie riunioni organizzative, per stabilire se sia da ritenere un infiltrato non punibile o un concorrente nel reato.

Per quanto riguarda invece la posizione di Carlo Maria Maggi, la Corte di Cassazione critica la "valutazione parcellizzata e atomistica degli indizi, presi in considerazione a uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa"<sup>14</sup>, rimandando alla Corte d'Assise d'Appello una nuova valutazione del quadro indiziario, in aderenza ai criteri e ai principi di diritto indicati nella sentenza.

In un ulteriore passaggio la Suprema Corte prende atto della diversa ricostruzione del fatto accertata in sede di giudizio di appello, ed evidenzia che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia è solo apparentemente conforme a quella di primo grado<sup>15</sup>: l'esplosivo consegnato a Marcello Soffiati e giunto a Brescia, proveniva dalla trattoria Lo Scalinetto di Venezia, era di proprietà di Carlo Maria Maggi e non proveniva da Delfo Zorzi, come invece era contestato allo stesso Zorzi<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale n.16397/14 del 21.2.2014, p. 25

<sup>15</sup> lvi, pp. 50 e ss.

<sup>16</sup> Si rimanda alle Appendici del presente volume per una più ampia specificazione e articolazione dei processi e dei relativi iter giudiziari

2

### Il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano

Il processo d'appello nel giudizio di rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione, si celebra davanti alla Corte d'Assise di Milano e si conclude con la sentenza del 22 luglio 2015 che condanna Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte all'ergastolo per la strage di piazza della Loggia.

Il Procuratore Generale aveva presentato nuovi motivi d'appello con una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale<sup>17</sup> accolta dalla Corte.

Le istanze istruttorie riguardavano alcune richieste già formulate con i motivi aggiunti depositati il 27/1/2012 nel giudizio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia e non accolte dalla corte bresciana, e altre derivanti da nuove fonti di prova, relative alla ipotizzata presenza di Maurizio Tramonte in piazza della Loggia la mattina della strage, e ad alcune confidenze carcerarie fatte da Tramonte ai suoi compagni di detenzione. Il Procuratore Generale chiedeva inoltre l'acquisizione di una serie di prove relative all'individuazione di un casolare a Paese, che secondo Carlo Digilio era adibito a deposito di armi ed esplosivi di Giovanni Ventura<sup>18</sup> - casolare al centro di alcune sue dichiarazioni - e di documentazione bancaria in grado di provare i rapporti tra Carlo Digilio e lo stesso Ventura<sup>19</sup>.

Prima di decidere, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha dovuto affrontare al-

<sup>17</sup> Si vedano i *Motivi aggiunti con richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale*, depositati dal Procuratore Generale presso la Repubblica di Milano l'8 maggio 2015

<sup>18</sup> Già nel 1994 Carlo Digilio aveva dichiarato che in un casolare a Paese (Tv) erano custoditi armi ed esplosivi nella disponibilità di Giovanni Ventura

<sup>19</sup> Si tratta della documentazione bancaria di Giovanni Ventura che il G..l. di Treviso sequestrò il 07.05.1971 presso la Banca Popolare di Castelfranco Veneto. Tra il materiale in sequestro si rilevano alcune distinte di effetti che Ventura presentò alla banca per lo sconto il 19.11.1970 e il 20.11.1970. Tra i debitori accettanti/trassati emerge il nome di Carlo Digilio per un debito, rispettivamente, di 397.000 lire (con scadenza al 03.06.1971) e di 487.000 lire (con scadenza al 13.03.1971), sul punto si vedano i *Motivi aggiunti con richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale*, cit., pp. 32 e ss.

cune questioni preliminari di cui diamo sinteticamente conto, la principale delle quali è stata valutare la capacità di Carlo Maria Maggi di stare in giudizio alla luce delle sue condizioni fisiche e mentali e il suo eventuale impedimento a presenziare al processo.

La difesa dell'imputato chiedeva alla Corte la sospensione del processo a carico del proprio assistito ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale<sup>20</sup> e, contemporaneamente, di rinviare il processo per l'assoluta impossibilità di Maggi di partecipare al giudizio.

All'udienza del 26 maggio 2015, la Corte d'Assise d'Appello disponeva una perizia medico-legale per accertare lo stato di salute psicofisica dell'imputato e valutarne sia la sua capacità processuale – la possibilità di una cosciente partecipazione al giudizio - sia l'eventuale impossibilità a comparire in giudizio, dovuta alle sue condizioni psico-fisiche.

Veniva nominato un perito - il prof. Mario Tantalo - già docente di Psicopatologia forense presso l'Università di Padova, che veniva sentito davanti alla Corte all'udienza dell'11 giugno 2015. In quella stessa udienza venivano sentiti anche i consulenti delle parti civili - i dottori Orazio Zanetti e Giambattista Guerrini e del Procuratore Generale.

Si trattava di stabilire se le condizioni di salute di Carlo Maria Maggi (nato nel 1934 e affetto da alcune patologie psico-fisiche) gli consentissero di partecipare consapevolmente al processo, e se potesse essere trasportato al Tribunale di Milano a Venezia, dove risiede.

La Corte d'Assise d'Appello ha preso atto delle conclusioni del perito, e ha valutato "l'accertata insussistenza di patologie che incidano sullo stato mentale dell'imputato, escludendone la cosciente partecipazione al processo"<sup>21</sup>, affermando quindi la capacità processuale dell'imputato.

La Corte ha poi deciso per l'insussistenza di un legittimo impedimento a comparire di Carlo Maria Maggi, che "non ha incontrato alcun ostacolo insuperabile alla sua asserita volontà di comparire in udienza, deponendo, anzi, le argomentazioni fin qui svolte, per una scelta di segno contrario, fondata sull'uso strumentale dello stato di salute per sottrarsi - sine die - al giudizio"<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> L'articolo 71 del Codice di procedura penale prevede che, se a seguito degli accertamenti sulla capacità dell'imputato previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, e che tale stato è irreversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere.

<sup>21</sup> Si legga sul punto la motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, pp. 160 e ss.

<sup>22</sup> lvi, p. 168;

Le sue condizioni psico-fisiche, secondo la Corte, non impediscono né una sua consapevole partecipazione al processo, né il suo trasferimento a Milano per essere presente personalmente al processo.

La Corte rigettava poi una questione di legittimità costituzionale dell'art.623, comma 1 lettera c, del Codice di procedura penale, ritenendola non rilevante ai fini del giudizio.

#### Le nuove acquisizioni probatorie

La Corte d'Assise d'Appello, con ordinanza del 16 giugno 2015 accoglieva le richieste di rinnovazione del Procuratore Generale.

Venivano sentiti come testimoni alcuni compagni di detenzione di Maurizio Tramonte, chiamati a rispondere sulla natura e il contenuto delle sue confidenze<sup>23</sup>. La Corte ha poi sentito la testimonianza di un docente di antropologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Chieti e Pescara, il professor Luigi Capasso, che su incarico della Procura di Brescia aveva firmato una consulenza tecnica antropologica per valutare l'eventuale identità tra l'imputato Maurizio Tramonte e un soggetto effigiato in una fotografia scattata il 28.5.1974 in piazza della Loggia presente in atti, e in cui Tramonte si era riconosciuto, secondo quanto raccontato da Vincenzo Arrigo.

Il professor Capasso, sentito il 23 giugno 2015, confermava il contenuto della sua consulenza e ribadiva un giudizio di compatibilità antropologica fra il soggetto noto - Maurizio Tramonte - e quello ignoto individuato nella fotografia del 28.5.1974 ("non ci sono morfologie che compaiano in una maniera contrastante fra i due soggetti, e non ci sono proporzioni del volto che sono in contrasto fra i due soggetti comparati" e dunque – prosegue la sentenza, citando il consulente - "che naturalmente queste persone sono probabilmente la stessa persona")<sup>24</sup>. Una serie di testimonianze hanno poi riguardato un tema rilevante in ordine all'attendibilità di Carlo Digilio e, quindi, ai fini dell'accertamento a cui i giudici milanesi erano chiamati: l'individuazione del casolare di Paese. Digilio, infatti, aveva indicato il casolare di Paese – piccolo paese del trevigiano - "come sede di un deposito di armi ed esplosivi nella disponibilità di Giovanni Ventura, come laboratorio per la sperimentazione di nuovi congegni esplosivi e la predisposizione

<sup>23</sup> La Corte, dopo avere illustrato i criteri di valutazione di queste testimonianze, afferma come sia documentalmente provato che ciascuno dei testi condivise con Maurizio Tramonte dei periodi di non breve detenzione nel carcere di Verziano,; cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 173

<sup>24</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 177

di ordigni, nonché come crocevia di appartenenti al gruppo ordinovista padovano facente capo a Franco Freda ed appartenenti al gruppo di Venezia-Mestre"<sup>25</sup>.
Il casolare, nonostante le indicazioni di Digilio, non era mai stato trovato fino
al giudizio di appello, quando grazie alle indagini svolte dall'ispettore Michele
Cacioppo era stato possibile individuarlo, partendo da alcune annotazioni presenti su un'agenda sequestrata a Giovanni Ventura. La Corte milanese conclude
per la prova certa dell'esistenza del casolare "da identificare, attualmente, in un
manufatto di pertinenza di una villa ottocentesca di proprietà della famiglia Bon
- e della disponibilità che di esso aveva Giovanni Ventura nel periodo cui Digilio fa
riferimento"<sup>26</sup>.

Sono stati poi acquisiti alcuni effetti bancari emessi da Giovanni Ventura in favore di Carlo Digilio tra il 1970 e il 1971, che provano un movimento di denaro da Ventura a Digilio. Secondo la Corte, queste acquisizioni "provano inequivocabilmente la sussistenza di rapporti tra Digilio e Ventura, come sostenuto dal primo e, per contro, tanto categoricamente negato dal secondo, da tradire l'assoluta necessità di occultare ogni collegamento con l'armiere del gruppo ordinovista veneziano"<sup>27</sup>. Veniva infine sentito Francesco Todaro, un dattilografo presso il Centro di Controspionaggio di Padova all'epoca dei fatti, che ha illustrato la procedura seguita per la redazione degli appunti informativi e delle note di accompagnamento da trasmettere all'Ufficio D del S.I.D. Sono state infine acquisite nuove dichiarazioni del maresciallo Felli.

#### La regola di giudizio

Nell'accingersi a introdurre un tema centrale nello sviluppo delle motivazioni, quello del contesto della strage di piazza della Loggia (Cap. V della sentenza, pagg. 194 - 229), la Corte svolge alcune premesse, in ordine ai limiti del suo potere decisionale, all'esito della sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia. La prima è relativa alla natura, la provenienza e la responsabilità della consegna dell'esplosivo

<sup>25</sup> Ivi, p. 178. In particolare, "l'ispettore Cacioppo ha ripercorso in aula l'iter che lo ha condotto all'individuazione dell'immobile, muovendo dalle annotazioni presenti sull'agenda sequestrata a Giovanni Ventura nell'ambito del procedimento per la strage di piazza Fontana, e facenti riferimento a Digilio, a Paese e all'avvocato Sbaiz."

<sup>26</sup> Ivi, p. 178

<sup>27</sup> Ivi, p. 182. La Corte riporta in una nota uno stralcio delle dichiarazioni rese da Ventura al Giudice Istruttore di Venezia, Felice Casson, acquisito al fascicolo del dibattimento, in cui si legge, testualmente: "Il nome di Carlo Digilio non mi dice assolutamente nulla. Non so proprio a chi possa attribuirsi. Non sono mai stato al poligono di Tiro a Segno del Lido di Venezia" (di cui Digilio era direttore, ndr.)

usato a Brescia il 28 maggio 1974, così come ricostruiti dal processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia: i giudici milanesi ricordano come "i giudici di legittimità, a scanso di equivoci, hanno, peraltro, affermato a chiare lettere l'insindacabilità della valutazione della Corte d'Assise d'Appello, in quanto, oltre a non avere costituito oggetto di contestazione da parte di alcuno, 'è adeguatamente motivata'<sup>28</sup>, sottraendo quindi questa parte della sentenza al sindacato del giudice del rinvio.

Il punto è centrale per due ragioni: la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, afferma che non c'è conformità tra le due assoluzioni davanti ai giudici bresciani, perché si tratta

"di una conformità solo apparente, limitata al dispositivo, in quanto gli accertamenti e le valutazioni in fatto sono state oggetto di rivisitazione in sede di giudizio di secondo grado. In particolar modo, influisce in modo determinante sulla posizione di Zorzi la considerazione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia secondo cui la consegna dell'esplosivo al Soffiati è riconducibile a Digilio e non allo Zorzi. Tale passaggio della sentenza è motivato in modo logico e approfondito e non è pertanto possibile rimetterlo oggi in discussione nel giudizio di Cassazione"<sup>29</sup>.

La ricostruzione della Corte bresciana - scrivono i giudici milanesi - non è più modificabile, "in quanto estranea al devoluto e, per di più, cristallizzata in un capo della sentenza annullata (la conferma dell'assoluzione di Zorzi) non più soggetto ad impugnazione"<sup>30</sup>. Insomma, quella parte di accertamento è diventata intangibile, è verità processuale. Diversamente, secondo la Corte, si creerebbe un contrasto insanabile interno alla decisione finale.

La seconda fondamentale premessa riguarda la natura indiziaria del processo. Riprendendo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, la Corte milanese ribadisce la natura indiziaria del processo e, di conseguenza, l'applicazione delle regole processuali dell'articolo 192 del Codice di procedura penale, per cui l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Si applica il procedimento logico tipico del processo indiziario, e da alcune premesse si afferma l'esistenza di ulteriori fatti "alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza

<sup>28</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 186

<sup>29</sup> Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, cit., p. 81, così come citata testualmente dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 187

<sup>30</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 187

possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza"31.

Secondo la Corte, il canone di valutazione deve essere quello della prova indiziaria, caratterizzato dall'inidoneità di ciascuno dei frammenti che la compongono ad assumere autonoma e adeguata forza dimostrativa (cioè resistente ad ogni ragionevole dubbio) rispetto all'oggetto del processo, ovvero all'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato.

L'indizio è un fatto certo dal quale, per un'inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si dimostra un fatto incerto secondo lo schema del "sillogismo giudiziario"<sup>32</sup>.

Per uscire dall'astrazione del concetto giuridico: se la telecamera interna di una banca mi riprende mentre entro armato nell'istituto, e ne esco con una sacca piena di soldi, il filmato è una prova; se un testimone racconta di avermi visto fermo nelle vicinanze poco prima della rapina, con un'aria nevosa e una sacca a tracolla, potrà essere un indizio.

La differenza tra prova e indizio è dunque collegata alla capacità dimostrativa del fatto che si vuole accertare, nel senso che l'indizio ha una pluralità di possibili significati – le ragioni per cui posso trovarmi fuori da una banca sono molteplici – e una certa ambiguità in relazione a ciò che si vuole provare, la prova invece si collega direttamente al fatto storico che si vuole accertare. L'ambiguità dell'indizio e il suo vero significato, dunque, si comprendono solo valutandoli unitamente a tutti gli altri elementi indiziari a disposizione.

Ricostruendo un fatto storico a ritroso, la prova consente di regredire per vie rettilinee mentre l'indizio ci mette davanti a una ramificazione di strade; per trovare la strada giusta è necessario disporre di un'informazione esatta (la prova piena, il filmato delle telecamere di sicurezza che mi riprende mentre entro armato in banca), o di più informazioni, caratterizzate ognuna da molteplici significati (le diverse ragioni per cui potevo trovarmi fermo fuori dalla banca poco prima della rapina) e che devo ricondurre a un unico significato.

La sintesi di questa molteplicità può essere superata solo con quella che viene chiamata una "valutazione sistematica di concordanza": tra le varie possibili interpretazioni di ogni indizio, ne esiste una che li accomuna tutti. In questo caso si parla di "concordanza".

La concordanza è una delle regole di valutazione contenute nell'articolo 192 del codice di procedura penale, insieme alla gravità e alla precisione.

L'indizio è grave quando la sua capacità dimostrativa è significativa, ossia quan-

<sup>31</sup> Ivi, p. 188, citazione di Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, cit., p. 5, che a sua volta cita Sez. Un. 13.11.1996, n. 9961

<sup>32</sup> Si veda sul punto Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, cit., pp. 60 e ss.

do il collegamento con il fatto da provare non è eventuale, ma molto probabile: minori sono le possibili interpretazioni alternative, maggiore la sua capacità dimostrativa, e quindi la sua gravità.

La precisione invece è legata alla caratteristica intrinseca dell'indizio, al suo contenuto più o meno dettagliato.

Ogni indizio deve essere valutato prima singolarmente, per la sua gravità e per la sua precisione, per poi procedere alla sintesi, e verificare se i diversi indizi possono essere collegati tutti a una sola causa o collocati armonicamente in un contesto, dal quale possa essere desunta l'esistenza o l'inesistenza di un fatto. La Corte di Cassazione ha censurato il giudice di appello bresciano, affermando che ha sbagliato nell'interpretazione degli indizi a sua disposizione, perché "pur avendone premesso una valutazione sistematica, ne ha poi condotto, in concreto, un'indagine atomistica, svalutandone la portata"<sup>33</sup>, e invitandolo quindi a rivalutarli alla luce delle considerazioni svolte.

Dopo avere affrontato il tema della valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie del coimputato, e l'applicazione concreta dei canoni valutativi, la Corte passa ad affrontare una delle parti caratterizzanti della sua motivazione, quella relativa al contesto storico e politico della strage di piazza della Loggia.



3

#### Il contesto

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano dedica un intero capitolo alla ricostruzione del contesto storico e politico in cui la strage del 28 maggio 1974 è stata ideata e realizzata. La strage di piazza della Loggia è la prima a essere stata qualificata giuridicamente ai sensi dell'art. 285 del codice penale, e dunque come "strage politica". La norma richiamata punisce "Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso (...)", introducendo l'attentato alla sicurezza dello Stato come un elemento costitutivo del reato, a differenza dell'articolo 422 del codice, che punisce genericamente chiunque compia atti "tali da porre in pericolo la pubblica incolumità", al fine di uccidere.

La sentenza indica una serie di elementi che le consentono di affermare esplicitamente e la matrice neofascista della strage: la collocazione dell'ordigno in un cestino di piazza della Loggia, la deflagrazione durante una manifestazione antifascista, indetta dai sindacati e dal Comitato Unitario Permanente Antifascista per reagire ai numerosi episodi di violenza e intimidazione che avevano caratterizzato le settimane precedenti a Brescia, in danno di obiettivi inequivocabilmente appartenenti all'area politica di sinistra<sup>34</sup>.

Il 30 maggio 1975 sarà lo stesso ministro degli Interni Mariano Rumor ad affermare in un consiglio dei ministri, a due soli giorni dalla strage che quella di piazza della Loggia era una strage "di chiara matrice fascista" <sup>35</sup>.

"Una strage" - scrive la Corte di Milano - "maturata nell'identico ambiente

<sup>34</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., pp. 194 e ss.

<sup>35</sup> Sul punto la sentenza, a p. 194 richiama la documentazione allegata alla relazione del prof. Aldo Giannuli, tra cui il verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1974, in cui - come riporta lo stesso Giannuli nella sua relazione del 25 febbraio - 19 giugno 2002, "il Presidente del Consiglio Rumor, rinnovando la 'vibrata condanna del governo' per l'eccidio - definito 'di chiara ispirazione fascista' - ribadiva la determinazione di agire e di assumere le necessarie e opportune iniziative per intensificare e coordinare gli sforzi e l'azione di tutti gli organi dello Stato per perseguire nel modo più inflessibile responsabili e mandanti"

incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 e il 1980, inglobando quindi la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) [...], la strage della Questura di Milano (maggio 1973), la strage dell'Italicus (agosto 1974), la strage di Bologna (agosto 1980) e i tanti attentati, specie ai treni (estate 1969 - aprile 1973), fortunatamente rimasti senza vittime.

Dato, questo, che riecheggia sinistramente l'affermazione di Vincenzo Vinciguerra, ordinovista udinese di primo livello, autoaccusatosi della strage di Peteano, secondo cui "Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa"<sup>36</sup>.

Il decorso del tempo , nell'accertamento di questo genere di reati, legati alla criminalità politica, ha un aspetto positivo: la possibilità di una visione più nitida e particolareggiata della cornice in cui si collocano i fatti, anche grazie all'attività di ricostruzione storico-politica e giudiziaria, tra processi, commissioni d'inchiesta e ricerca storica.

La Corte individua così lo stretto legame tra le stragi e la galassia degli schieramenti neofascisti, collegati o derivanti da Ordine Nuovo, il movimento politico sciolto nel novembre 1973 per la sua ispirazione fascista, in applicazione della legge Scelba.

"Una lettura dei dati processuali confacente alla realtà dei fatti non può prescindere dall'inquadramento di questi in una delle fasi più oscure della vita della Repubblica, fortemente caratterizzata da spinte eversive dell'ordine democratico - cui non sono rimaste estranee centrali di potere occulto, anche extranazionali, e parti non insignificanti degli apparati istituzionali, specie militari - accomunate, tutte, dall'obiettivo di ostacolare l'avanzata di forze innovative, sia in ambito politico (formazione di governi di centro-sinistra, a partire dal 1963), che in ambito sociale (lotte operaie e studentesche, riforme radicali in settori fondanti dell'assetto sociale, quali il lavoro e la famiglia)".

Lo stragismo non era una prospettiva teorica e remota, nel pensiero politico eversivo di destra, e i numerosi attentati con ordigni di notevole potenza in luoghi affollati lo confermano<sup>37</sup>. A questa ricostruzione hanno contribuito in larga parte anche le numerose sentenze assolutorie nei processi per strage, che si sono susseguite negli anni, ma che ne hanno accertato la comune matrice nell'i-

<sup>36</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 195

<sup>37</sup> Ivi, p. 195

deologia eversiva di stampo neofascista<sup>38</sup>. Non si tratta di un tentativo di "tribunalizzazione della storia"<sup>39</sup> o di piegare il processo a una funzione storiografica che non gli appartiene, è l'esercizio concreto di un principio espresso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel primo annullamento della sentenza dei giudici di Bologna sulla strage del 2 agosto 1980, hanno affermato che, pur non competendo al giudice la ricostruzione storica di particolari aspetti della vicenda politico-sociale del Paese,

"tuttavia, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, - nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento -, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali"<sup>40</sup>.

E così, secondo i giudici milanesi, una corretta contestualizzazione dei fatti del processo per la strage di piazza della Loggia non può prescindere da quella che è stata definita "la strategia della tensione"<sup>41</sup>.

Il primo riferimento della Corte milanese è alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 1.12.2004 che giudicava la strage presso la Questura di Milano, in cui si ritrova l'utilizzo di quella espressione da parte del Ministro degli Interni, Paolo Emilio Taviani, nel corso della sua escussione testimoniale, per indicare "il complesso degli attentati stragisti che si andavano ripetendo in quegli anni"<sup>42</sup>.

Ma un esponente del gruppo udinese di Ordine Nuovo, autoaccusatosi e condannato all'ergastolo per la strage di Peteano del 31 maggio 1972, quando l'esplosione di un'autovettura sospetta sottoposta a un controllo provocò la morte

<sup>38</sup> lvi, pp. 195 e 196

<sup>39</sup> Sul punto si veda Guido Panvini, *Quando le istituzioni incontrano la storia: l'esempio della tribunalizzazione della storiografia nei grandi processi internazionali e nella Commissione Stragi*, lezione tenuta il 14.10.2011, presso il Laboratorio dell'Associazione L.a.p.s.u.s. "L'uso e l'abuso pubblico della storia nelle società contemporanee", Università degli Studi di Milano - Facoltà di Lettere e Filosofia, (reperibile all'indirizzo Internet www.laboratoriolapsus.it/universita/lab-uso-pubblico-della-storia/quando-istituzio-ni-incontrano-la-storia/)

<sup>40</sup> Cass. Sez. Un., sentenza n. 6682/92

<sup>41</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 197

<sup>42</sup> Ibidem

di tre carabinieri e il ferimento di altri due, aveva già parlato di strategia della tensione. Il suo nome è Vincenzo Vinciguerra.

La sentenza riporta integralmente la dichiarazione con cui Vinciguerra si assunse la responsabilità per la strage di Peteano, che contiene una chiave di lettura della stagione delle stragi, anche in relazione a piazza della Loggia, di cui vale la pena rileggere alcuni stralci.

"Ho inteso assumermi le mie responsabilità in merito all'attentato di Peteano e riferire altri episodi e circostanze che hanno fatto parte della mia storia politica in quanto intendevo, non da pentito o da dissociato, dimostrare la responsabilità di strutture dello Stato che, attraverso i suoi apparati di sicurezza ha gestito gruppi e strumentalizzato ambienti politici sia di destra che di sinistra al fine di destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Mi son proposto di dimostrare che la linea stragista non è stata seguita da alcuna formazione di estrema destra in quanto tale, ma soltanto da elementi mimetizzati, ma in realtà appartenenti ad apparati di sicurezza o comunque legati a questi da rapporti di collaborazione"<sup>43</sup>.

Secondo Vinciguerra, il fine politico che si è tentato di raggiungere con le stragi era innescare una risposta popolare rabbiosa da utilizzare poi per una successiva repressione; il fine massimo era la promulgazione di leggi eccezionali o la dichiarazione dello stato di emergenza."Il tutto ovviamente inserito in un contesto internazionale, nel quadro dell'inserimento italiano nel sistema delle alleanze occidentali".

Nelle sue dichiarazioni l'ordinovista dà una versione legata alla sua esperienza personale della "strategia della tensione".

"Ho sottolineato la natura difensiva della strategia della tensione, che si può riassumere nella formula 'destabilizzare per stabilizzare il Paese". Era necessario creare incertezza, disordine e senso di pericolo e di urgenza per produrre una richiesta di ordine e di autorità, premessa per il rafforzamento dello Stato e degli uomini che lo controllavano".

#### E ancora:

"Ruolo delle Forze Armate negli anni '60 fu quello di creare lo stato di necessità attraverso i Servizi di sicurezza. La strategia della tensione, che

<sup>43</sup> La Corte d'Assise d'Appello di Milano riporta integralmente, alle pagine 197 e ss., la dichiarazione di Vincenzo Vinciguerra

ha attraversato un ventennio della nostra storia, trova così la sua logica e la sua ragion d'essere; insieme trovano spiegazione logica e coerente le coperture che ancora oggi vengono date a coloro che, civili e militari, hanno contribuito al successo di tale strategia, eversiva nei metodi e difensiva nei fini, che non possono essere sconfessati da un potere politico e militare che dal loro operato ha tratto solo vantaggio e che dall'emergere della verità può ricavare solo danno. Come hanno creato lo stato di necessità? Operando lungo due linee direttrici: l'azione diretta e l'omissione, ovvero la copertura: l'azione diretta affidata ai civili inseriti in una struttura mista o reclutati per la bisogna negli ambienti politici più fervidamente anticomunisti o predisposti all'azione".

#### E, in particolare, con riferimento alle stragi.

"Così i tre livelli, politico-ideativo, militare-organizzativo e civile-esecutivo, sono fermamente uniti da un irrescindibile filo di omertà. Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono a un'unica matrice organizzativa. L'unico episodio che organizzativamente è riferibile a persone non appartenenti alla medesima struttura, l'attentato di Peteano, tuttavia nella struttura predetta ha trovato copertura. Tale struttura organizzativa obbedisce a una logica secondo cui le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni e per l'esattezza in una struttura parallela e segreta, comprendenti elementi del Ministero dell'Interno e Carabinieri. La strage di via Fatebenefratelli a Milano rappresenta uno dei momenti più interessanti per cogliere la strategia complessiva del fenomeno".

La Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel processo per la Questura di Milano, ha ritenuto "seria" l'analisi di Vinciguerra, seppure criticandone le generalizzazioni, e ha concluso che "non si può negare che in tal uni casi, schegge deviate e devianti, in specie dei Servizi di sicurezza, ma anche dell'Esercito, furono quanto meno conniventi o solidali con i propositi eversivi di organizzazioni che, per ideologia e origine storica, avevano in odio il sistema democratico, le sue regole e i suoi esponenti"<sup>44</sup>.

È subito dopo queste considerazioni che la Corte milanese introduce uno dei passaggi chiave della motivazione, dal punto di vista della contestualizzazione dei fatti, introducendo il tema del depistaggio, che verrà poi ripreso in modo più approfondito.

<sup>44</sup> Ivi, pp. 197 e ss.

"Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo - come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra ed individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere dai Servizi americani, alla P2, che hanno, prima, incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato, poi, l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe"45.

# I gelidi venti di golpe

Il clima descritto nella sentenza per la strage della Questura era intatto il 28 maggio 1974: progetti eversivi condivisi dell'estrema destra da parte di ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri non sono un fatto estemporaneo, e dal 1965 prendono il via una serie di tentativi di *golpe* che coinvolgono a vario titolo le Forze Armate, come nel 1965, con il tentativo del generale De Lorenzo, Comandante Generale dell'Arma, il c.d Piano Solo; il "golpe Borghese", un tentativo organizzato nel 1970 dal principe Junio Valerio Borghese in accordo con alcuni dei vertici delle forze armate; la vicenda della "Rosa dei Venti" (1974) che coinvolse esponenti dell'esercito e neofascisti; il "golpe bianco" progettato da Edgardo Sogno nel 1974 con l'appoggio dei vertici militari e il fiancheggiamento della Loggia P2<sup>46</sup>.

Si tratta di eventi ormai accertati – storicamente e giudiziariamente – provati anche dalle inchieste della Commissione Parlamentare sul terrorismo e sulle stragi, "sicché non occorre darne ulteriore dimostrazione"<sup>47</sup>.

Sono i "gelidi venti di golpe" di cui scrive il Giudice Istruttore di Brescia, Gianpaolo Zorzi, nella sentenza-ordinanza depositata il 23.5.1993 nell'indagine a carico di Bruno Luciano Benardelli. Un atto processuale illuminante, oltre che una pietra angolare nella storia processuale di piazza della Loggia, di cui la Corte riporta inte-

<sup>45</sup> lvi, p. 200

<sup>46</sup> Ivi, p. 201

<sup>47</sup> Ibidem

gralmente alcune pagine "che offrono un quadro tanto incisivo, quanto raccapricciante della situazione dell'epoca ed in particolare dell'intreccio di intenti e di forze tra apparati militari, gruppi terroristici di destra e poteri occulti nel perseguire il comune obiettivo di uno Stato autoritario"<sup>48</sup>. Scrive il Giudice Istruttore:

"Né - ovviamente - va dimenticato o perso di vista il più ampio contesto storico-politico in cui l'eccidio di piazza della Loggia ebbe a verificarsi e che contribuisce (esso stesso) ad elevarne al massimo il tasso di 'politicità' (intesa anche come capacità di profonda incidenza sui processi politici in corso nella società e nelle istituzioni che la rappresentano): il Paese si era da poco spaccato in due sul tema del divorzio, assurto a vero e proprio spartiacque tra progressisti e conservatori; lo scontro si era risolto - quindici giorni addietro - con la netta vittoria referendaria dei primi, subito inevitabilmente caricatasi di significati ulteriori rispetto a quelli suoi propri; la prospettiva di un reale spostamento a sinistra dell'asse politico (dopo il fallimento dell'esperienza di centro-sinistra e la altrettanto fallimentare riedizione di formule centriste) veniva a profilarsi in termini meno velleitaristici che in passato (anche a seguito della tragica esperienza cilena, a sinistra qualcuno andava da tempo elaborando proposte strategiche di cooperazione e larghe intese tra le principali componenti e correnti ideologiche della società italiana); contro questa prospettiva si erano sotterraneamente mobilitate forze eterogenee (ma accomunate e cementate da un medesimo e viscerale anticomunismo) sin dall'anno precedente (vicenda 'Rosa dei venti'; sempre nel 1973 - giova ricordarlo - si era tenuta a Villa Wanda, indetta e presieduta dal padrone di casa e Maestro Venerabile della Loggia Massonica Propaganda 2, una riunione avente ad oggetto l'incerta e preoccupante situazione politica di quel momento, ed alla quale presero parte l'allora Procuratore Generale di Roma, Carmelo Spagnuolo, e alcuni Generali, ivi compreso il 'socialdemocratico' Giovan Battista Palumbo, Comandante della Divisione 'Pastrengo' dei Carabinieri... che - secondo una certa fonte spesso 'snobbata', ma che, ad es. su un punto di non scarso rilievo quale il progetto di Delle Chiaie di far evadere Salvatore Vivirito dal carcere di Lodi nel 1975, ha ora trovato esaustivo riscontro nelle parole di Vincenzo Vinciquerra ... - avrebbe intrattenuto rapporti con Giancarlo Esposti), ed erano minacciosamente riaffiorate - dette forze - giusto nella primavera del 1974, con l'unico linguaggio e strumento di lotta politica a loro noto e congeniale, quello delle bombe (vicenda M.A.R. - Fumagalli,

<sup>48</sup> lvi, pp. 201 e ss.

che proprio a Brescia si era radicata; e vicenda 'Ordine Nero' strettamente intrecciata alla prima e costellata - come è noto ed è magistralmente ricostruito nella sentenza 14.2.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, passata in giudicato - da una gragnuola di attentati, alcuni dei quali di entità tale da meritare comunque la qualificazione giuridica di strage); spiravano gelidi venti di golpe (come confermato dalle fonti più diverse attinte dalle indagini: siano qui sufficienti il richiamo-flash all'interrogatorio 23.6.1974... della 'quardia runica' Alessandro D'Intino, nel passo in cui questi sostenne di avere appreso che il martedì della seconda settimana successiva al Referendum - il 28 maggio '74 era appunto un martedì ed erano trascorse due settimane dal referendum sul divorzio -: sarebbero dovute scendere in campo aperto 'una 1º e 2º Armata di elementi neofascisti'; ed il richiamo altresì allo scritto intitolato 'Tolkien-mania', a firma del capo del F.N.R. Mario Tuti, comparso su 'Quex Intervento'...); in vari punti del territorio nazionale si erano appostati gruppi di guerriglieri neofascisti - con cospicue dotazioni di esplosivi, bombe a mano, armi di vario genere, compresi fucili di precisione, e apparecchiature radio rice-trasmittenti pronti ad entrare in scena sull'onda lunga e trainante di una 'azione dimostrativa'... che secondo il disegno strategico di fondo, doveva avere luogo proprio in alta Italia e doveva essere dotata di tale potenzialità (il che la dice lunga, ovviamente, sul preteso carattere dimostrativo) da fungere da 'detonatore' e da innesco della spirale golpista (si veda ancora una volta la testimonianza - sorprendente e deludente al tempo stesso - resa dall'ex Ufficiale del S.I.D. Giancarlo D'Ovidio circa confidenze a lui fatte in Lanciano il 16.6.74 - a soli venti giorni dalla strage, dunque - dall'odierno imputato Bruno Luciano Benardelli, elemento di spicco del gruppo terroristico-stragista 'Ordine Nero'... e titolare di un proprio arsenale di armi, esplosivi, detonatori, micce e altro, scovato in Rocca S. Giovanni il 18.9.1974)".

È una ricostruzione lucida - riprende la Corte - ancora più inquietante se si considera che, dalla famigerata Divisione Pastrengo, e dunque dal generale Palumbo, dipendevano le ramificazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri dell'Italia del Nord e quindi tanto i Carabinieri di Brescia - e l'allora cap. Delfino, comandante del locale Nucleo Investigativo - quanto i Carabinieri del Veneto e il Gruppo di Padova, comandato dall'allora tenente colonnello Manlio Del Gaudio.

"La circostanza non è senza rilievo, alla luce dei comportamenti depistanti tenuti, rispetto alle indagini sulla strage di piazza della Loggia dal ten. col. Del Gaudio e degli atteggiamenti assai poco limpidi dell'allora cap.

Delfino[...]<sup>49</sup>. Così come si dirà in seguito dei comportamenti platealmente depistanti posti in essere dai vertici del S.I.D. a tutela degli ordinovisti menzionati negli appunti della fonte Tritone in relazione alla strage di Brescia. L'iscrizione della maggior parte di tali soggetti alla Loggia massonica "Propaganda 2" è, altresì, indicativa dell'appoggio che la stessa forniva loro nel perseguimento dei comuni obiettivi"50.

Il ruolo della Divisione Pastrengo è nevralgico, e questa sua centralità è emersa negli atti processuali, anche grazie alla testimonianza di un ufficiale che all'epoca faceva parte dello Stato Maggiore della I Divisione Pastrengo, il generale Niccolò Bozzo<sup>51</sup>.

Il generale racconta di avere conosciuto Licio Gelli nell'anticamera del generale Comandante Palumbo, anch'egli iscritto alla Loggia P2<sup>52</sup>, e che a suo dire era un frequentatore abituale della sede di via Marcora. La Divisione era frequentata anche dal segretario generale della Loggia P2, Franco Picchiotti.

Ma è con riferimento alla strage di Peteano del 1972 che le dichiarazioni di Bozzo confermano il quadro perverso di commistioni e intrecci descritto dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Il generale Bozzo racconta di avere rischiato l'arresto perché, dopo l'eccidio, era partito dalla Divisione Pastrengo un appunto che consigliava di abbandonare la pista investigativa che conduceva all'estrema destra e ad alcuni suoi esponenti, già individuati dall'Arma locale, per concentrare le indagini sulle Brigate Rosse. Il depistaggio fu efficace, e le indagini per la strage furono allontanate dai gruppi della destra eversiva, fino al giorno in cui Vincenzo Vinciguerra non confessò la sua responsabilità. Il generale Bozzo fu accusato di essere l'autore di quel depistaggio, ma riuscì a dimostrare di essere in ferie il giorno<sup>53</sup> in cui fu redatto l'appunto.

Nel corso della sua testimonianza, il generale riferiva anche delle frequentazioni politiche della Divisione Pastrengo: il senatore Gastone Nencioni, il senatore Giorgio Pisanò, l'avvocato Adamo degli Occhi, l'onorevole Franco Maria Servello, tutti esponenti della Destra Nazionale e della Maggioranza Silenziosa. Colpisce il racconto della "atmosfera gioiosa" che sentì negli uffici

<sup>49</sup> Ivi, p. 203

<sup>50</sup> Ivi, p. 204

<sup>51</sup> La testimonianza del generale Bozzo è stata raccolta all'udienza del 21.4.2009 davanti alla Corte d'Assise di Brescia

<sup>52</sup> Il generale - scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano nella citata sentenza, a p. 204 - "era inserito nell'elenco degli iscritti alla Loggia P2 sequestrato nel corso della perquisizione eseguita il 17.3.1981, su mandato dei G.I. milanesi Turone e Colombo, a Castel Fibocchi"

<sup>53</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 204 in cui si richiama il verbale di udienza del generale Bozzo, sentito in dibattimento il 21.4.2009, pp. 98 e ss. del verbale

della Divisione, alla notizia dello stupro ai danni di Franca Rame<sup>54</sup>.

Secondo la corte di Milano, la testimonianza è molto importante, perché "confermativa del doppio regime che veniva impresso alle indagini, a seconda dell'appartenenza politica dei soggetti coinvolti"<sup>55</sup>.

Gli intrecci tra le trame eversive degli apparati militari dello Stato e quelle dei gruppi terroristici di destra sono confermati da numerose testimonianze, come quelle di Carmine Dominici, Stefano Delle Chiaie, Angelo Izzo che riferiscono del coinvolgimento a vario titolo di alcuni ufficiali dei Carabinieri nel "golpe Borghese" e nell'attività eversiva del M.A.R. finalizzata al colpo di Stato<sup>56</sup>.

Nel maggio del 1974 spirano ancora i "gelidi venti di golpe", e sono due gli eventi significativi per i fautori della svolta autoritaria, accaduti tra la strage della Questura di Milano e di piazza della Loggia: lo scioglimento per legge di Ordine Nuovo nel 1973, con la confisca di tutti i suoi beni, e la netta sconfitta delle forze conservatrici all'esito del referendum sul divorzio.

Era una situazione intollerabile ed era necessaria – come raccontato anche da Vinciguerra, al netto di alcune ingiustificate generalizzazioni – una risposta adeguata<sup>57</sup>.

"Sotto questo punto di vista la scelta di piazza della Loggia come obiettivo era, senza dubbio, particolarmente 'remunerativa'58, non solo perché attuativa del progetto eversivo che connotava la destra neofascista, quanto perché messa a segno contro gli odiati "rossi" e contro il raggruppamento delle forze sindacali di sinistra, durante una manifestazione antifascista, in una pubblica piazza di una città teatro di violenti scontri politici"59.

La scelta di Brescia, di quella piazza e di quella manifestazione, secondo la Corte, fu una scelta simbolica per riaffermare la potenza di fuoco del terrore nero, nonostante la repressione dello Stato.

<sup>54</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 208

<sup>55</sup> Ibidem

<sup>56</sup> Ivi, p. 209

<sup>57</sup> Ivi, p. 210

<sup>58</sup> Il termine utilizzato è importante, perché richiama l'appunto allegato alla nota n. 5580 datata 8 agosto 1974 del Constrospionaggio di Padova, in cui sono raccolte informazioni relative a un campo internazionale di extraparlamentari di destra tenutosi a Bellinzona dal 5 al 7 agosto 1974; nel descrivere la decisione dei militanti presenti di Ordine Nero di smentire la rivendicazione apocrifa della strage dell'Italicus, del 4 agosto, viene precisato che "nella tattica di Ordine Nero, "non rientrano tipi di attentati indiscriminati. Infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il caos nel Paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi"

<sup>59</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 210

E che il clima avesse raggiunto un livello di tensione parossistica è dimostrato dall'impressionante serie di attentati che si susseguirono dagli inizi del 1973 fino al 28 maggio 1974, anche sul territorio bresciano: una continuità spaventosa nell'attuazione della "strategia della tensione"<sup>60</sup>.

"La notte tra il 3 e il 4 febbraio del 1973 una bomba devasta la sede del Psi in Largo Torre Lunga a Brescia. Per tale episodio viene arrestato Alessandro D'Intino, poi scoperto insieme a Giancarlo Esposti a Pian di Rascino, due giorni dopo la strage di piazza della Loggia.

Il 7 aprile del 1973 Nico Azzi, militante del gruppo La Fenice, ed in possesso di alcune copie del giornale Lotta Continua (probabilmente per avvalorare la tesi delle bombe di provenienza dall'area comunista, secondo un costume che ricorre più volte, dalla strage della Questura, a quella di Peteano), provoca l'esplosione del detonatore dell'ordigno che stava piazzando nel bagno del rapido Torino-Roma.

Il 12 aprile del 1973 è il giorno del famigerato "giovedì nero" di Milano: a seguito di un comizio, prima autorizzato dal Questore che poi revoca l'autorizzazione, si registrano scontri con le Forze dell'Ordine. Due militanti di destra, Maurizio Murelli e Vittorio Loi, lanciano una bomba a mano che uccide l'Agente Marino e ferisce altri dodici agenti di polizia.

Dopo il 16 aprile del 1973, cioè dopo i fatti di Primavalle, è accertato che Maggi si reca a Verona per incontrare Elio Massagrande e Francesco. Barbarani al fine di organizzare rappresaglie contro la sinistra e che, invece, il Barbarani respinge la persona e le proposte, al punto da minacciare Maggi di denuncia alla polizia.

Il 17 maggio del 1973, Bertoli, collegato a Ordine Nuovo, ancorché inizialmente rappresentato come anarchico, provoca la strage alla Questura di Milanò, con quattro morti.

Il 17 gennaio del 1974, a Concesio, esplode un ordigno davanti alla porta del Municipio.

Il 16 febbraio del 1974, a Brescia, viene devastato l'ingresso del supermercato Coop di viale Venezia, con il ritrovamento sul posto di volantini, firmati S.A.M. (Squadre Azione Mussolini), contro i comunisti e gli ebrei; l'attentato è rivendicato un mese dopo da 'Anno Zero'.

Il 27 febbraio, a Lumezzane, alcune bottiglie molotov vengono lanciate contro la sede del sindacato unitario dei metalmeccanici mentre l'8 marzo seguente, a Brescia, vengono rinvenute alcune bombe a mano nella Basilica delle Grazie.

<sup>60</sup> lvi, pp. 211 e ss.

Il 9 marzo, a Sonico, i Carabinieri bloccano una Fiat 128 diretta verso la Valtellina, con a bordo due militanti del M.A.R. (Movimento d'Azione Rivoluzionaria), Kim Borromeo e Giorgio Spedini; sulla macchina vengono ritrovati otto chilogrammi di plastico, 364 candelotti di tritolo e cinque milioni di lire in contanti.

Peraltro, Kim Borromeo era già stato arrestato e condannato, insieme ad altri cinque membri di Avanguardia Nazionale, per un attentato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 1973, contro la Federazione provinciale del Psi. Sempre il 9 marzo, a Brescia, un giovane, a bordo di uno scooter, lancia una bottiglia incendiaria direttamente contro un corteo antifascista.

Il 13 marzo Ordine Nero fa il suo esordio con una bomba collocata presso l'ufficio pubblicità del Corriere della Sera. Il 14 marzo, a Leno, un ordigno esplosivo viene lanciato contro la sede della Cisl. Il 15 marzo si verifica un attentato di Ordine Nero, a Milano, contro il Liceo Scientifico Vittorio Veneto.

Il 26 marzo, cinque bombe a mano, tipo Srcm, vengono ritrovate in città in un giardino pubblico. Ancora: l'8 aprile vengono esplosi alcuni colpi di pistola contro le vetrine del supermercato Coop, già preso di mira in precedenza.

Il 22 aprile, sempre a Brescia, un funzionario della Federazione del Psi scopre le. tracce di un attentato andato a vuoto, probabilmente nella notte fra il 17 e il 18.

Lo stesso 22 aprile viene compiuto un attentato all'Esattoria Comunale.

Il 30 aprile ha luogo un attentato con bombe contro la sede della Polizia.

Il 10 maggio si registra un altro attentato dinamitardo fallito contro la sede provinciale della Cisl di via Zadei.

Il 9 maggio, infine, in quel territorio, una macelleria del centro cittadino viene sventrata da un'esplosione.

Sempre, il 19 maggio, i capi del M.A.R. vengono arrestati alla vigilia di un piano di attentati a tralicci, porti ed aeroporti, previsto in diverse città, come Roma, Genova e Firenze. Sullo sfondo l'intreccio tra l'anticomunismo "bianco" animato da Edgardo Sogno, con l'appoggio di settori delle Forze armate, e l'eversione neofascista coagulatasi attorno ad Ordine Nero.

In quel 1974 una strage era già stata tentata più volte. Qui appare sufficiente ricordare quelle sulle linee ferroviarie, a Silvi Marina in provincia di Teramo, il 29 gennaio, e, oltrepassata la stazione di Vaiano, a 30 chilometri da Firenze, il 21 aprile, fortunatamente senza vittime.

In piazza Maspero, a Varese, il 28 marzo, all'apertura del mercato, un ordigno aveva invece ucciso un ignaro fiorista e ferito gravemente la moglie. Nella stessa giornata del 10 maggio 1974, in altri territori del Paese, si registrano tre attentati di Ordine Nero: ad Ancona, contro l'esattoria comunale, e a Bologna contro la sede dell'oleificio Chiari e Forti e contro l'Assessorato Regionale alla Ecologia.

Si deve infine ricordare la morte del giovane neofascista bresciano, Silvio Ferrari, che il 19 maggio muore in seguito all'esplosione dell'ordigno che stava trasportando sul pianale della sua Vespa, destinato a un attentato".

"Creare il caos per rendere necessario un intervento autoritario che ristabilisse l'ordine", questo era l'obiettivo delle formazioni della destra eversiva secondo il pensiero di Vincenzo Vinciguerra, condiviso dalla Corte.

# Il clima politico e Ordine Nuovo

La Corte d'Assise d'Appello ha ben chiaro che "La comune matrice fascista di quegli attentati non può tradursi in una automatica attribuzione di responsabilità agli odierni imputati"<sup>61</sup>, ma la ricostruzione del clima politico dell'epoca, per verificare le potenzialità eversive della destra radicale, le sue reti di relazioni "consente di cogliere l'humus in cui accadimenti tanto tragici e pericolosi per la democrazia italiana hanno trovato origine e sviluppo", e di non sottovalutare circostanze rilevanti per il giudizio.

Il ruolo di Ordine Nuovo è centrale, e la Corte richiama nuovamente la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano per la strage alla Questura, che ha svolto "un accertamento puntuale ed approfondito, ormai irrevocabile, sulla concreta attuabilità della strategia della tensione".

Scrivono quei giudici:

"Negli ambienti dell'estrema destra neofascista, all'epoca dei fatti che qui interessano, l'unica formazione in grado di agire concretamente, di compiere attentati, era senz'altro quella di Ordine Nuovo, in particolare i gruppi attivi nel Veneto, tenuto conto della documentata virulenza dell'ideologia politica dei suoi aderenti e dei loro accertati programmi operativi, della effettiva esecuzione di azioni terroristiche nonché della disponibilità di veri e propri arsenali di armi, munizioni ed esplosivi"62.

Il ruolo di Carlo Maria Maggi all'interno di Ordine Nuovo, la militanza di Maurizio

<sup>61</sup> Ivi, p. 214

<sup>62</sup> La Corte rimanda alla Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, 1.12.2004, nel processo per l'attentato alla Questura di Milano di via Fatebenefratelli del 17 maggio 1973. Cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 217

Tramonte nelle file ordinoviste, le informazioni fornite sull'organizzazione al Centro di Controspionaggio di Padova e raccolte negli appunti del Maresciallo Felli, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito, rendono necessario ricostruire la storia dell'organizzazione terroristica a cui la Corte attribuisce una responsabilità in tutti gli eventi stragistici che hanno insanguinato il Paese dal 1969 in poi: Ordine Nuovo, analizzandone genesi e le caratteristiche, l'ideologia, la potenza di fuoco, i collegamenti nazionali e internazionali.

Per una ricostruzione della storia di Ordine Nuovo, la Corte d'Assise d'Appello di Milano si affida alla perizia del professor Aldo Giannuli nel processo celebrato a Milano a carico di Carlo Maria Maggi e altri per la strage di piazza Fontana, e alla consulenza tecnica resa per la Pubblica Accusa nel dibattimento di primo grado per piazza della Loggia, alle sue dichiarazioni dibattimentali oltre ovviamente alle imponenti produzioni documentali su cui la consulenza si è basata - provenienti da fonti ufficiali -, nonché le numerose sentenze di altri procedimenti passate in giudicato e gli elementi raccolti nel l'indagine bresciana.

Ordine Nuovo nasce agli inizi degli anni Cinquanta come una corrente interna al Movimento Sociale Italiano, e ha come modello di riferimento tanto quello nazista, quanto quello del legionario di Codreanu, quindi è caratterizzata da una cultura politica autonoma rispetto al Movimento Sociale. Sulle schede di ingresso per i militanti di Ordine nuovo - riferisce Vincenzo Vinciguerra - erano previste "la perizia nel maneggiare le armi", e una cultura "militaresca<sup>63</sup>".

Alla fine del 1956, dopo la sconfitta congressuale di Giorgio Almirante contro il moderato Arturo Michelini, Ordine Nuovo esce dall'Msi e dà vita a un Centro Studi. Gli scissionisti più rappresentativi portano i nomi di Pino Rauti, Clemente Graziani, Stefano Delle Chiaie, che nel 1959 si separerà fondando Avanguardia Nazionale Giovanile.

"A differenza degli altri gruppi della destra extraparlamentare, Ordine Nuovo si giova di una classe dirigente di estrazione sociale più elevata (giornalisti, giovani avvocati, studenti universitari), e dunque, della possibilità di stabilire più influenti relazioni. In questo modo il gruppo di dirigenti e fiancheggiatori (Guido Giannettini, Gino Ragno e lo stesso Rauti) riesce ad entrare in contatto con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito,

<sup>63</sup> La Corte procede a ricostruire la storia di Ordine Nuovo, richiamandosi all'esame del C.t., prof. Aldo Giannuli del 13 aprile 2010, a chiarimento della sua relazione del 20 luglio 2009; cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., pp. 216 e ss.

gen. Aloja, che li collega (fra il 1961 ed il 1964) col Sifar.

Anzi, con maggiore precisione, il prof. Giannuli qualifica il generale come "protettore" di Ordine Nuovo. Proprio in quegli anni, Aloja, cui i giovani dirigenti di Ordine Nuovo fanno conoscere le teorie dello Stato Maggiore francese sulla "Guerra Rivoluzionaria", costituisce una "Sezione Guerra Psicologica" all'interno dell'Ufficio Addestramento (sezione che poi diverrà "Nucleo guerra non ortodossa", affidato al magg. Adriano Magi Braschi, il cui nominativo è menzionato da Digilio in relazione alla riunione di Rovigo)<sup>64</sup>.

Le relazioni internazionali di Ordine Nuovo, allacciate a triangolo, in successione cronologica, con Spagna, Portogallo e Grecia - Stati a regime autoritario - prendono corpo nel 1962, quando l'organizzazione entra in rapporto, prima, con i Servizi segreti spagnoli, a Roma, per fornire informazioni sulla dissidenza antifascista spagnola, e poi con la Falange Armata spagnola.

Nel 1965, Rauti (insieme con altri dirigenti di Ordine Nuovo, fra cui Paolo Andriani, Armando Mortilla e Giulio Maceratini) prende parte al congresso costitutivo del Mouvement Nationalist de progrés" (MNP), una delle reti di collegamento dell'estrema destra europea.

Nello stesso periodo si costituisce, all'interno di Ordine Nuovo, il 'Centro studi e documentazione sulla Guerra Psicologica', affidato a Clemente Graziani (dopo Rauti, il dirigente più prestigioso del gruppo), il quale, nell'anno successivo, elabora uno studio sulla Il Guerra Controrivoluzionaria", con la proposta di organizzare una Il Legione Internazionale di Destra.

Teorie della guerra rivoluzionaria e cultura militare caratterizzano quindi il gruppo. Nuova linfa ad Ordine Nuovo, a questo punto, in quanto ha una sede, una rivista e risorse economiche, tanto che vengono fondati i gruppi milanese, torinese e veneto con un radicamento maggiore del movimento al Centro Nord, ma con diramazioni anche nel Mezzogiorno, a Napoli ed in Sicilia.

Spicca in tale contesto la figura di Carlo Maria Maggi come ispettore regionale del Triveneto.

Tra il '66 ed il '67 si incrinano le relazioni con la Spagna e prendono corpo le relazioni privilegiate col regime portoghese.

Nel '67 le relazioni col regime greco trovano una conferma sintomatica nella partecipazione di ben 58 militanti di Ordine Nuovo alla cd. "Pasqua dei colonnelli", il 21 aprile ad Atene, ove si tengono le riunioni della Gioventù Anticomunista" 65.

<sup>64</sup> Ivi, p. 217 e ss.

<sup>65</sup> Ubidem

La sentenza ritiene poi provati i rapporti tra Ordine Nuovo e Aginter Presse, una centrale eversiva internazionale<sup>66</sup> nascosta dietro un'agenzia di stampa. L'esistenza di questi rapporti è significativa non solo perché ne riferisce Tramonte in alcuni passi del suo dichiarato, ma per il loro significato "in termini eversivi e terroristici, tanto a livello ideologico, quanto a livello operativo"<sup>67</sup>.

La sentenza ripercorre quindi una serie di elementi probatori che a suo dire confermano l'esistenza di "solidi rapporti" tra Ordine Nuovo e Aginter Presse<sup>68</sup>.

L'agenzia Aginter Presse – con sede in un'anonima palazzina al numero 13 di Rua das Pracas a Lisbona – aveva legami con l'organizzazione fascista internazionale "Ordre e Tradition" e il suo braccio militare, l'O.A.C.I. (Organization d'Action contre le Communism International)<sup>69</sup>.

Il rapporto tra Ordine Nuovo e Aginter Presse è un rapporto complesso, perché è mantenuto dal segretario personale di Pino Rauti, Armando Mortilla, che era anche una fonte dei servizi, nome in codice "Aristo".

La fonte "Aristo", secondo Giannuli, "riferisce certo su Ordine Nuovo, perché era lui direttamente a fare quello su cui riferiva, sia pure parlandone in terza persona... le ha per quanto riguarda Ordine Nuovo e Aginter Presse perché è direttamente lui a svolgere questo ruolo... Quindi in realtà con Aristo noi assistiamo, più che ad un caso di un vero e proprio informatore, assistiamo al caso di una sorta di ufficiale di collegamento che svolge un ruolo di passaggio, di scambio informativo tra due Servizi segreti".

Risulta accertato che Aginter Presse, pur essendo ufficialmente un'agenzia di stampa, svolgeva al contempo, anche attività di raccolta informativa ed attività operativa, come reclutamento di mercenari ed esecuzione di "giochi sporchi" (dirty job) non praticabili direttamente in sedi istituzionali<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> L'Aginter Presse era ufficialmente un'agenzia di stampa di Lisbona operante dal 1962 al 1974. In realtà era principalmente un centro di reclutamento e addestramento per guerra non convenzionale

<sup>67</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 219

<sup>68</sup> lvi, .pp. 218 e ss.

<sup>69</sup> Ivi, p. 219; scrive la Corte, riportando le parole di Giannuli: "Per quanto concerne i rapporti di Aginter Presse con Ordre e Tradition, dall'esame della documentazione il prof. Giannuli qualifica la prima come "il cervello politico" della seconda che, invece, è una struttura politica di massa per iniziative politiche e, comunque, il famoso allegato 108 - ?? -parla spesso indifferentemente di Aginter Presse e di Ordre e Tradition. In altro documento Aginter Presse viene segnalata come regolarmente in contatto con le Confederazioni anticomuniste latino-americane e organica a questi ambienti" (Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 224

<sup>70</sup> La Corte sul punto rileva come ne parli in sede di chiarimenti il prof. Giannuli, allorquando, riferendosi al famoso Allegato 108, precisa che "in questo documento si dice esplicitamente che la Aginter Presse ha come scopo tre forme di azioni: l'azione pubblica

La figura di Armando Mortilla assume un ruolo centrale, secondo la Corte, fornisce una perfetta chiave di lettura dei rapporti tra i Servizi e le formazioni della destra eversiva, "emblematica - si legge - delle illecite coperture assicurate in quegli anni, anche dai Servizi Segreti civili, alle attività di tali formazioni".

#### Il sistema di interrelazioni

Un aspetto interessante della galassia delle organizzazioni neofasciste è il sistema di interrelazioni, caratterizzato da una assoluta permeabilità, e lo stesso Giannuli rileva: "la confluenza di militanti al contempo di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale e di formazioni minori nel gruppo La Fenice ed altresì, della confluenza sotto la comune denominazione di Ordine Nero - dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo - di militanti delle principali formazioni terroristiche, fra cui le S.A.M"<sup>71</sup>. La situazione bresciana è oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Corte, che sottolinea i collegamenti tra il gruppo "Comitato Bresciano di Riscossa Nazionale", a cui aderiscono personaggi locali come Marcello Mainardi, Kim Borromeo, e Benito De Canio – e il gruppo de "La Fenice",

"costola milanese di Ordine Nuovo, facente capo a Giancarlo Rognoni, personaggio strettamente legato a Carlo Maria Maggi, del quale condivideva l'ideologia stragista"<sup>72</sup>.

Oltre a una comune matrice ideologica, i due gruppi condividono la tipografia in cui vengono stampati i comunicati politici - una tipografia di Nave, nel bresciano. I legami tra Milano e Brescia sono oggetto anche delle dichiarazioni di Biagio Pitarresi, che ricorda l'assalto alla sezione del Partito Comunista Italiano – Gheda, in piazza Garibaldi a Brescia, nel corso del quale era stata arrestata Annamaria Cavagnoli, moglie di Giancarlo Rognoni, insieme a Nestore Crocesi<sup>73</sup>. I componenti di Riscossa, ricorda la Corte, confluiranno nel M.A.R., il Movimento Armato Rivoluzionario, guidato da Carlo Fumagalli, proprio grazie alla mediazione di Marcello Mainardi e dello stesso Fumagalli.

Nella ricostruzione della rete di relazioni tra le formazioni della destra neofascista è emblematico il curriculum di Silvio Ferrari:

"a soli ventun anni, Ferrari è già un esponente di primo piano dell'ambien-

e divulgativa, quella di controllo di informazioni e spionaggio e le azioni armate"., Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 222

<sup>71</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 225

<sup>72</sup> Ivi, p. 225

<sup>73</sup> Ibidem

te neofascista bresciano: aveva avuto legami con Anno zero e frequentazioni con il gruppo de La Fenice di Milano; Ferrari aveva conosciuto di persona Giancarlo Rognoni e Nico Azzi ed aveva diverse amicizie anche fra i sanbabilini. In effetti, i collegamenti con La Fenice avevano origine dagli stretti rapporti che lo stesso aveva con Marco De Amici e Luigi Pagliai, entrambi appartenenti al gruppo milanese. Indicativa del legame di Silvio Ferrari con La Fenice è, altresì la circostanza che egli abbia collaborato con la Cavagnoli in occasione del suo trasloco"<sup>74</sup>.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra Ordine Nuovo e Movimento Sociale Italiano, questi sono stati oscillanti fino al 12 aprile 1973, il "giovedì nero", quando si verifica una rottura e il partito espelle molti militanti di ordinovisti, anche appartenenti al gruppo guidato da Maggi, che viene sospeso a tempo indeterminato<sup>75</sup>.

La Corte si sofferma poi sulla situazione politica nel Msi in Veneto a partire dal 1973, e in particolare a Padova, dove l'ideologia ordinovista aveva una delle sue roccaforti ideologiche e operative<sup>76</sup>. "Il travaglio interno alla Federazione padovana è tratteggiato con chiarezza nell'appunto del 20 gennaio 1973 del Centro Cs di Padova e riportante le informazioni fornite dalla fonte "Tritone" al maresciallo Felli. Di particolare rilievo, anche per le implicazioni di cui si dirà in seguito con riguardo ai collegamenti fra le varie frange estremiste di destra, la focalizzazione del ruolo carismatico di Franco Freda nella formazione ideologica dei quadri giovanili del partito, attratti dalla sua ideologia filonazista, e nella creazione di un'ala dissenziente"<sup>77</sup>.

Del pari, la Corte ritiene significativo "l'irrigidimento delle posizioni più oltranziste a seguito dei provvedimenti adottati dai vertici nazionali, che intendevano rendere visibile all'esterno un'azione di "bonifica" all'interno del partito, prendendo le distanze da Ordine Nuovo (...), pur mantenendo nella sostanza un atteggiamento ambiguo verso gli stessi soggetti espulsi"<sup>78</sup>. Come riferito da Tramonte al maresciallo Felli, merita poi attenzione, ad avviso della Corte, "l'elaborazione negli ambienti ordinovisti veneti di un progetto finalizzato a propagandare Ordine Nuovo, in vista della liberazione dal carcere di Franco Freda, "ed assorbire le forze di destra che, pur nutrendo simpatie

<sup>74</sup> Ivi, p. 226

<sup>75</sup> Ibidem

<sup>76</sup> Ivi, pp. 226 e ss.

<sup>77</sup> Ivi, p. 227

<sup>78</sup> Si richiamano gli appunti della fonte "Tritone" del 16.6.73, 1.7.73, 19.7.73, allegati alle note 4790 del 16.6.73, 5198 del 1.7.73, 5683 del 19.7.73

per il movimento, sono rimaste in posizione di attesa proprio per la mancanza di un leader di risalto in campo nazionale"<sup>79</sup>; il progetto incontrava ostacoli nel processo in corso a Roma contro esponenti di spicco di Ordine Nuovo e nel paventato scioglimento del movimento. La prospettiva era, per alcuni militanti, quella di rientrare nel partito, per altri la riorganizzazione di gruppi già esistenti sotto forma di circoli culturali.

"L'avverarsi dell'infausto presagio - scrive la Corte - aveva gettato lo scompiglio fra gli ordinovisti, che evitavano di incontrarsi o erano addirittura spariti dalla circolazione, come il Maggi<sup>80</sup>.

Da un angolo visuale complessivo, che tenga conto, al contempo, delle caratteristiche territoriali e delle articolazioni delle sfere di impegno politico-eversivo, dalla propaganda alla formazione ed alla selezione degli adepti fino alle attività militaresche, emergono dagli atti, presenze di luoghi e di associazioni apparentemente neutre, ma di fatto tutte convergenti verso finalità eversive. E quindi, le librerie, ma come scuole di formazione (la Ezzellino di Padova, la casa editrice di Giovanni Ventura, le edizioni AR di Franco Freda, per esempio); le palestre, ma per le esercitazioni allo scontro di piazza (la Roican di Mestre, le palestre Fiamma, ecc.); i campi paramilitari. E non possono sfuggire i collegamenti, in questo contesto, con logge massoniche diverse dalla P2, come la loggia Pietro d'Abano e la loggia G. Washington".

Conclude quindi la Corte con una breve panoramica sui rapporti internazionali, in particolare rilevando la presenza, in Veneto e in Friuli, di diverse basi militari della Nato,

"che hanno costituito terreno fertile, oltre che paravento, per l'instaurarsi di stretti rapporti di collaborazione in chiave anticomunista fra esponenti della Destra radicale (si pensi, ad esempio, a Digilio, padre e figlio, a Soffiati) e la C.I.A. A conclusione di questo excursus risulta ancora più nitida l'alleanza di settori importanti delle Forze Armate, della Magistratura, dei Carabinieri, dei Servizi Segreti, civili e militari, con l'appoggio esterno della Loggia massonica P2 e di centrali eversive internazionali, tutti accomunati e cementati da un ferreo anticomunismo.

'Strategia della tensione' e 'anni di piombo' non sono, dunque, fantasiose

<sup>79</sup> Si veda l'appunto informativo del 27.9.1973, allegato alla nota n.7496 in pari data, richiamato in Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., a p. 227

<sup>80</sup> Si veda appunto informativo del 1.12.1973 allegato alla nota n. 9382 del 3.12.1973

invenzioni linguistiche, ma espressioni riassuntive e indicative di un periodo nel quale la democrazia in Italia corse rischi reali, della cui gravità anche questo processo è prova".

È in questo contesto storico e politico, in questo tessuto connettivo che si collocano i due imputati, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte.

4

# La posizione di Maurizio Tramonte e di Carlo Maria Maggi

Il Giudice del rinvio era chiamato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione a rivalutare la posizione dei due imputati alla luce delle valutazioni e dei principi di diritto enunciati.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano muove dalla posizione di Maurizio Tramonte, "Tritone", la fonte delle informazioni raccolte dal maresciallo Felli negli appunti provenienti dal Centro di Controspionaggio di Padova e inoltrati all'ufficio D del S.I.D. Si tratta delle cosiddette "veline", documenti non contestati quanto a provenienza, contenuto e datazione, che assumono una rilevanza probatoria determinante se letti alla luce delle altre acquisizioni processuali.

Tramonte veniva sentito per la prima volta su questi documenti dal giudice Zorzi, nel corso dell'istruttoria a carico di Marco Ballan, Luciano Bernardelli e altri. In quella sede l'imputato non poteva negare di essere un informatore del S.I.D., ma negava invece che il testo dell'appunto datato 6.7.1974 riflettesse le sue informazioni, e pur ammettendo di aver frequentato la casa di Giangastone Romani, negava di conoscere il nome di Carlo Maria Maggi. "Non a caso" - scrive la Corte - "Tramonte ha inizialmente tentato di prenderne le distanze, negando, davanti al giudice Zorzi, che lo sentiva come testimone<sup>81</sup>, di essere la fonte "Tritone". E non a caso, l'intero comportamento processuale dell'imputato risulta, in prosieguo, condizionato dalla necessità di fornire una spiegazione, in qualche misura compatibile con le proprie esigenze auto difensive, della conoscenza di quanto riferito e cristallizzato in quei documenti".

La Corte egue il percorso tracciato dalla Corte di Cassazione, e deve prima di tutto risolvere la questione relativa alla posizione di Maurizio Tramonte all'interno di Ordine Nuovo: un "informatore infiltrato" dagli stessi Servizi segreti, e

<sup>81</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 230

da questi telecomandato - e quindi non punibile, come riconosciuto dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia - o un semplice "estremista di destra traditore" 82 che forniva informazioni ai Servizi?

La Corte segue le indicazioni vincolanti dettate dalla sentenza della Cassazione, che ne segnano il percorso argomentativo:

- 1) l'esame del rapporto formale e sostanziale instaurato da Tramonte col S.I.D., per verificare l'esistenza, il contenuto e i limiti di eventuali ordini impartiti dai Servizi;
- 2) valutazione del ruolo svolto dall'imputato nella strage di piazza della Loggia alla luce:
- a) del contenuto degli appunti informativi redatti dal maresciallo Felli;
- b) delle dichiarazioni rese nelle varie fasi del procedimento e nel dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Milano per la strage di piazza Fontana;
- c) delle altre risultanze processuali;
- 3) verifica della ricorrenza in concreto dei presupposti della scriminante ravvisata dai giudici bresciani, secondo i canoni vincolanti fissati nella sentenza di annullamento:
- a) della rispondenza della condotta tenuta al fedele adempimento degli ordini ricevuti per tutto il tempo in cui si è protratta l'attività preparatoria ed esecutiva dell'attentato;
- b) del concreto adoperarsi dell'imputato in modo da "impedire il reato o farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici".

#### Il rapporto di Tramonte con il S.I.D.

Il rapporto dell'imputato con il Servizio di Informazioni della Difesa (S.I.D.) viene ricostruito in sentenza sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale. Secondo la ricostruzione della Corte, risulta dalla documentazione acquisita presso la sede romana del S.I.D. che Tramonte è stato reclutato il 3 ottobre 1973 dal Centro C.S. di Padova (su autorizzazione del generale Gianadelio Maletti) e iscritto a libro paga come "fiduciario a rendimento"83. Il maresciallo Felli ha spiegato, nel corso della sua escussione dibattimentale, che era la qualifica attribuita agli informatori a pagamento, la cui retribuzione mensile variava in funzione delle notizie riferite<sup>84</sup>. Sotto il profilo sostanziale la sentenza afferma come nessun

<sup>82</sup> lvi, pp. 230 e ss.

<sup>83</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 2 31

<sup>84</sup> Circostanza, questa, che, quanto a Tramonte, trova riscontro documentale nella scheda individuale della fonte Tritone, nella quale sono effettivamente riportati importi

dato processuale deponga per l'affidamento alla fonte "Tritone" di compiti operativi, e tanto meno l'imposizione di ordini, "risultando dalle note trasmesse dal Centro di Padova al Reparto D del S.I.D., al massimo, l'avvenuta sollecitazione della fonte medesima ad approfondire, su specifici temi, il tenore delle informazioni venute in suo possesso"85.

Secondo il maresciallo Felli, "Tritone" era un semplice informatore, e il suo ruolo "era quello di riferire le notizie apprese nell'ambiente politico della Destra extraparlamentare". Il contenuto degli appunti e le modalità dei contatti tra "Tritone" e il maresciallo Felli "destituiscono di fondamento l'ipotesi che "Tramonte" fosse destinatario di ordini precisi, sul cui adempimento fosse tenuto a riferire con cadenze e modalità prestabilite". Secondo la Corte, l'imputato era già un militante di Ordine Nuovo, circostanza che ne aveva favorito l'ingaggio: dal suo fascicolo personale e dalle dichiarazioni dibattimentali di Felli emerge che Tramonte, dopo una militanza nelle organizzazioni giovanili del Msi (Giovane Italia e Fronte della Gioventù), si era allineato alle posizioni di una fazione dissidente rispetto alla linea ufficiale del partito e nel 1973, pur senza rompere ufficialmente con il partito, si sarebbe avvicinato al gruppo di Ordine Nuovo di Rovigo<sup>86</sup>.

Ma sono gli stessi resoconti della fonte "Tritone" al maresciallo Felli a far emergere l'inserimento di Tramonte nell'area politica di estrema destra, "nonché la sua vicinanza all'ordinovista Fachini" E "veline" riferiscono di fatti direttamente conosciuti dalla fonte, secondo la Corte, come il ruolo carismatico di Franco Freda nella formazione ideologica dei quadri giovanili del partito e il suo legame con Fachini (Presidente del Fuan di Padova e consigliere comunale a Padova) - informazioni contenute nell'appunto 20 gennaio 1973 -; "l'irrigidimento delle posizioni più oltranziste a seguito dei provvedimenti adottati dai vertici nazionali del Msi, interessati a rendere visibile all'esterno l'attivazione di un piano di bonifica all'interno del partito, inclusivo di una presa di distanza da Ordine Nuovo [...] pur mantenendo, nella sostanza, un atteggiamento ambiguo verso gli stessi soggetti espulsi<sup>88</sup>; i particolari della fuga di Fachini a seguito della sua espulsione dal Msi; la composizione e la strutturazione di base di Avanguardia Nazionale in

diversi a seconda degli anni. Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 231

<sup>85</sup> Ivi, p. 232

<sup>86</sup> Ivi, p. 233

<sup>87</sup> Ibidem, con richiamo all'appunto del 20.1.1973 allegato alla nota del 22 gennaio 1973

<sup>88</sup> Ivi, p. 234, nota n.120: si vedano sul punto gli. appunti del 16.6.1973, 17.1973, 19.7.1973, allegati alle note 4790 del 16.6:73, 5198 del 1.7.73, 5683 del 19.7.73 e nota riservata dell'Ufficio Politico della Questura di Venezia in data 6.8.1973, allegata al verbale del 10.11.2009

'gruppi' e 'settori', con specificazione dei rapporti con Fachini''89; l'elaborazione, negli ambienti ordinovisti veneti, di un progetto finalizzato, in vista della scarcerazione di Freda, a propagandare Ordine Nuovo, "ed assorbire tutte quelle forze di destra che, pur nutrendo simpatie per il movimento, sono rimaste in posizione di attesa proprio per la mancanza di un leader di risalto in campo nazionale"90; la prospettiva per alcuni militanti che tale processo potesse essere ostacolato dal processo in corso a Roma contro Ordine Nuovo e il suo paventato scioglimento, e il conseguente rientro nel partito per alcuni, e per altri "la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili, collegati fra loro ma non centralizzati, capeggiati da elementi non compromessi politicamente"; lo scompiglio generato dallo scioglimento di Ordine Nuovo tra gli ordinovisti "che evitavano di incontrarsi o erano addirittura spariti dalla circolazione, come il Maggi"91.

Tramonte, anche dopo la collaborazione, "ha continuato a muoversi nel suo habitat naturale in totale autonomia, decidendo cosa fare, dove andare, chi incontrare"<sup>92</sup>.

Con queste motivazioni la Corte esclude che Tramonte avesse un ruolo da agente infiltrato del S.I.D.

"Egli era, a tutti gli effetti, un militante della destra radicale eversiva, che forniva informazioni ai Servizi, con un livello di attendibilità "3", ovvero - secondo le precisazioni del teste Felli - buono, ma necessitante di qualche riscontro"93.

Tramonte non era un "semplice spettatore della realtà in cui si muoveva", le risultanze processuali evidenziano come egli "abbia interagito con gli altri protagonisti all'interno di tale realtà, quanto meno agevolando, con la propria condotta, l'attuazione della strategia eversiva perseguita dalle frange estreme della Destra, nella cui ideologia si riconosceva"94.

Le ragioni di questa conclusione sono individuate nella presenza di Tramonte in momenti critici dell'attuazione di quella strategia – in parte da lui ammessa, e in parte deducibile "dalla delicatezza e dalla dovizia dei dettagli comunicati al Felli", come la sua presenza a riunioni ristrette in cui si trattava della messa a punto della strategia e della sua attuazione e alla consegna di alcune casse contenenti "verosimilmente armi", o all'incontro dei militanti della destra eversiva a Bellinzona. Per questo, secondo i giudici milanesi,

<sup>89</sup> Ivi, p. 234, si vedano gli appunti del 20.1.1973, cit. e del 27.9.1973, allegato alla nota n.7496 in pari data

<sup>90</sup> Si veda appunto del 27.9.1973

<sup>91</sup> Si veda appunto 1.12.1973, allegato alla nota n. 9382 del 3.12.1973

<sup>92</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 235

<sup>93</sup> Ibidem

<sup>94</sup> Ivi, p. 236

"non vi è compatibilità, sul piano logico, tra il ruolo di spettatore/ascoltatore, ritagliatosi dal Tramonte, e la sua presenza in momenti e luoghi in cui si assumevano o si attuavano decisioni di fondamentale importanza, che, per i rischi cui esponevano presupponevano in ciascun partecipe un elevato livello di affidabilità e di condivisione del progetto comune. Tanto meno si giustifica la presenza dell'imputato sul luogo dell'attentato, di cui le nuove acquisizioni dibattimentali danno prova" 55.

Il giudizio della Corte d'Assise d'Appello di Milano sul suo comportamento collaborativo è profondamente negativo: Tramonte ha mantenuto un comportamento omissivo e reticente, durante e dopo il suo rapporto collaborativo, modulando i suoi resoconti "in modo tale da dire senza danno". Egli stesso ha ammesso di avere ridimensionato le informazioni fornite a Felli e perfino di averne omesse alcune per cautelarsi. La Corte, sul punto, condivide le argomentazioni della prima Corte bresciana<sup>96</sup>, e alla serie di incongruenze individuate aggiunge le "informazioni a metà" relative ai due studenti universitari di Ferrara impegnati nell'organizzazione di una nuova formazione clandestina che raccoglieva ex ordinovisti, e della quale era stato invitato a fare parte.

Le circostanze taciute, e che ad avviso della Corte escludono ogni ragionevole dubbio sull'infedeltà della fonte "Tritone", sono due: la sua presenza alla riunione di Abano Terme e il suo contenuto; la sua presenza in piazza della Loggia il giorno dell'attentato<sup>97</sup>.

In conclusione Tramonte, per la Corte,

"risulta essere un informatore infedele che, coerentemente con la sua successiva linea difensiva, ha di fatto sfruttato l'occasione offertagli dai Ser-

<sup>95</sup> Ibidem

<sup>96</sup> Ivi, p. 237, in cui la Corte d'Assise d'Appello di Milano ricorda come la sentenza di primo grado riporta, del resto, una molteplicità di elementi dimostrativi del riduttivo réportage del Tramonte al Felli. Così: il non avere rivelato la sua presenza in occasione dei due episodi di scarico delle casse dai tir olandese e tedesco, il 16 ed il 23 giugno 1974; il non avere svelato l'identità del mestrino protagonista di tale ultimo episodio e la successiva introduzione della figura di Luigi (individuato dapprima in Zotto e quindi in Fiorenzo Zanchetta) proprio per evitarne l'identificazione, pur deponendo per la perfetta conoscenza del personaggio la minuziosa descrizione di ogni più piccolo particolare della vicenda in cui lo aveva collocato; l'avere taciuto la sua partecipazione alle riunioni del gruppo, specie a quella di Abano del 25 maggio 1974, poi recisamente negata in dibattimento con l'attribuzione a Romani dell' inverosimile ruolo di suo informatore su circostanze tanto gravi quanto riservate, malgrado le dichiarazioni contrarie di Zotto, Gerardini ed Affatigato

<sup>97</sup> Ivi, p. 239

vizi per garantirsi - con un'accorta calibratura delle informazioni fornite, ancorate a dati di realtà, ma mai tanto complete, precise e/o tempestive da potere seriamente nuocere alla causa e ai suoi sostenitori o comunque da imporre un serio attivarsi di apparati dello Stato non particolarmente motivati a contrastare l'azione eversiva di matrice fascista - una copertura alla sua perdurante, fattiva adesione al progetto eversivo che accomunava le frange estremiste della destra extraparlamentare, traendone benefici personali, anche economici"98.

#### Il narrato di Tramonte

La Corte rimanda alle sentenze della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello di Brescia per l'analisi delle dichiarazioni di Tramonte, soffermandosi su alcuni passaggi fondamentali, e costruendo un'analisi critica della sua attendibilità<sup>99</sup>.

Da questo punto di vista, rovesciando i precedenti giudizi delle corti bresciane, anche alla luce delle motivazioni della Corte di Cassazione, secondo la Corte d'Assise d'Appello di Milano, Tramonte "non merita l'etichetta di bugiardo matricolato", perché "le notizie al maresciallo Felli e trasfuse nelle veline sono intrinsecamente credibili ed in larga misura riscontrate da altre risultanze processuali" 100, e nell'affermare questo procede a una analitica disamina delle fonti, prime fra tutti le "veline" raccolte dal maresciallo Felli.

#### Gli appunti del maresciallo Felli

La Corte di Milano condivide il giudizio di attendibilità delle informazioni fornite dalla fonte "Tritone" al maresciallo Felli. La testimonianza di Felli conferma l'identità della fonte e l'esatta corrispondenza del contenuto degli appunti al suo narrato. Felli aveva raccontato che il suo compito era quello di raccogliere le notizie fornite dalla fonte e di farne un resoconto fedele non appena rientrato in ufficio (dattiloscrivendo gli appunti raccolti manualmente), da sottoporre all'esame del dirigente del Centro prima dell'invio alla sede di Roma.

L'attendibilità delle informazioni raccolte negli appunti è stata ritenuta costante nel corso di tutti i gradi di giudizio e gli appunti rappresentano una vera e propria "cronaca in tempo reale degli accadimenti, come tale indicati-

<sup>98</sup> Ibidem

<sup>99</sup> Ivi, p. 240

<sup>100</sup> Ibidem

va di immediatezza, spontaneità e autonomia del narrato"101.

È proprio la minuziosità e la quantità dei dati raccolti a convincere la Corte d'Assise di Brescia dell'intraneità di Tramonte all'organizzazione di cui racconta. Le notizie raccolte non potevano che provenire da una partecipazione diretta agli eventi che sono descritti nelle "veline", e da un individuo pienamente inserito nell'ambiente in cui i fatti sono stati collocati<sup>102</sup>.

Le notizie raccolte nelle "veline", da questo punto di vista, sono ampiamente riscontrate da numerosi elementi di prova, scrive la Corte, tra cui le dichiarazioni di diversi testimoni come Pietro Battiston, Marco Affatigato, Fabrizio Zani, Maurizio Zotto e Domenico Gerardini<sup>103</sup>. Inoltre, "lo stesso imputato non ha mai disconosciuto la veridicità di quanto riferito al maresciallo Felli".

Le informazioni fornite dalla fonte "Tritone" al Centro di Controspionaggio di Padova, "ancorché siano mute riguardo all'attentato del 28 maggio, contengono indicazioni non prive di significato e di potenzialità ricostruttive agli occhi di investigatori realmente protesi a fare luce su eventi tanto drammatici e destabilizzanti per l'assetto democratico del Paese"<sup>104</sup>.

Come vedremo, il loro sistematico occultamento sarà centrale nel meccanismo dei depistaggi.

# Le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e davanti alla Corte d'Assise di Milano. La figura di Alberto

La sentenza affronta la complessa questione dell'attendibilità di Maurizio Tramonte anche dal punto di vista della sua scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria. Questa scelta non è considerata una rottura con l'atteggiamento autodifensivo tenuto fino a quel momento, ma un suo logico sviluppo.

"Il cambiamento di rotta - si legge nella sentenza<sup>105</sup> -, infatti, è nient'altro che 1'adattamento - necessitato - al mutato quadro investigativo, sempre al fine di uscire indenne da una situazione che rischiava di precipitare da un momento all'altro. Da un lato, infatti, il disvelamento dell'identità della fonte "Tritone" inchiodava Tramonte al contenuto delle veline; dall'altro, il cap. Giraudo mostrava di non credere che questo esaurisse il patrimonio

<sup>101</sup> lvi, p. 242

<sup>102</sup> Ibidem

<sup>103</sup> Ivi, p. 243

<sup>104</sup> Ivi, p. 244

<sup>105</sup> Ibidem

di conoscenze in suo possesso, per giunta in un momento in cui si stavano compulsando altre importanti fonti informative appartenenti allo stesso ambiente in cui l'imputato sosteneva di essere stato infiltrato dal S.I.D.".

La Corte ritiene che Tramonte sapesse già nel 1995 della collaborazione di Carlo Digilio e Martino Siciliano, come del resto da lui stesso confermato in sede dibattimentale e che la notizia lo avesse preoccupato per le insidie che recava con sé. Dunque,

"l'avvio dei contatti col cap. Giraudo che offre a Tramonte la possibilità di una via di fuga: riferire tutto quanto a sua conoscenza sulla strage di Brescia, fino ad ammettere la propria diretta partecipazione alla fase preparatoria dell'attentato e nel contempo modellare sulla falsariga del rapporto col Controspionaggio di Padova una forma di collaborazione, parallela e più adeguata, con i Servizi segreti civili, che fungesse da garanzia di impunità rispetto a qualsiasi ipotesi accusatoria formulabile a suo carico. Così giocando d'anticipo, Tramonte ha inteso perseguire un duplice obiettivo: prevenire il pericolo - sempre più concreto - di rivelazioni altrui che, colmando i vuoti informativi dei suoi resoconti a Felli, potessero svelare il suo coinvolgimento nelle vicende narrate, e precostituirsi il salvacondotto di una collaborazione con i Servizi civili (modulata su quella, reale, col S.I.D., ma più confacente alle esigenze difensive del momento), che lo ponesse al riparo da iniziative penali a suo carico, garantendogli l'impunità assoluta rispetto a qualsiasi ipotesi accusatoria" 106.

La Corte, sulle dichiarazioni confessorie di Tramonte, è consapevole che le stesse "contengono notizie inverosimili o addirittura contraddette da altre risultanze processuali. Rinunciare, per questo, a sceverare il vero dal falso significherebbe tuttavia, accettare, acriticamente, una strategia difensiva che appare, ictu oculi protesa a fuorviare dall'asse portante del ragionamento probatorio proprio attraverso la commistione di circostanze vere e circostanze false"<sup>107</sup>.

In questa disamina, la Corte riconosce l'attendibilità di quelle parti delle dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte tra il 1995 ed il 2002 che coincidono o sono comunque coerenti, innanzi tutto, col contenuto delle "veline" di Felli, e smonta una volta per tutte i presunti difetti genetici della sua scelta collaborativa: il presunto desiderio di ottenere aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente coinvolto (si trovava in custodia cautelare), e il fatto che la sua

<sup>106</sup> Ivi, p. 246

<sup>107</sup> Ibidem

collaborazione si sarebbe sviluppata in un "condizionante meccanismo di acquisizione, significativamente analogo a quello che ebbe a caratterizzare il narrato di Digilio"<sup>108</sup> da parte del capitano Giraudo.

La prima affermazione poggia su un presupposto errato: Tramonte ha avviato la sua collaborazione nel giugno 1995, circa un anno prima del suo ingresso in carcere (viene arrestato per la prima volta nel maggio 1996, dalla Guardia di Finanza). Non è il carcere che può averlo posto in quella condizione di debolezza che, secondo i giudici bresciani, lo avrebbe condizionato nel suo rapporto con il capitano Giraudo. Tramonte, infatti, cessa la sua collaborazione nel dicembre 2001, dopo ben sei anni durante i quali non risulta che abbia mai beneficiato di alcun alleggerimento della sua posizione nei processi a suo carico.

Sulla seconda argomentazione, il "condizionante meccanismo di acquisizione" delle notizie, la Corte la considera sfornita di alcun fondamento. Le emergenze processuali non fanno emergere dubbi (o sospetti) sulla correttezza del capitano Giraudo nello svolgimento delle indagini, né vi è traccia di una "circuitazione" delle notizie. Anche la presunta dipendenza da sostanze stupefacenti viene valutata come irrilevante nella sua collaborazione, si tratta di un uso strumentale della sua asserita dipendenza, come confermato dalla testimonianza di Vincenzo Arrigo, suo compagno di detenzione, che riferisce alla Corte milanese di avere saputo da Tramonte che questi aveva ritrattato con la scusa di essere stato sotto l'effetto di stupefacenti nel momento in cui le aveva rese<sup>109</sup>. La ritrattazione delle sue dichiarazioni, del resto, è un passaggio cruciale nel percorso collaborativo di Tramonte.

La Corte milanese esclude la prova di "un abuso tanto consistente da incidere sulla capacità di discernimento e sulla struttura di personalità dello stesso, inducendo un suo stato di pseudo circonvenibilità"<sup>110</sup>.

Esclusa questa circostanza, esclusa l'ipotizzata strumentalità del suo atteggiamento collaborativo, la Corte conclude affermando che ogni interrogativo sulle

<sup>108</sup> Ivi, p. 248, con richiamo a Corte d'Asssise d'Appello di Brescia, sentenza, cit., p. 320 109 Si veda Vincenzo Arrigo, verbale 23.6.2015; la Corte riporta il passaggio della testimonianza di Arrigo rilevante sul punto: Così si esprime il teste nel corso dell'esame dibattimentale del 23.6.2015: "È venuto fuori, si stava parlando, ho detto <ma perché hai smesso di collaborare?> e mi fa <Perché temevo per la mia famiglia così e così>. <E che cosa gli hai detto al dottor Piantoni?>. <Gli ho detto che ho collaborato perché ero pieno di cocaina e non sapevo neanche quello che dicevo> (ib. fg. 46); " ... lui mi disse così, mi disse:< lo ho ritrattato e ho preso quella scusa che ero pieno di cocaina, tanto ormai mia moglie e mia figlia erano qua> (ib., fg. 48); " <lo è quello che volevo (N.d.R.: il ricongiungimento con moglie e figlia) > - mi ha detto - <e poi ho preso la scusa che ero ancora sotto effetto di cocaina, che mi mancava la cocaina, che non stavo bene >" (pp. 91-92 del verbale)

<sup>110</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 252

ragioni che avrebbero indotto Tramonte a un falso racconto per lui compromettente, per poi tentare di neutralizzarlo con l'ulteriore invenzione di una scriminante – nello specifico rappresentata dalla sua collaborazione con Alberto – poi smentita, rischia di restare irrisolto se si aderisce alla prospettazione della Corte d'Assise di Brescia<sup>111</sup>. Più lineare è invece

"la lettura dell'atteggiamento pseudo-collaborativo dato da tutti gli appellanti, in coerenza con lo specifico contesto in cui questo si colloca e di cui si è fin qui detto. Tramonte, stretto fra le risultanze delle veline ed il persistente interesse degli inquirenti a fare luce sull'attività eversiva di cui era in esse traccia, allarmato dalle brecce che andavano aprendosi nel muro di omertà che 1'aveva tenuto al sicuro per oltre vent'anni, da persona accorta quale sicuramente era ed è, si è reso conto dell'insostenibilità e rischiosità del suo silenzio. Raccontare tutto era l'unica via, ma, non avendo, egli, mai maturato una vera e propria scelta collaborativa - come dimostra la successiva ritrattazione - ha ritenuto bene di precostituirsi uno scudo protettivo. Da qui l'invenzione di Alberto e, a seguire, l'ulteriore menzognera individuazione di quest'ultimo, nel Di Stasio; espedienti funzionali non alla tenuta di un racconto altrettanto inveritiero, quanto all'esigenza di uscire indenne da una situazione reale in cui era pesantemente coinvolto"<sup>112</sup>.

#### La ritrattazione

Uno snodo centrale della collaborazione di Maurizio Tramonte è la sua ritrattazione. In una memoria depositata il 24 maggio 2002, l'imputato ritrattava le sue precedenti dichiarazioni.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano giudica inattendibile questo cambio di atteggiamento, per la tempistica e per il suo contenuto. Il memoriale che contiene la ritrattazione segue di un giorno il confronto del 23 maggio 2002 tra Tramonte e Lelio Di Stasio, l'uomo da lui individuato come "Alberto", nel corso del quale l'imputato aveva ammesso che era un personaggio frutto di una sua invenzione. La figura di Alberto - uomo dei Servizi a cui Tramonte avrebbe fornito informazioni parallelamente a quelle offerte al maresciallo Felli - serviva a Tramonte come un salvacondotto: venuto meno<sup>113</sup> non gli è rimasta altra alternativa se

<sup>111</sup> lvi, p. 256

<sup>112</sup> Ivi, p. 257

<sup>113</sup> Ivi, p. 257

non quella di ritrattare tutte le sue dichiarazioni precedenti. Nel memoriale, poi, Tramonte non spiega perché avrebbe mentito per anni agli inquirenti, né perché, dopo essersi inventato il personaggio di "Alberto", resistendo per ventuno interrogatori fino al momento del confronto, si sia improvvisamente deciso a ritrattare ogni sua dichiarazione<sup>114</sup>.

La Corte condivide il giudizio di completa inaffidabilità della ritrattazione espresso dalla Corte di Cassazione in sede di procedimento cautelare.

Il discorso è analogo per le sue dichiarazioni dibattimentali.

Nel corso del dibattimento di primo grado, Tramonte ha reso un lunghissimo esame, durato dieci udienze, in cui da un lato ha ribadito la veridicità delle informazioni trasfuse negli appunti di Felli e, dall'altro, la falsità delle dichiarazioni rese dal 1995 al dicembre 2001, incluse quelle rese davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana. Questo cambio di atteggiamento, per la Corte, non è idoneo a neutralizzare le precedenti dichiarazioni, scalfendone la portata autoaccusatoria ed eteroaccusatoria,

"se è vero, infatti, che l'inattendibilità della ritrattazione non comporta automaticamente un giudizio opposto riguardo alle dichiarazioni che ne hanno costituito oggetto, è innegabile che, nello specifico, il memoriale e le successive dichiarazioni dibattimentali, oltre a presentare innumerevoli incongruenze intrinseche, si pongono, al contrario di quelle precedenti, in patente contrasto con altre risultanze processuali e soprattutto con gli appunti del maresciallo Felli - fonte probatoria incontestata -, del cui contenuto non sempre forniscono una spiegazione logica e plausibile"115.

I giudici milanesi prendono in considerazione tre profili per giungere a questa conclusione. L'imputato non ha ritrattato per un presa di coscienza, ma per la necessità di difendersi dalle conseguenze delle sue dichiarazioni, e le dichiarazioni dibattimentali del 2010 sono intrinsecamente incoerenti: l'affermazione di

<sup>114</sup> Ivi, pp. 257 e segg. Sulla ritrattazione di Tramonte si era espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1789 del 6 novembre 2003, nel corso della fase cautelare, che aveva formulato un giudizio in ordine alla assoluta inattendibilità della ritrattazione di Tramonte del 24 maggio 2002, in quanto "<estremamente generica, improvvisa e tardiva>; sorretta da <giustificazioni incomprensibili e illogiche>; <anomala> nelle modalità, perché <affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il Tramonte è stato sottoposto, costui spiegasse per filo e per segno le ragioni del suo ripensamento>; parziale, in quanto lascia intatti alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la fonte <Tritone> utilizzata dai Servizi segreti e confermata nei contenuti delle relative note; non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità"

<sup>115</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 261

non avere mai fatto parte di Ordine Nuovo e di avere addirittura un'avversione per la destra extraparlamentare; l'inverosimiglianza dell'essere stato messo a conoscenza di notizie riservate sulla struttura e sull'attività dell'organizzazione terroristica di cui si era rifiutato di fare parte; l'inverosimiglianza del resoconto dettagliato che Giangastone Romani - personaggio di notevole caratura politica - gli avrebbe fatto sulla riunione del 25 maggio 1974.

Ma soprattutto una pluralità di elementi contraddice<sup>116</sup> la fondatezza di gran parte delle ultime dichiarazioni e riscontra, invece, la versione ritrattata<sup>117</sup>.

Basti pensare alla negazione di fare parte di Ordine Nuovo: smentita da diversi testimoni ma, soprattutto, dagli appunti informativi del maresciallo Felli,

"il cui contenuto - talmente ricco di dettagli da presupporre necessariamente una conoscenza diretta di persone e fatti - è pressoché interamente incentrato sull'attività, l'ideologia, i progetti, i proclami, le scelte, le decisioni, i collegamenti politici di Maggi. Non solo, ma - come si illustrerà a breve - dagli appunti allegati alle note n. 5519 del 3.8.1974 e n. 5580 del 8.8.1974 emerge con chiarezza l'effettiva partecipazione della fonte Tritone al raduno di Bellinzona e la prevista partecipazione dello stesso all'incontro riservato con Pino Rauti (programmato per il successivo 10 agosto), l'uno e l'altro vertenti su temi di estrema rilevanza per l'assetto organizzativo ed operativo della nuova formazione terroristica, inglobante gli ex ordinovisti"118.

Tramonte, sin dalle prime dichiarazioni rese il 14.7.1995, ha ammesso, davanti al R.O.S. di Roma, e confermato davanti alla Corte d'Assise di Milano di avere partecipato ad una pluralità di riunioni in casa di Giangastone Romani, nelle quali Maggi illustrava le proprie teorie eversive e i loro sviluppi sul piano operativo, senza mai fornire una versione diversa nei sei anni successivi.

In particolare, Tramonte ha riconosciuto di essere stato presente alla riunione di Abano Terme del 25 maggio 1974 a casa di Giangastone Romani, nella quale si erano messi a punto i dettagli operativi dell'attentato di piazza della Loggia. Queste dichiarazioni- come si è già detto - seppure confermate davanti alla Corte d'Assise di Milano nel corso del processo per piazza Fontana, sono state ritrattate nel dibattimento di Brescia, con l'indicazione di Romani quale fonte delle notizie riportate nell'appunto del 6 luglio 1974. Una versione che la stessa Corte bresciana ha ritenuto non credibile, fornendo in merito "una logica ed

<sup>116</sup> Ivi, p. 262

<sup>117</sup> Ivi, p. 263

<sup>118</sup> Ivi, p. 265

esaustiva motivazione, pienamente condivisa da questa Corte" 119.

La smentita di una partecipazione a quella riunione è contraddetta dalle testimonianze di un amico di Tramonte, Maurizio Zotto, e di un altro compagno di detenzione, Domenico Gerardini, a cui si aggiungono le nuove acquisizioni istruttorie davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che vanno nell'identica direzione<sup>120</sup>.

E così,

"il teste Arrigo ha dichiarato di avere appreso dal Tramonte che aveva partecipato a delle riunioni di Ordine Nuovo, in cui era presente anche Maggi, sulle quali poi riferiva ai Servizi segreti, specificando che lavorava per questi ultimi sotto il nome di Tritone<sup>121</sup>.

Lo stesso teste, su contestazione del difensore di parte civile, avv. Menini, ha poi confermato quanto dichiarato in sede di s.i.t., il 25 marzo 2004, ovvero: "In occasione dei nostri colloqui Tramonte mi aveva riferito che aveva preso parte a delle riunioni nel corso delle quali il dottor Carlo Maria Maggi e Erfo Zorzi (sic) avevano parlato della necessità di realizzare determinati attentati", facendo riferimento sia alla strage di Milano che a quella di Brescia"122.

La Corte conclude affermando la preminenza delle dichiarazioni a carattere confessorio, cioè tutte le dichiarazioni precedenti alla ritrattazione, in cui l'imputato ha ammesso il proprio coinvolgimento nell'attività preparatoria della strage, "ancorché sotto l'ombrello protettivo della figura di "Alberto<sup>123</sup> non può che concludersi, pertanto, per la valenza probatoria contra se delle dichiarazioni rese da Tramonte in ordine alla sua partecipazione agli incontri prodromici alla progettazione dell'attentato ed in particolare alla riunione di Abano, nella quale vennero definiti i particolari esecutivi dell'azione delittuosa"<sup>124</sup>.

## Gli appunti del Centro di Controspionaggio di Padova

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano ripercorre la produzione

<sup>119</sup> Ibidem

<sup>120</sup> Ivi, p. 266,

<sup>121</sup> lvi, p. 266, in cui richiama l'escussione del teste Arrigo del 23.6.2015, cit., pp. 68-69

<sup>122</sup> Ibidem

<sup>123</sup> Ivi, p. 269

<sup>124</sup> Ibidem

informativa della fonte "Tritone", in particolare gli appunti in cui sono raccolte le informazioni rilevanti nella ricostruzione della vicenda di piazza della Loggia.

Gli appunti passati in rassegna sono quello del 26 gennaio 1974, allegato alla nota n.622 del 28 gennaio 1974; quelli del 23 maggio e dell'8 luglio, quelli allegati alle note nn. 5120 del 16 luglio e 5519 del 3 agosto e 5580 dell'8 agosto.

Gli appunti sono delle vere e proprie "cronache in tempo reale" che hanno consentito di ricostruire da un lato il contesto politico e operativo in cui si muovevano gli imputati e l'organizzazione di cui facevano parte, e i giorni precedenti e immediatamente successivi alla strage; dall'altro l'attività di depistaggio che, proprio da quegli appunti, e dal carteggio tra le sedi centrali e periferiche del S.I.D., emerge in tutta la sua insidiosa precisione.

#### L'appunto allegato alla nota n.622 del 28.1.1974

L'appunto segue le informazioni fornite dalla fonte "Tritone" nel suo omologo del 1 dicembre 1973 e contenute nella nota n.9382 del successivo 3 dicembre, in cui si descriveva il disorientamento dei militanti dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, e racconta invece del superamento di quel disorientamento e l'avvio di un progetto di riorganizzazione in gruppo degli ex ordinovisti.

Nell'appunto vengono descritti l'assetto organizzativo della struttura destinata a operare in clandestinità e un'articolazione in nuclei locali nelle principali città italiane (composti da "accoliti fidati e disposti a tutto"); un termine di sei mesi per la realizzazione di questo processo (dal 15 dicembre 1973 al 15 giugno 1974), ma soprattutto l'individuazione di due città lombarde (Milano, e forse Bergamo) in cui concentrare il massimo impegno dell'organizzazione e il proposito di "sfruttare qualsiasi situazione nazionale ed internazionale per portare la sua voce ad ogni livello".

## L'appunto del 23 maggio 1974, allegato alla nota del 25 maggio

Per la sua centralità nella ricostruzione dei fatti, e per il suo contenuto è opportuno riportare integralmente il testo di questo appunto.



#### CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

#### Sezione Seconda

1) La fonte è stata contattata da uno studente dell'università di Ferrara, che insieme ad altri ex militanti di "Ordine Nuovo" è impegnato a ricostituire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra.

L'incontro è avvenuto nella abitazione del fiduciario la sera del 20 5 1974.

Lo studente era solo e viaggiava a bordo di autovettura FIAT 500 della quelle la fonte non ha potuto rilevare il numero di targa (era notte e la vettura era stata parcheggiata ad una certa distanza).

- 2) Lo studente ha proposto al fiduciario di entrare nel movimento spiegandogli sommariamente che la organizzazione clandestina:
  - è già presente ed operante in alcune città del settentrione,
  - verrà presto attivata anche a Padova dove a breve scadenza si annuncerà con volantini che:
  - attaccheranno duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e la sua vita privata;
  - formuleranno minacce contro lo stesso magistrato per indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a danno dell'estrema destra (dal caso Freda alla Rosa dei venti);
    - spiegheranno gli scopi politici che l'organizzazione si propone, e cioè:
  - a) difendere anche con interventi diretti ed azioni violente le persone di estrema destra ingiustamente perseguitate per la loro attività politica;
  - b) abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alla sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi".
- 3) Il fiduciario ha fatto osservare all'interlocutore di non potersi impegnare a collaborare senza essere messo prima in condizioni di sapere con chi ha a che fare.

Lo studente, tuttavia, non ha voluto qualificarsi, ed ha motivato il suo riserbo precisando che:

- l'organizzazione per mantenere la più stretta clandestinità si è strutturata in gruppi ristrettissimi, (quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro;
  - gli appartenenti ad un gruppo non conoscono quelli degli altri;
- lo statuto del movimento prevede che chiunque riveli ad estranei notizie di carattere riservato venga "fatto fuori".
- 4) Nel corso della conversazione la fonte ha chiesto allo studente se l'organizzazione in argomento sia implicata negli attentati attribuiti ultimamente all'estrema destra.

L'interrogato ha risposto con un sorriso enigmatico, precisando al fiduciario che potrà saperne qualcosa di più se darà la prova di fidatezza e di coraggio impegnandosi ad diffondere i volantini menzionati al paragrafo due, con le seguenti modalità:


- depositare i volantini chiusi in busta in cassette postali di Padova e Vicenza;
- avvisare poi telefonicamente i comandi dei Carabinieri delle due città.

Il fiduciario non ha risposto né sì né no, ribadendo che prima di assumersi un impegno preciso vuole sapere con chi ha a che fare.

5) Nonostante l'evasiva risposta del fiduciario l'interlocutore l'ha informato che si rifarà vivo per portargli i volantini in argomento entro una quindicina di giorni".

Gli appunti della fonte "Tritone" in questo processo hanno avuto una duplice valenza: da un lato le informazioni raccolte dal maresciallo Felli hanno consentito di ricostruire alcune fasi precedenti e successive alla strage, dall'altro gli appunti che ne hanno accompagnato la trasmissione tra Padova e Roma hanno rivelato l'anatomia del depistaggio. In questo processo è emersa la prova documentale di un depistaggio in tempo reale delle indagini sulla strage di piazza della Loggia. L'appunto del 23 maggio 1974 è valorizzato dalla sentenza per il suo contenuto, ma anche perché è uno di quelli la cui trasmissione tra Padova e Roma ha fornito elementi utili a smascherare deviazioni e occultamenti nel corso delle indagini, realizzati dai vertici dei Servizi di sicurezza.

L'appunto viene infatti trasmesso dal maggiore Bottallo - responsabile del Centro C.s. di Padova - al generale Gianadelio Maletti – capo dell'Ufficio D. del S.I.D. - con una nota manoscritta di accompagnamento:



"Sig. Generale, unisco un appunto 'informale' su argomento oggetto di conversazione.

Ritengo che, volendo proseguire nell'azione in maniera incisiva, esista la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o, probabilmente, due dei 'gruppi' citati".

La nota del generale Maletti in calce alla lettera accompagnatoria del maggiore Bottallo, è inequivocabile in ordine alla valutazione di attendibilità del contenuto di quell'appunto: "Dire con mia lettera s.n. che proceda senz'altro" Come nota la Corte, le informazioni raccolte e il fatto che nella nota di accompagnamento si facesse un esplicito riferimento a Ordine Nero, avrebbero allarmato chiunque<sup>125</sup>.

Secondo l'appunto, l'organizzazione clandestina "è già presente ed operante in alcune città del Settentrione", e che "verrà presto attivata anche a Padova" ed è strutturata in cellule di dimensioni ridotte.

"Ordine Nero, a quella data, aveva già mostrato la sua piena capacità operativa, rivendicando, in soli due mesi - dal 13 marzo al 10 maggio 1974 - ben otto attentati in diverse città, in massima parte del Nord" 126.

<sup>125</sup> lvi, p. 273

<sup>126</sup> La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, cita in nota a p. 274 la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 8.6.1987, dalla quale risulta la seguente cronologia degli attentati attribuiti ad Ordine Nero:

<sup>1) 13.3.1974,</sup> Milano (sede Corriere della Sera)

<sup>2) 15.3.1974,</sup> Milano (Liceo Scientifico Vittorio Veneto)

<sup>3) 23.4.1974,</sup> Milano (sede Esattoria Comunale)

<sup>4) 23.4.1974,</sup> Lecco (sede Federazione P.S.I.)

<sup>5) 23.4.1974,</sup> Moiano (Casa del Popolo)

<sup>6) 10.5.1974,</sup> Milano (sede dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia)

<sup>7) 10,5.1974,</sup> Ancona (sede Esattoria Comunale)

<sup>8) 10.5.1974,</sup> Bologna (edificio privato di via Arnaud, erroneamente ritenuto sede dell'Oleificio Chiari & Forti).

Il nome "Ordine Nero", del resto, era già comparso in un altro documento: il volantino di rivendicazione della strage di piazza della Loggia:

CI SIAMO ASSUNTI NON A CASO LA PATERNITA

della STRAGE DI BRESCIA- CONCIO VOGLIAMO DIMOSTRARE
AI NOSTRI AUVERSARICO ME LE FORZE NAZIONAL-RIVOLUZIONA
RIE SANNO AGIRE AL DI FUCRI DELLA LEGALITÀ IN CUIZI HA POSTO
IL SISTEMA-IL NOSTRO FINEULTINO E QUELLO DI SOUVERTIRE VORDINAMEN
TO DELLO STATO, DICINTEGRARE IL SISTEMA BORGHESE E DAR VITA

AD UNA RISTRUTTI RAZIONE IDEALE DELLA NOSTA SOCIETA
"ANNO ZERDO HA PERSO IL FROTRIO E ROMO DI STAMPA HA NON LA
VOGNIA DI LOTTARE MOLTA CENI E è CONFLUITA IN "ANNO ZERO
CRASIAMO UNA VERNI ISLANZA ADILNE CHE SAPRA COL PIRE
AL MORENTO OPPORTUNO- MABRIA MO ABBANDONATO COMI TAURA
E DUBBIO DIETRO DI DUI- VENDI CHERE MO NOL, IN PRIOLA
PERSONA, I SOPREBI CONTRO I CAMERRII INGIPATAMENTE INCRIMINATI: DA FREDA A GERCIAMI, A MUTI, FALICA, MASSAGRANDE-NO M
SIAMO PIÙ UN'ESIGUA MI NORANZA BENSI UNA FORZA MARCIAUTE

CHE FA'ANCOR PROTRID IL MOTIO:

« IL NOSTRO CNORE SI CHIAMA TEDELLA

« ANNO ZERO»

SEZ-"CZCURRIAME"

"Ci siamo assunti non a caso la paternità della strage di Brescia - con ciò vogliamo dimostrare ai nostri avversari - come le forze nazional-rivoluzionarie sanno agire al di fuori della legalità in cui ci ha posto il sistema il nostro fine ultimo è quello di sovvertire l'ordinamento dello Stato; disintegrare il sistema borghese e dar vita ad una ristrutturazione ideale della nostra società. Anno Zero ha perso il proprio organo di stampa ma non la voglia di lottare - molta gente è confluita in 'Anno Zero'. Ora siamo una vera organizzazione che saprà colpire al momento opportuno. Abbiamo abbandonato ogni paura e dubbio dietro di noi. Vendicheremo noi; in prima persona, i soprusi contro i camerati ingiustamente incriminati: da Preda a Graziani a Mutti, Falica, Massagrande. Non siamo più un'esigua minoranza bensì una forza marciante che fa ancor proprio il motto: «il nostro onore si chiama fedeltà»».

Firmato «Ordine Nero» Sez. C.z. Codreanu e «Anno Zero»

Il volantino di rivendicazione della strage firmato da Ordine Nero non è mai stato smentito.

Ed è significativo, perché nel corso del processo è stato ricostruito un mo-

dus operandi molto rigido del gruppo che rivendicava i soli attentati effettivamente compiuti<sup>127</sup>. È ciò che è accaduto nel caso della strage del treno Italicus del 4 agosto 1974, per cui era pervenuta una rivendicazione da parte di Ordine Nero.

Come riferito nell'appunto 8 agosto 1974 del Centro Cs di Padova, l'organizzazione si mosse immediatamente per scrivere una smentita di quella rivendicazione, con la stessa macchina da scrivere utilizzata dal gruppo per le precedenti rivendicazioni, perché non vi fossero dubbi circa la sua provenienza. Smentita che, per la rivendicazione di piazza della Loggia, non è mai arrivata. Rileva la Corte, poi, le analogie tra gli obiettivi politici dell'organizzazione clandestina dell'appunto del 23 maggio 1974 ("difendere, anche con interventi diretti ed azioni violente, le persone di estrema destra ingiustamente perseguite per la loro attività politica; abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari e soprattutto ai 'rossi'") e il contenuto del volantino di rivendicazione.

Un'ultima suggestiva assonanza è quella tra la prova di coraggio chiesta dallo studente di Ferrara alla fonte "Tritone" - "depositare i volantini chiusi in busta, in cassette postali a Padova e Vicenza; avvisare poi telefonicamente i comandi dei Carabinieri delle due città" - e le modalità di rivendicazione della strage: il volantino fu infatti ritrovato nella cassetta postale di un ignaro ragioniere di Vicenza.

## L'appunto allegato alla nota n.4873 del 8.7.1974

L'appunto del Centro Cs di Padova del 6 luglio 1974, e la sua nota accompagnatoria datata 8 luglio sono un elemento di rilevanza straordinaria, per il loro contenuto, e perché rivelano quali fossero le informazioni nelle mani del S.I.D. poche settimane dopo la strage del 28 maggio 1974.

1. "La sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato – insieme ad altri due camerati della zona di Venezia – ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di quest'ultimo"

La riunione di Abano del 25 maggio 1974, raccontata dalla fonte "Tritone", ha ovviamente assunto un ruolo centrale nella ricostruzione della preparazione della strage, per la prossimità temporale all'eccidio e per i suoi contenuti. La natura eversiva di quella riunione, per la Corte, "è del tutto evidente" 128.

<sup>127</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 275

<sup>128</sup> Ivi, p. 279

Secondo l'appunto è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra, strutturata su due livelli, uno clandestino con un numero ristretto di fedelissimi, e uno palese orbitante attorno a circoli culturali ispirati dalla stessa ideologia; la denominazione con cui avrebbe operato sul terreno dell'eversione sarebbe quella di "ORDINE NERO", la stessa indicata dalla fonte "Tritone" per la struttura clandestina riferita dallo studente di Ferrara, ma soprattutto la stessa che firma il volantino di rivendicazione della strage. L'appunto fornisce informazioni relative anche ai giorni seguenti il 28 maggio.

#### OTHUNGA

6 Luglio 1974

- 1. La sera del 25 maggio u.s., il Dott. Carlo Maria MAGGI di Mustre si è recato - insieme ad altri due camerati della zona di Venezia - ad Abano Termo per incontrarsi con ROMANI Sian Gastone, nell'abitazione di quest'ulti mo:
- 2. MAGGI a ROBANI:
  - cono legati da strotta anicizia;
  - harmo militato entrembi nel disciolto "ORDING NUOVO";
  - verso il 1970 erano rientrati nel MSI, ma poit
    - . MAGGI no è uscito miovamente nel 1972;

      NOVAIT ha assunto un atteggiamento critico nei con
      fronti del partito o pur rimamendo ufficialmente
      nelle sue file (è mebro dell'Esecutivo mazionale),
      si à schierato a favore della destra oltransista.
- 3. Oli argomenti trattati mall'abitezione di NOFANI han=
  no riguardato la situazione ed i programmi della de=
  stra extraparlamentare dopo lo scioglimento di "ORDIHE
  MUOVO".
  - E' stato quasi un conologo di MAGGI, in quanto ACEANI e gli altri si sono limitati ad ammire o ad interveni re per puntualizzazioni narginali.

- 14. Mel commentare i fatti di Drescia, l'AGGI ha affermato che quell'attentato non deve rimanere En fatto isolato perché:
  - 11 sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;
  - l'objettivo è di aprire un conflitto interno risolvi bile solo con lo scentro armato

Mello spirito di questa teoria, lo stasso l'AGGI e ROMA El avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dopo la straga - di stilare un comunicato da far pervenire alle stampa.

Il documento avrebbe dovuto:

- esporro la linea política e programmatica dell'orga= nizzazione già menzionata (para: 4.);
- annunciare ezioni terrorietiche di grande portata da complore a breve scadenza.
- 15. Con questa iniziativa PAGGI e ROPARI si proponevano

  in un primo tempo di accentuare lo agomento diffussosi nel Paese dopo l'attentato di Brescia.

  Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebe bero state messe in atto.

Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'all lamme provocato del primo avviso si fosse amorzato, sa rebbe stato enesso un altro comunicato analogo, al quale - parimenti - non sarebbero seguite azioni concre = te.

B) 18633	RISERVATO
	Brown
LE/v	
APPUN	T O Per II Sig. CAPO SERVIZIO
04/11	
OWI-	Attività eversiva dell'estrema destra extrapariamentare.
10/85	
/0 4x	
Q.	
DECISIONI del	<ol> <li>Fonte normalmente attendibile, manovrata dal Centro di Padova, ha riferito notizie di particolare interesse in ordine a:</li> </ol>
Sig. CAPO SERVIZIO	riunione avvenuta ad Abono Terme, il 25 maggio u.v., nell'abi- tazione di ROMANI Gian Gastone, con la partecipazione del Dott, Carlo Maria MAGGI, da Mestre, e di altri due "camera ti"; f. 2716!
15.36	<ul> <li>creazione, preannunciate nel corso di detta riunione, di una nuova organizzazione di estrema destra - comprendente parte degli ex-ordinovisti - strutturate in due gruppi:</li> </ul>
4,5	,' uno clandestino, co stituito da elamenti maturi e di collauda ta fede politica, denominato "ORDINE NERO", con compiti eversivi violenti, contro obiettivi scelti di volta in volta;
	<ul> <li>l'altro, palese, articolantesi in circoli culturali, gestiti da elementi non compromessi, con il compito di afruttare politi- camente le ripercussioni degli attendati operati dal gruppo clandestino;</li> </ul>
e maki pi	<ul> <li>organizzazione e coordinamento dell'attività dei due gruppi, de mandata - a livello centrala - st un "team" dirigenziale compo- sto dei maggiori esponenti dei disciolto "ORDINE NUOVO", fra cui gli stessi MAGGI e ROMANI, a, probabilmente, dell'On." Pino RAUTI.</li> </ul>
	2. La fonte, inoltre, ha riferito che:
	- il 16 giugno u. s. un giovane mestrino, collaboratore del MAG- Gl, a bordo di una FIAT 1.500 targata Venezia, si à recato a Brescia dove, in Piazza della Loggia, ermo ed attenderlo un "camerata" ed una ragazze, insieme ai quali ha proseguito, poi, a mezzo Alfa Romeo "duetto", per Salò;
	- quivi giunti si sono incontrati con un altro giovane, che viag- giava a bordo di "Porche" targate Breecia unitamente a due ragazze, molto avvenenti e truc cate vi siosamente.' Detto giovane, che potrebbe essere un "protettore"di "prostitu.
	RISERVATO

#### RISERVATO

te, ha consegnato al mestrino un volumino so pacco di doc u-

- dopo aver trascorso la giornata tutti insieme, a sera, ciascuno ha fatto rientro ai rispettivi luogidi provenienza;
- durante il viaggio di ritorno il "mestrino" prima dell'uscita autostradale di S'. Bonifacio (VERONA) si è fermato in un par cheggio dove era ad attenderlo un autotreno "TIR" con targa tedesca, dal quale il conducente - che parlava discretamente lfitaliano - lo ha aiutato a trasbordare sulla FIAT 1500 una cassa in legno, di color nocciola, delle dimensioni 120x60x60;
- il ROMANI, il 29 e 30 giugno u.s. ha partecipato, a Roma, ad una riunione della Direzione Nazionale del MSI-DN nel corso della quale:
  - . l'On. RAUTI avrebbe assicur ato adestoni ed appoggi all'attività degli ex-ordinovisti;
- . avrebbe concordato, con il parlamentare, un nuovo incontro da tenersi a Roma quanto prima, con la partecipazione di altri ex dirigenti di "ORDINE NUOVO".

#### 3. Sempre secondo la stessa fonte il MAGGI:

- nel commentare i fatti di Brescia, ha affermato che l'attentato non deve rimanere un fatto isolato in quanto:
  - . il sistema va abbattuto mediante attachi continui che ne accentuino la crisi:
  - .' l'obiettivo mira ad aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato;
- - . stilare, con l'ausilio del ROMAN, un comunicato da far per venire alla stampa, contenente la linea politica e programma tica del neo-organismo, nonchè l'annuncio di azioni terrori stiche in grande stile da compiere a breve scadenza;
- .' non attuare subito i minacciati attentati ma solo dopo che l'aliarme, provocato da avvisi successivi, si fosse smorza-
- L'esecuzione del piano eversivo dovrebbe essere af .= fidato a due giovani di Mestre, devotissimi seguaci del MAGGI, ed al FRANCESCONI SARTORI Arturo, di Padova;
- non condivide la posizione degli ex-ordinovisti che si ispirano al periodico "ANNO ZERO";
- esclude che il costituendo neo-organismo possa assorbire detti elementi, pur ricercando l'acquisizione dei migliori, tra cui certo Giovanni MELIOLI, da Rovigo: Costui risulta strettamen (. 1414) te legato a FRANCIA Salvatore, recentemente arrestato per concorso nei reati di strage e tentativo di ricostituzione del disciolio nei tipo fatta tia.
  RISENVATO

#### RISERVATO

- è contrario a qualsiasi forma di collaborazione con altre formazioni delle destra extrapa riamentere e diffida, in particola re, di "AVA (GUARDIA NAZIONALE", "sostenuta e manovrata dal M.I. in persona di tale DE FELICE, esponente del movimento;

3

- organizza riunioni nella sua abitazione di Venezia tra estremisti extraparlamentari, sollecitando i più attivi a praticare di scipline sportive onde essere in grado di affrontare, all'occor renza, "prove impegnative";
- ha incericato alcuni "camerati" di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.
- 4. in allegato 1, 2, 3, 4 e 5 brevi note biografiche sul conto di alcuni dei nominativi citati, noti in atti.
- 5. Trattandosi di notizie che nel contesto generale delle indegini sulle cosiddette "trame nere" potrebbero essere suscettibili di ulteriori sviluppi, si propone di portare a conoscenza dei competenti Organi di P.G. gli aspetti più salienti di quanto riferito del Centro di Padova.

PER LE DECISIONI.

Who have a proposed and the second and the seco

# L'appunto allegato alla nota n.5120 del 16.7.1974

Nota: l'appunto in questione non viene riportato

L'appunto racconta della partecipazione della fonte "Tritone" a quella che verosimilmente era una fornitura di armi – analoga a quella del 16 giugno riferita in un precedente appunto – dando conto "della non occasionalità e delle forniture, e dei rapporti del gruppo di Maggi con i neofascisti bresciani, peraltro a breve distanza di tempo dalla strage<sup>129</sup>".

### L'appunto allegato alla nota n.5519 del 3.8.1974

#### AFFUNTO

F.518

1.-ROMANI Gian Gastons ha presavvisate MAGGI Carlo e altro elemento della zona di Padeva di tenersi prometi a partire interno al 10 agosto 1974 per partsoi pare ad an incentro con l'on. Pino RAUTI

- 2.-L'incontro, che presumibilmente nort luogo a Roma, vartarà sur
  - la programmazione dell'attività "operativa" dele la destra extraparlamentare per il prossizo aus tunno, in coincidenza con l'apertura della seno le e con l'inizio della rivendicazioni sindacali;
  - la mobilitazione degli ex "ordinovisti" in occa sione del processo contro FREDA a Catanzaro. L'on. RAUTI marebbe intensionato a dinostrare la sum solidarietà a FREDA ed intenderebbe assicura re la costante presenza di "concrati" nella sede processonie;
  - lo apostumento dell'attività everniva nei centri minori per sottrarsi alla immediata e pesanto reazione che si varifica nei grossi centri dove esiste un imponente"apparato repressivo" al quanle, in tali occasioni, fornisce collaborazione tutta l'organizzazione antifascista;
  - l'incremento dei centri aportivi "PIALMA", facene ti capo al MSI-DN, utiliszabili per l'attività addontrativa dei giovani di destra e come copertura per altre attività illogali-

L'appunto è sintetico ma rilevante, perché "conferma l'intraneità di Tramonte rispetto a Ordine Nuovo, non potendo spiegarsi altrimenti la programmata partecipazione dello stesso (di cui si fa menzione in calce alla nota) all'incontro con Rauti - icona dell'ordinovismo: inaccessibile alla base del Movimento - cui, non a caso, sarebbero dovuti andare Romani e Maggi, per discutere di temi scottanti, quali l'appoggio dello stesso Rauti, nonostante la sua posizione istituzionale, a Freda, e nuove linee strategiche riquardo all'attività eversiva".

## L'appunto allegato alla nota n.5580 del 8 agosto 1974

## APPUNTO

- 1. Pal 5 al 7 agosto 1974, in località montana prossima a Bellinzona (Svizzera), si à avolto un "cam po" internazionale di extraparlamentari di deatra. Vi hanno partecipato 48 elementi di cui circa 30 italiani ed i rimanenti di tutti i Paesi dell'Europa occidentale che si sono concentrati in Milano (Piazza S.Babila) ed in Sesto S.Giovanni nel pomeriggio del 3 ed hanno raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano, alla "spicciolata".

  La riunione:
  - non ha registrato la partecipazione di esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa dello attentato al treno "Italicus" avvenuto poco prima della loro presunta partenza. Infatti, l' eventuale allontanamento dei predetti dirigenti dalla loro abituele residenza avrebbe potuto crea re sospetti;

Anche questo appunto contiene informazioni utili per la ricostruzione del contesto politico e operativo della strage di piazza della Loggia.

Nell'appunto si descrive un campo internazionale di extraparlamentari di destra, tenuto a Bellinzona dal 5 al 7 agosto 1974, in cui si decise, tra le altre cose, di smentire la rivendicazione apocrifa della strage dell'Italicus incaricando Ordine Nero di Milano, fornendo prova concreta con l'utilizzo della stessa macchina da scrivere, della stessa carta intestata e la stessa forma.

Rilevante, ritiene la Corte, è anche l'identificazione di Ordine Nero esclusivamente nell'organizzazione degli ex ordinovisti runitisi intorno al periodico "Anno Zero", dopo lo scioglimento per decreto di Ordine Nuovo, "e che ha per leaders l'On. Pino Rauti, Clemente Graziano (sic), Elio Massagrande e Salvatore Francia".

A Bellinzona si concordò il rifiuto di attentati indiscriminati da parte di Ordine Nero, "infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il caos nel Paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi"<sup>130</sup>.

"L'importanza di tali particolari sta nel fatto che aspetti determinanti della strategia e della connotazione stessa di Ordine Nero vennero definiti dai 'convenuti' di quel raduno, militanti di formazioni diverse, anche straniere, accomunati dalla medesima ideologia eversiva di destra. Il dato è espressivo di come le individualità dei singoli gruppi si risolvessero, alfine, nella comune strategia politica e, nel contempo, di quanto intensi e solidali fossero i rapporti, sul piano operativo, fra Ordine Nero e le altre formazioni terroristiche di omologa ideologia, dentro e fuori i confini nazionali.

Non va, altresì, trascurata la rivendicazione, da parte di Ordine Nero, della propria diretta derivazione dal disciolto Ordine Nuovo, alla cui leadership viene riconosciuta identica posizione di vertice; circostanza che non può non richiamare alla mente quanto affermato da Maggi, nella riunione di Abano del 25 maggio, circa la composizione del team dirigenziale a livello centrale (è appena il caso di ricordare che anche lo stesso Maggi e Giangastone Romani sono da annoverare fra gli esponenti di spicco di Ordine Nuovo)".

Ulteriori analogie si rilevano in ordine alla scelta mirata degli obiettivi da colpire, fra la tattica operativa di Ordine Nero - riportata nell'appunto in esame - e quella descritta da Maggi nella riunione di Abano.

- 2. La notizia dell'attentato, giunta nella terda mattinata del 4 agosto 1974, ha indotto i con venuti :
  - a rifiutare di assumerai la paternità della azione eversiva.

- A tel fine è stato dato incarico el gruppo
  " ORDINE MERO" di Milano, che è già noto el pubblico per aver eseguito a Milano un atten tato "debitemente firmato", di smentire il comunicato "a-pocrifo" che attribuiscà la re sponsabilità dell'azione ad "ORDINE MERO", formendo prova concreta (comunicato battuto con stessa macchina da scrivere, atossa carta intestata, stessa forma, etcc.);
  - a ribadire che "ORDINE NERO" deve identifi = carsi esolusivamente nell'organizzazione de gli ex "ordinovisti", raccoltési dopo lo scio glimento coatto di "ORDINE NUOVO" intorno al periodico "ANNO ZERO" e che ha per leadere lo On. Pino RAUTI, Clemente GRAZIANO, Elió MASSAGRAN DE e Salvatore FRANCIA; 24/53

- ed affermare che nella tattica operativa "ORDINE NERO", non rientrano tipi di attentati indiscriminati.

Infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il "caos" nel Paese, inten= te colpire obiettivi ben definiti e remunera= tivi.

Per altro verso, come già osservato in ordine all'appunto allegato alla nota del 23 maggio 1974, assume rilievo l'affermazione della scelta di rivendicare esclusivamente gli attentati di cui Ordine Nero era il reale artefice. Non può essere un caso che per la rivendicazione della strage di Brescia, giunta nel giugno 1974, nessuna smentita sia mai arrivata<sup>131</sup>. La sentenza prosegue indicando alcune testimonianze rilevanti nella ricostruzione degli avvenimenti successivi allo scioglimento di Ordine Nuovo (novembre 1973) nella galassia dell'estrema destra, in particolare quella di Marco Affatigato, esponente di rilievo del gruppo di Ordine Nuovo di Lucca che racconterà di una riunione tenutasi a Roma, convocata da Clemente Graziani, alla presenza dei responsabili locali di Ordine Nuovo, per trovare una continuità dell'azione del gruppo anche dopo il suo scioglimento. In quella sede si decise di creare il periodico "Anno Zero", organo di propaganda e reclutamento. Si prese in considerazione la possibilità di proseguire le attività in clandestinità, con la strutturazione di un gruppo in forma paramilitare e "con purtroppo mezzi offensivi, in questo caso armi, ed esplosivi laddove era necessario"132. La descrizione di Affatigato, secondo la Corte, ha analogie con il racconto dello studente di Ferrara a "Tritone", di cui si parla nell'appunto del 23 maggio.

"Considerata l'identità del contesto geopolitico e temporale in cui si collocano le due formazioni, la comune matrice ordinovista e la coincidenza degli
obiettivi da perseguire, non appare affatto avventato ritenere che le due
fonti informative - Tritone e Affatigato - si riferiscano alla medesima realtà.
È significativo, in merito, che ai funerali di Silvio Ferrari, a ridosso dell'attentato di piazza della Loggia, compaia una corona di fiori di Anno Zero recante
l'ascia bipenne, simbolo comune ad Ordine Nuovo e ad Ordine Nero"<sup>133</sup>.

Questi elementi spiegano, secondo la Corte, la necessità di Tramonte di prendere le distanze dall'incontro con lo studente di Ferrara e dalla riunione tenutasi a casa Romani il 25 maggio 1974, perché entrambi gli avvenimenti "danno conto di quanto fosse avanzato - a pochi giorni dalla strage - l'iter di formazione del nuovo gruppo e concreta l'attuazione del suo programma eversivo"<sup>134</sup>.

L'oggetto inconfessabile della riunione del 25 maggio 1974 "lo si desume anche dalla pervicacia con la quale Tramonte ha negato di avere mai pronunciato la frase "Sono tutti pazzi" uscendo da quella riunione, circostanza invece confermata dall'amico Maurizio Zotto, che quella sera era con lui".

<sup>131</sup> lvi, p. 284

<sup>132</sup> Ivi, p. 285, in cui si richiama il verbale di udienza del 17.3.2009, pp. 34-35

<sup>133</sup> Ivi, p. 286

<sup>134</sup> Ivi, p. 287

Come si è detto, un'ulteriore conferma della presenza di Tramonte a quella riunione e del suo contenuto inconfessabile è data dalla testimonianza del suo compagno di detenzione Domenico Gerardini, che riferiva di come Tramonte maledisse la sua partecipazione a quella riunione<sup>135</sup>.

"A dissipare ogni eventuale dubbio residuo concorre, infine, l'evidente atteggiamento depistante assunto dal Centro C.S. di Padova rispetto alla datazione delle informazioni riportate nell'appunto allegato alla nota 4873 dell'8 luglio. La provata posticipazione della data in cui tali informazioni, concernenti, innanzi tutto, la riunione del 25 maggio in casa Romani, erano state acquisite dal maresciallo Felli [...] tradisce l'intento del Centro C.S. di Padova di tutelare, oltre che se stesso, la propria fonte, distanziando il più possibile le notizie dal tragico evento. E l'unica spiegazione che i dati processuali e la logica consentono in merito va individuata nell'effettiva partecipazione della fonte stessa alla riunione preparatoria della strage. Tramonte, dunque, era presente ed aveva piena contezza del contenuto del monologo di Maggi e di quanto esso si collegasse strettamente al programma eversivo sviluppato e messo a punto nei sei mesi successivi allo scioglimento di Ordine Nuovo ed ai discorsi - altrettanto eversivi - fattigli appena una settimana prima dallo studente di Ferrara con riferimento ad una struttura terroristica già operativa in varie città del Nord" <sup>136</sup>.

# La presenza di Tramonte in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974

Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Milano Maurizio Tramonte era in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974. La circostanza sarebbe provata dalle nuove acquisizioni probatorie, come la testimonianza di Vincenzo Arrigo, la consulenza antropometrica del professor Capasso, e dalla falsità dell'alibi di Tramonte per la mattina del 28 maggio<sup>137</sup>.

Arrigo, anch'egli compagno di detenzione di Tramonte, riferiva che Tramonte gli aveva mostrato una foto di quella mattina, affermando che lui era uno dei sog-

<sup>135</sup> Ivi, p. 288; in nota si richiama il verbale 17.9.2010 del teste Gerardini: "Una cosa che mi è rimasta impressa è stato quando mi ha detto, parlando così, del più e del meno, che ha detto come una parolaccia: 'Accidenti, se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione lì non sapevo neanche che fosse esistita!'"

<sup>136</sup> Ivi, p. 289

<sup>137</sup> lvi, pp. 295 e ss.

getti raffigurati e che quella mattina era effettivamente in piazza della Loggia<sup>138</sup>. Le dichiarazioni del testimone sono state ritenute intrinsecamente attendibili e – sottolinea la Corte - "hanno trovato riscontro nell'esito dell'accertamento tecnico disposto dal P. M. di Brescia". Sentito nel corso della rinnovazione dibattimentale davanti ai giudici milanesi, il professor Capasso ha confermato il contenuto della sua consulenza, con cui si affermava un giudizio di compatibilità tra le caratteristiche antropometriche dell'imputato e quelle del soggetto raffigurato nella foto indicata da Vincenzo Arrigo, in cui Tramonte si sarebbe riconosciuto.

"Tale valutazione, seppure, in sé, insufficiente ad integrare una prova piena della presenza del Tramonte sulla scena dell'attentato, si collega alle dichiarazioni di Arrigo, concorrendo, in un'azione sinergica con queste, a dimostrare che Tramonte, come dallo stesso confidato al teste, era effettivamente in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974"<sup>139</sup>.

#### Conclusioni

Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Milano deve ritenersi provato che:

- "Tramonte era talmente intraneo al gruppo di Ordine Nuovo facente capo al Maggi, che:
- aveva conoscenza piena e diretta della fervente attività di riorganizzazione degli ex ordinovisti a seguito dello scioglimento del Movimento Politico, della creazione di una struttura clandestina in grado di attuare il programma eversivo elaborato, dell'operatività della stessa in varie città del Nord già prima della strage, delle interrelazioni fra i vari gruppi di estremisti, del ruolo centrale e carismatico di Maggi, delle sue teorie stragiste;
- era stato messo al corrente della struttura operativa clandestina, della strategia e degli obiettivi della neo-formazione;
- aveva partecipato alla riunione tenutasi, nei primi mesi del 1974, ad Este o Lozzo Atestino, in cui si era discusso della costituzione, a Padova, di un nuovo gruppo di Ordine Nuovo, diverso da quello gravitante attorno alla libreria Ezzelino e facente capo a Franco Freda, ed in cui Maggi aveva parlato di attentati da esequirsi in tutta Italia;
- pochi giorni dopo la strage si era incontrato a Brescia con i camerati del posto;
- era stato presente alla consegna ai 'mestrini', collaboratori di Maggi, delle casse scaricate dai Tir stranieri, verosimilmente contenenti armi;
- era stato designato come partecipe, unitamente a Maggi, all'incontro

<sup>138</sup> Ivi, p. 290

<sup>139</sup> lvi, p. 293

ristretto che si sarebbe dovuto tenere a Roma con Rauti, ai primi di agosto del 1974, per programmare l'attività operativa della destra extraparlamentare per l'autunno successivo e mettere a punto la futura strategia eversiva, con lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori ed il potenziamento di strutture di copertura delle attività illegali, quali i centri sportivi "Fiamma";

- aveva partecipato al raduno di Bellinzona, nel quale si era stabilita la linea da seguire nella rivendicazione degli attentati da parte di Ordine Nero;
- Tramonte ha partecipato alle riunioni a casa di Romani, nelle quali si discuteva della concreta attuazione dei progetti eversivi, ed in particolare a quella del 25 maggio, nella quale, per ammissione dello stesso imputato, si erano messi a punto i particolari esecutivi della strage ed egli era stato individuato come uno dei possibili esecutori del collocamento dell'ordigno esplosivo nel cestino dei rifiuti;
- era presente in piazza della Loggia il 28 maggio;
- ha taciuto tale ultima circostanza a Felli e in ogni altra sede;
- ha fornito un alibi falso e non già meramente indimostrato".

Tutti elementi, questi, a cui si aggiungono le dichiarazioni confessorie sulla valutazione delle quali, ad avviso della Corte, non incide la ritrattazione.

- "Gli elementi evidenziati ciascuno dotato di indubbia capacità dimostrativa e nessuno contraddetto efficacemente convergono tutti nel senso di una consapevole partecipazione del Tramonte quanto meno alla fase preparatoria dell'attentato, ancorché l'altrimenti inspiegabile presenza dello stesso in piazza della Loggia dia fondamento all'ipotesi di una compartecipazione materiale all'esecuzione dei delitti"<sup>140</sup>.
- "La presenza di Tramonte in piazza denota che egli era a conoscenza dell'attentato che in quel luogo sarebbe stato realizzato; conoscenza che, in difetto di allegazioni alternative, si pone in consequenzialità logica necessaria con la sua accertata partecipazione alle riunioni preparatorie, fornendo, nel contempo, la più plausibile chiave di lettura del commento ('Quelli sono tutti pazzi') fatto a Zotto appena uscito dall'abitazione del Romani. Tramonte sapeva ed ha taciuto, consentendo che quel folle progetto fosse portato a compimento con tutte le prevedibili consequenze".

#### Carlo Maria Maggi

La Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia con riferimento alla posizione di Maggi, rilevava un vizio di fondo nella

motivazione che aveva portato alla sua assoluzione, una "valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi" che li avrebbe privati di qualsiasi capacità dimostrativa, e invitava il giudice del rinvio a procedere "ad una nuova valutazione – emendata degli errori riscontrati – degli elementi probatori alla luce delle indicazioni fornite" Sul punto, "l'approdo del percorso argomentativo di questa Corte - scrivono i giudici milanesi - è diametralmente opposto a quello raggiunto dai giudici di Brescia, risultando con evidenza la convergenza dell'intero quadro indiziario in tal modo ricostruito verso un'unica direzione: la corresponsabilità di Carlo Maria Maggi per i reati oggetto di giudizio" La Corte giunge a queste conclusioni affrontando la figura di Maggi e il suo inquadramento in Ordine Nuovo, la sua ideologia, i collegamenti all'interno della galassia della destra radicale ed eversiva dell'epoca in relazione ai fatti che gli sono contestati.

#### Il ruolo in Ordine Nuovo

Il ruolo verticistico di Carlo Maria Maggi in Ordine Nuovo Veneto - scrivono i giudici - è oggetto di accertamenti giudiziari irrevocabili. In particolare i riferimenti sono alle sentenze della Corte d'Assise di Venezia del 25.7.1987 e del 9.12.1988, e della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 8.11.1991 nei processi c.d. del "Tiro a Segno" del Lido di Venezia, e quelle emesse dalle corti milanesi di primo e secondo grado nei procedimenti relativi alle stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli.Con la sentenza del 25.7.1987 è stato definito il primo troncone, nel quale Maggi e Digilio erano imputati di

"aver partecipato, Maggi con funzioni organizzative, al sodalizio criminoso armato denominato Ordine Nuovo, sodalizio inserito a tutti gli effetti
nell'organizzazione triveneta di Ordine Nuovo, avente il suo centro operativo in Venezia e Udine e perseguente obiettivi antidemocratici e anticostituzionali mediante il compimento di atti di violenza e di intimidazioni;
facendo pubblica apologia della violenza stessa quale strumento di competizione politica; adoperandosi a livello di propaganda per e di indottrinamento culturale per la diffusione dell'ideologia e dei principi del fascismo e del nazismo; programmando ed eseguendo, al fine di perseguire le
finalità sopraindicate, attentati ad opere pubbliche e mezzi di trasporto,
nonché reati contro il patrimonio, per l'acquisizione dei mezzi finanziari
per il funzionamento dell'organizzazione"<sup>1143</sup>.

<sup>141</sup> Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, cit., pp. 64-65

<sup>142</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 305

<sup>143</sup> Ivi, p. 306

La Corte d'Assise condannava tutti e tre gli imputati in relazione all'attività associativa svolta, quanto a Maggi dal 1969 al 1982.

Con la sentenza del 9.12.1988 i giudici veneziani<sup>144</sup> hanno invece condannato Maggi per il reato di ricostituzione del partito fascista, per avere partecipato - con altri - a un'associazione "che si prefigurava altresì il fine di commettere atti di violenza a scopo di eversione dell'ordine democratico, attraverso il collegamento con bande armate alle quali procuravano armi, ovvero tentavano di procurarle; per tali motivi entrando in possesso di armi, esplosivi, detonatori che occultavano in più luoghi"<sup>145</sup>.

La Corte riprende la ricostruzione della storia e dell'evoluzione di Ordine Nuovo descritta dalle corti veneziane. Con il nome "Ordine Nuovo" si indicava una corrente interna al Movimento Sociale Italiano, di ispirazione evoliana, facente capo a Pino Rauti poi fuoriuscita dal partito nel 1956 dando vita, in sede locale, ad autonomi Centri, che, sotto la denominazione di "Ordine Nuovo" - ovvero, indifferentemente, di Centro politico Ordine Nuovo o Centro culturale Ordine Nuovo - operarono fino al 1969 con proprie strutture organizzative, fra cui il Direttorio nazionale e gli Ispettorati regionali. Maggi venne posto a capo dell'Ispettorato del Triveneto<sup>146</sup>. Nel dicembre del 1969 Ordine Nuovo rientrava nel Movimento Sociale Italiano, "per porsi al riparo dal rischio di un'azione repressiva che, dopo gli attentati dell'epoca, avrebbe prevedibilmente assunto forme più dure verso 'i cani sciolti'" 147.

La scelta di rientrare non aveva incontrato un consenso unanime, e così i Centri Studi Ordine Nuovo avevano continuato a esistere e operare, mantenendo le distanze dal Movimento Sociale. Nel 1970 nasceva il Movimento Politico Ordine Nuovo, sotto la guida di Clemente Graziani. La citata sentenza veneziana (8.11.1991) ha confermato la posizione di assoluta preminenza di Carlo Maria Maggi nel periodo cui si riferivano i capi d'imputazione – che includeva il 1974 – nell'organizzazione che operava nel Triveneto. Il suo ruolo di ispettore gli consentiva di intrattenere rapporti con le cellule della zona e con i loro principali

<sup>144</sup> Ivi, p. 306

<sup>145</sup> Ibidem, in cui si richiama la sentenza della Corte d'Assise di Venezia del 9.12.1988, p. 195

<sup>146</sup> Ivi, p. 308

<sup>147</sup> Ibidem. Qui si ricorda come sia stato lo stesso Rauti a spiegarlo in un articolo pubblicato sul "Bollettino Europa" nel dicembre 1969, precisando che, pur permanendo quasi tutte le ragioni che avevano portato alla scissione, il radicale cambiamento della situazione politica aveva creato la "necessità contingente... assoluta e drammatica" di quella decisione. E lo confermano, altresì - come riportato nella sentenza della Corte veneziana - le dichiarazioni rese sul punto da Sergio Calore, Vincenzo Vinciguerra e dallo stesso Maggi

esponenti<sup>148</sup>. Maggi, evidenzia la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, nel periodo in contestazione in quel procedimento (1969-1982),

"fu impegnato in prima persona in un'opera di proselitismo, di diffusione delle idee attraverso iniziative editoriali, tutte caratterizzate da una precisa connotazione politica, orientata a determinare l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi, attraverso un'attività di diffusione del programma che integra l'attività di promozione, con ciò intendendo sottolineare il ruolo primario dallo stesso svolto incessantemente per conseguire l'obiettivo di sovvertire l'ordinamento dello Stato che l'associazione incriminata si proponeva. Ulteriori elementi di prova della posizione apicale del Maggi nell'ambito di Ordine Nuovo veneto, e non solo, sono stati desunti dai giudici veneziani dai rapporti intrattenuti con esponenti di spicco di altri gruppi, come Fachini, Raho, Melioli, Freda, Signorelli e Rognoni" 149.

# Le sentenze della Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 e della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 12.3.2004 relative alla strage di piazza Fontana

La Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana ha richiamato le argomentazioni delle corti veneziane, aggiungendovi nuove testimonianze circa il ruolo di supremazia di Maggi all'interno di Ordine Nuovo a Venezia. Anche la Corte milanese ha accertato il ruolo di Maggi quale capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto, nonché di capo carismatico e militare del gruppo di Venezia-Mestre, e di coordinatore degli altri gruppi del Nord, per questo in contatto costante con i componenti più importanti degli stessi gruppi<sup>150</sup>.

<sup>148</sup> Ivi, p. 310: "Massagrande, Besutti e Soffiati a Verona, De Eccher a Padova, Neami, Portolan e Forziati a Trieste, i fratelli Vincenzo e Gaetano Vinciguerra, Cicuttini, Flaugnacco e Turco a Udine. Secondo la testimonianza di Giancarlo Vianello, Maggi, nello sforzo di unificare le varie componenti della Destra eversiva, nel 1974, si era incontrato a Barcellona anche con Stefano Delle Chiaie. Strettissimi - secondo la ricostruzione dei giudici veneziani - i rapporti di Maggi col gruppo ordinovista udinese, di cui era "il principale referente" sin dai primi anni '70. Gruppo distintosi nell'attuazione della strategia eversiva attraverso la commissione di fatti gravissimi ed eclatanti, quali il tentato dirottamento aereo di Ronco dei Legionari, avvenuto il 6 ottobre 1972, e la strage di Peteano, avvenuta il 31 maggio 1972; reati per i quali hanno riportato condanna definitiva Vinciguerra (per entrambi) e Cicuttini (per il primo). E ciò' nonostante il rientro dei predetti nelle fila del Msi, rapporti che erano sicuramente in essere ancora nel 1974"

<sup>149</sup> Ivi, p. 311

<sup>150</sup> lvi, p. 313

Alle stesse conclusioni perviene la sentenza di rinvio sulla strage della Questura di Milano<sup>151</sup> di via Fatebenefratelli.

#### Gli ulteriori elementi acquisiti nel presente procedimento

La supremazia di Maggi nel gruppo di Venezia-Mestre e il suo ruolo carismatico nella destra eversiva dell'Italia del Nord sono stati confermati anche da numerosi testimoni sentiti dalla Corte d'Assise di Brescia. Solo per citarne alcuni di quelli valorizzati in sentenza, Marco Affatigato, Pietro Battiston, che inserisce il gruppo milanese La Fenice nel contesto di Ordine Nuovo e che, "nonostante non ci fosse una gerarchia definita", riferisce di come Maggi fosse ritenuto "il riferimento del Nord in Ordine Nuovo, dell'Ordine Nuovo rautiano" <sup>152</sup>. Secondo Battiston "Maggi era la referenza al nord e Signorelli, praticamente, la referenza nazionale". Al di sopra di tutti - nota la Corte - era Rauti, col quale nessuno dei militanti aveva contatti diretti<sup>153</sup>. Il ruolo centrale di Maggi in ambito ordinovista, peraltro, è evidente anche negli appunti del centro Cs di Padova: è Carlo Maria Maggi la figura centrale della riunione del 25 maggio, è lui a esporre la composizione, la strategia e gli obiettivi della neoformazione terroristica, a dettare la linea politica e a selezionare i componenti del gruppo<sup>154</sup>.

#### L'ideologia stragista

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ritiene "inequivoci" i segni della vocazione stragista di Maggi. A partire dall'appunto allegato alla nota del 8 luglio 1974, in cui è raccolta la frase di Maggi che su Brescia dirà "quell'attentato non deve

<sup>151</sup> Ivi, p. 314, ove afferma più in particolare la Corte, richiamando le dichiarazioni rese al G..l. da Dedemo il 21.2.1997, da Malcangi il 3. 7. 1995, da Persic il 24.4.1997 e da Pietro Battiston al P.M. di Brescia il 6.10.1995, che in quanto al ruolo ricoperto da Carlo Maria Maggi nel gruppo ordinovista, le testimonianze assunte lo hanno descritto come quello di un capo militare, tra l'altro provvisto di un servizio di tutela armata compiuto dal Dedemo, dal Tettamanzi e dal Boffelli. Il Maggi (da tutti chiamato 'dottore' essendo un medico ed esercitando tale professione) rivestiva una posizione di assoluto rilievo non solo a Venezia ma anche in tutta l'Italia del Nord, e ciò secondo dichiarazioni tutte concordanti sul punto

<sup>152</sup> Come scrive la Corte, la circostanza risulta acclarata dalla Corte d'Assise di Venezia che nella sentenza 9.12.1988, nell'evidenziare la circostanza dei rapporti fra il gruppo veneto del Maggi e La Fenice, indica quest'ultima come sigla di copertura del Movimento Politico Ordine Nuovo per il gruppo lombardo. Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit. p. 315, nota n. 199

<sup>153</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 317

<sup>154</sup> Corte d'Assise d'Appello di Milano, sentenza, cit., p. 310

rimanere un fatto isolato", e che descrive una strategia basata su ripetuti falsi allarmi di attentati terroristici, fino al momento in cui l'opinione pubblica si sarebbe convinta dell'inconsistenza di quegli allarmi: a quella convinzione sarebbe seguita l'esecuzione delle azioni terroristiche annunciate<sup>155</sup>.

Numerosi testimoni hanno confermato la teorizzazione da parte di Maggi dell'uso della strage come strumento di lotta politica.

Marzio Dedemo, in particolare, racconta di avere accompagnato Maggi nel 1972 a un cena di reduci della Repubblica Sociale Italiana a cui era presente anche Pio Battiston – padre di Pietro – il quale gli aveva riferito che intendeva ottenere finanziamenti per "attentati dimostrativi". La conferma di quanto avvenuto in quella riunione viene anche da Pietro Battiston<sup>156</sup>, che ha confermato l'episodio della cena, aggiungendo di conoscere la linea stragista di Maggi per avere assistito ai suoi discorsi. Afferma testualmente Battiston:

"il Maggi era praticamente, tra tutte le persone con responsabilità politiche, l'unico che a volte propugnava l'uso delle, parliamo chiaro, bombe per potere ottenere dei risultati politici. Ricordo, e figura in atti, una volta, stiamo parlando immagino '72- '73, che mio padre portò il Maggi ad una riunione di ex ufficiali della Repubblica Sociale ed il Maggi fece un discorso estremamente chiaro sull'uso della strategia della tensione. Per cui praticamente anche fu allontanato nella riunione perché il discorso era... trascendeva veramente i limiti dell'accettabile"<sup>157</sup>.

La testimonianza di Battiston ha chiarito come la strategia terroristica propugnata da Maggi fosse finalizzata alla realizzazione di un preciso obiettivo politico:

"Il fine ultimo era il collasso dello Stato e... qua ci sono due teorie, o l'intervento militare interno ed il cosiddetto colpo di stato, o anche suscitare una reazione nella sinistra in modo tale che ci fosse un tentativo di presa del potere della sinistra, che in quel momento era molto forte, pensiamo al movimento studentesco, sindacati, eccetera, giustamente in contrapposizione, per il terrore che si suscitava nella gente. Cioè creare una situazione di crisi dello Stato, di scontento generale della popolazione, che chiedesse o il governo forte, o che provocasse una reazione di sinistra" 158.

<sup>155</sup> Ibidem

<sup>156</sup> Ivi, p. 319, ove si richiamano i verbali 31.10.2000 e 19.1.2001 delle dichiarazioni rese davanti alla Corte d'Assise di Milano

<sup>157</sup> Ibidem

<sup>158</sup> lvi, p. 320; la Corte richiama il verbale stenotipico 11.5.2010, p. 46, "L'argomento era stato già affrontato nell'esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Milano,

Dello stesso tenore, vengono evidenziate le dichiarazioni di Martino Siciliano, che ha indicato in Maggi uno dei maggiori sostenitori in Ordine Nuovo, della propensione di Giancarlo Rognoni per "azioni eclatanti, tipo gettare bombe o cose del genere", Vincenzo Vinciguerra e Roberto Raho.

"Può, dunque, a ragione, parlarsi di pervicacia dell'imputato nel perseguire per anni una strategia eversiva di stampo stragista" <sup>159</sup>.

# La rete di relazioni di Maggi e del suo gruppo all'interno di Ordine Nuovo e con altre formazioni della destra eversiva

Secondo la Corte i rapporti che Carlo Maria Maggi ha intrattenuto con soggetti e gruppi che condividevano le sue istanze eversive, attivi all'epoca della strage di Brescia sono indicativi degli intenti perseguiti. Carlo Maria Maggi aveva con Marcello Soffiati un "solido ed incontroverso" legame personale e politico<sup>160</sup>, accomunati da ideologia neofascista e dalla militanza in Ordine Nuovo, avevano risalenti rapporti di amicizia e di assidua frequentazione, come confermato da testi quali Vincenzo Vinciguerra, Marzio Dedemo, e lo stesso Battiston.

Oltre ai rapporti con Carlo Digilio, con cui il legame strettissimo è accertato dalle sentenze di Venezia sul Poligono di Tiro del Lido, e sulle stragi di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli, la sentenza approfondisce le relazioni esistenti tra il gruppo di Maggi e il gruppo di Ordine Nuovo di Padova e i rapporti con Franco Freda e Massimiliano Fachini, che di Freda era il braccio destro. E accertati sono, secondo la Corte che richiama ancora una volta le sentenze delle corti veneziane sulla vicenda del Poligono, i rapporti con Ordine Nuovo di Udine, accomunati da una identità di vedute con un gruppo di cui fanno parte Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicuttini, condannati per il tentato dirottamento aereo di Ronco dei Legionari, e Vinciguerra per la strage di Peteano del 1972. Nell'appunto informativo della fonte "Tritone" allegato alla nota n.4873 del 8 luglio 1974 sono poi de-

durante il quale Battiston aveva confermato, a seguito di integrale lettura da parte del P.M. d'udienza, in ausilio alla memoria, le dichiarazioni rese al P.M. di Brescia il 6 ottobre 1995 del seguente, letterale tenore: /I A livello ideologico Maggi nel periodo della mia latitanza a Venezia sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento degli attentati e delle stragi come punto essenziale di una strategia che mirava a creare il caos. Ciò nell'ottica di costituire in tal modo il terreno sul quale potesse attecchire una vera e propria rivoluzione di Destra da realizzarsi nella sua ottica senza l'intervento delle forze armate o a prescindere da esse. Non faceva mistero di questa sua ideologia tanto da destare stupore anche nel nostro ambiente"

<sup>159</sup> Ivi, p. 321

<sup>160</sup> Ivi, p. 322

scritti i rapporti con alcuni "camerati di Brescia", confermati anche da Martino Siciliano, il quale ha riferito di avere conosciuto un camerata a casa di Maggi, presentato come un camerata bresciano dell'area de La Fenice, che rispondeva al nome di Ermanno Buzzi. Ed emergono anche i significativi collegamenti tra l'area milanese e il gruppo ordinovista guidato da Maggi. Numerose testimonianze confermano, infatti, gli stretti rapporti con Giancarlo Rognoni e il gruppo La Fenice<sup>161</sup>. Dato atto dell'estrema permeabilità tra alcune sigle della destra eversiva, "distinte formalmente, ma di fatto accomunate dal materiale umano, dalla linea politica e dal concreto agito" <sup>162</sup>, la Corte ritiene provati anche i rapporti con le Squadre Azione Mussolini, che agivano sotto l'acronimo "S.A.M".

### I rapporti con Giovanni Melioli e il gruppo di Rovigo

Giovanni Melioli, punto di riferimento di Ordine Nuovo di Rovigo, era legato a Maggi da uno strettissimo legame<sup>163</sup>. Melioli, a sua volta, frequentava assiduamente Franco Freda e Fachini<sup>164</sup>, che considerava un "padre putativo"<sup>165</sup>; Melioli aderiva alle tesi di Evola e Codreanu e veniva indicato come referente di "Anno Zero" a Rovigo<sup>166</sup>. Era un frequentatore della Libreria Ezzelino di Padova, e per sua stessa ammissione ha fatto parte del Centro Studi Ordine Nuovo, conoscendo Pino Rauti e Signorelli. Secondo alcuni accertamenti di polizia giudiziaria e la documentazione acquisita dalle Questure di Ferrara e Rovigo, Melioli aveva costituito nel maggio del 1973 una sezione del Movimento Politico Ordine Nuovo

<sup>161</sup> Ivi, p. 328: Battiston ha dichiarato in dibattimento che il gruppo milanese, cui egli apparteneva, era una promanazione di Ordine Nuovo veneto. Era, in effetti, Maggi a sostenerli economicamente e politicamente, dettando anche la linea politica ed editoriale del giornale La Fenice, i cui primi numeri recavano il simbolo dell'ascia bipenne, a sottolineare la matrice ordinovista. "Strettissimi, anche a dire di Battiston, i legami politici e personali fra l'imputato e Giancarlo Rognoni, perduranti pure in epoca successiva alla strage, come si evince dalle dichiarazioni di Dedemo, secondo cui, in occasione del suo viaggio di nozze in Spagna (lo stesso si era sposato il 24.9.2009) era stato incaricato da Maggi di portare dei moduli in bianco e dei documenti di identità falsi a Rognoni, latitante in quel Paese"

<sup>162</sup> Ivi, p. 327

<sup>163</sup> Ivi, p. 329, che richiama le dichiarazioni rese da Martino Siciliano nel corso dell'incidente probatorio (udienza 12.5.2003)

<sup>164</sup> Ivi, p. 329, cita le dichiarazioni di Gianluigi Napoli, coimputato di Melioli nel processo per la strage di Bologna, verbale stenotipico dell'udienza 23.6.2009 davanti alla Corte d'Assise di Brescia, sentenza, cit., pp. 45 e segg.

<sup>165</sup> Ivi, p. 330

<sup>166</sup> Ivi, p. 329, ove la Corte cita le dichiarazioni di Roberto Raho rese nel verbale di interrogatorio davanti al P.m. di Milano il 4.10.1995

e alla data del 16/5/1974 risultava iscritto all'Università di Ferrara e guidava una Fiat 500 rossa, circostanze che fanno ritenere la Corte che sia proprio Melioli lo studente ferrarese che a pochi giorni dalla strage aveva messo al corrente la fonte "Tritone" della nuova formazione terroristica già operativa in alcuni centri del Nord<sup>167</sup>.

## L'impiego di gelignite per il confezionamento dell'ordigno esploso

L'esatta individuazione della natura dell'esplosivo deflagrato in piazza della Loggia da parte della Corte d'Assise d'Appello di Brescia è stato un passaggio critico nel processo. Il tema è già stato affrontato in precedenza, ma per la sua importanza è bene riprenderlo.

La rinnovazione dibattimentale, nell'appello celebrato davanti ai giudici bresciani si è rivelata decisiva per una diversa ricostruzione del fatto, con l'escussione dei periti del primo processo, il generale Schiavi e il professor Brandone, che hanno confermato le conclusioni rese nel processo Buzzi, in contrapposizione con le conclusioni dei nuovi periti nominati nel primo grado bresciano di questo giudizio. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha condiviso le loro conclusioni, in una parte della sentenza che la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata, e che i giudici milanesi condividono: l'ordigno scoppiato in piazza della Loggia a Brescia era composto prevalentemente "da gelignite, o comunque dinamite", come sostenuto da Carlo Digilio, le cui dichiarazioni hanno trovato in queste conclusioni una conferma di straordinaria importanza.

Sulla base delle prove di scoppio che furono svolte nel corso della prima indagine, i periti avevano stabilito che l'esplosivo usato in piazza della Loggia non poteva essere esclusivamente tritolo, bensì un esplosivo da mina, polverulento o gelatinato, a base di nitrato di ammonio, con aggiunta di una minima percentuale di Tnt, ovvero un miscuglio di nitrato di ammonio e nitroderivati aromatici<sup>168</sup>.

L'iter argomentativo dei primi periti non è stato scalfito dai rilievi del Collegio peritale del primo grado.

"A fronte della pluralità, significatività e concordanza dei dati accertati dai primi periti e delle puntuali, convincenti risposte date dagli stessi, in sede dibattimentale, alle controdeduzioni dei nuovi periti, ritiene la Corte che l'individuazione del tipo di esplosivo utilizzato in piazza della Loggia nella gelignite

<sup>167</sup> Ivi, p. 331, ove si rimanda alla nota 23 maggio 1974 del Centro Controspionaggio di Padova

<sup>168</sup> Ivi, p. 333

non sia una mera ipotesi alternativa [...] quanto un approdo probatorio certo, che consente di coniugare senza contraddizioni tutti i risultati investigativi<sup>"169</sup>.

Il fatto che non sia stato ritrovato il timer dell'ordigno - non necessariamente quello descritto da Digilio, come una grossa sveglia, ma un qualsiasi timer - non può essere considerato una sconfessione delle sue dichiarazioni, perché la scena del delitto è stata pesantemente contaminata da persone e automezzi in continuo movimento, sono state poste transenne per un raggio di soli due metri dall'esplosione, mentre le prove di scoppio hanno rivelato frammenti del temporizzatore scagliati anche a 10 metri e in piazza sono stati ritrovate schegge fino a decine di metri di distanza; a compromettere irrimediabilmente la scena del crimine ha contribuito anche il frettoloso lavaggio della piazza, che è intervenuto dopo una repertazione incompleta e carente, disperdendo molti reperti utili. Il fatto che Digilio abbia descritto il timer come una grossa sveglia può suonare inverosimile, ma ritiene la Corte che Digilio avesse tutto l'interesse a descrivere un ordigno particolarmente grossolano, che non potesse essere ricondotto a lui, notoriamente abile nella costruzione.

Le sveglie, peraltro, erano usate spesso come timer, come era avvenuto nell'attentato al rapido Roma-Torino, in quello del treno Italicus e nella bomba che ha provocato la morte di Silvio Ferrari. Digilio doveva allontanare da sé il sospetto - poi diventato certezza - di essere il costruttore dell'ordigno.

## La disponibilità di gelignite da parte di Ordine Nuovo di Venezia - Mestre

La gelignite era un tipo di esplosivo nella disponibilità del gruppo ordinovista di Maggi, e la circostanza è già stata accertata dall'autorità giudiziaria milanese nel processo per la strage di piazza Fontana, grazie alle dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, Martino Siciliano e Pietro Battiston, conclusione condivisa dalla sentenza milanese<sup>170</sup>. Secondo la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia l'esplosivo usato per assemblare l'ordigno esploso in piazza della Loggia proveniva dal sottoscala di una trattoria veneziana, Lo Scalinetto, un luogo centrale nella geografia dell'eversione nera veneta, punto di ritrovo del gotha ordinovista: Maggi, Digilio, Soffiati, Bertoli, Angelo Angeli detto "il bombardiere nero"<sup>171</sup>. La gelignite conservata allo Scalinetto era nella disponibilità di Carlo Digilio e di Carlo Maria Maggi, e questo è un punto che per la Corte d'Assise d'Appello di Milano non può più essere discusso, perché adeguatamente motivato dalla Corte bresciana e non censurato dalla Corte di Cas-

<sup>169</sup> Ivi, p. 336

<sup>170</sup> lvi, p. 339

<sup>171</sup> lvi, p. 346 e segg.

sazione. In ogni caso, le dichiarazioni di Pietro Battiston e Roberto Raho "danno la certezza probatoria della disponibilità di gelignite da parte di Digilio e Maggi in epoca coincidente con i fatti di Brescia"<sup>172</sup>.

# L'intercettazione ambientale della conversazione del 26.9.1995 tra Raho e Battiston

La Corte d'Assise d'Appello di Milano, diversamente dalle due corti bresciane, è convinta della straordinaria rilevanza probatoria della conversazione intercettata nel 1995 a casa di Roberto Raho, tra quest'ultimo e Pietro Battiston.

Il suo contenuto, la sua collocazione temporale, la spontaneità e l'immediatezza dei due interlocutori la rendono "un indizio particolarmente grave e preciso a carico di Maggi", secondo la sentenza della Corte di Cassazione<sup>173</sup>.

Nel corso di una conversazione amichevole, con il sottofondo di una partita di calcio tra Roberto Raho e Pietro Battiston, il discorso si sposta sul "nonno" (figura da identificarsi in Carlo Digilio, secondo quanto riferito dallo stesso Battiston), e sulla sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, che in quel momento non aveva ancora portato ad arresti. In questo discorso Roberto Raho dice:

"Eh... e, fino adesso il nonno sta cominciando a dire.... a dire le cazzate.... perché sulle cazzate tutti ammettono [...] E, allora, se il nonno dice la verità sulle piccole cose... potrebbe... eh, dirla anche sulle grandi, [...] in mancanza (?) d'altro, che il nonno aveva detto che... Marcello Soffiati, il giorno prima della strage di Brescia... era partito per Brescia con le valige piene... con la valigia piena di esplosivo. Soffiati è morto... però... il dottore è vivo poi, però... E il Soffiati, gli serve per fargli portare la... ".

<sup>172</sup> Ivi, p. 340; "val la pena ricordare che Roberto Raho - del quale Maggi, nelle intercettazioni ambientali, non a caso, mostra di temere le rivelazioni, e che aveva in più occasioni ricevuto armi ed esplosivi da Digilio – ha riferito di avere appreso da quest'ultimo, nel 1974-75, "che lui e il dottor Maggi avevano la disponibilità di gelignite che veniva conservata, all'insaputa dei gestori, allo Scalinetto, aggiungendo di ritenere che la stessa potesse essere conservata o in uno scantinato o in un piano basso avendogli, il Digilio, detto che si stava deteriorando anche per l'umidità. Il Battiston, dal proprio canto, ha confermato di avere appreso dal Digilio che egli aveva la disponibilità di gelignite che si stava deteriorando perché era vecchia precisando che "strutturalmente non esisteva la disponibilità personale, era la disponibilità del gruppo", ovvero di Ordine Nuovo di Venezia. Quanto alla datazione delle rivelazioni, Battiston ha fatto riferimento al periodo successivo alla sua latitanza (iniziata a dicembre 1973 e proseguita a Venezia fino all'inizio dell' estate 1974), più verosimilmente coincidente col servizio militare, da lui svolto nei pressi di Venezia nel 1975-76"

La Corte d'Assise d'Appello di Milano si dissocia dalla svalutazione effettuata dalle corti bresciane in ordine alla rilevanza probatoria dell'intercettazione.

"In effetti, Raho e Battiston stanno parlando di una realtà cui erano pienamente intranei, per avere condiviso con i protagonisti di essa l'ideologia politica e la pratica ordinovista, i luoghi di ritrovo, le conoscenze ed i legami personali. L'intera conversazione è un continuo riferimento a personaggi (Rauti, Massagrande, il 'nonno', il 'dottore', Delfino, Soffiati, il 'Golosone' - alias Angelo Angeli -, 'la Pina' - Gobbi -, Lorenzo - Prudente -, Elìodoro Pomar), a luoghi e ad accadimenti (la frequentazione de Lo Scalinetto, la permanenza e la fabbrica d'armi in Spagna, gli aiuti economici a Digilio in Sud America) palesemente rientranti in un comune patrimonio conoscitivo e mnemonico. Entrambi conoscevano bene Maggi, Digilio e Soffiati, con i quali avevano avuto rapporti di frequentazione assidua nel periodo in cui si colloca la strage di Brescia; rapporti che erano poi proseguiti col Digilio negli anni della loro permanenza in Venezuela. È, dunque, del tutto verosimile che avessero conoscenza diretta dei fatti oggetto della conversazione. Che, d'altra parte, il discorso di Raho riguardi circostanze note tanto a lui, quanto al Battiston è stato riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia con una motivazione ritenuta dalla Cassazione immune da vizi e pienamente condivisa da questa Corte"174.

In particolare, ritiene la Corte che la notizia della partenza di Marcello Soffiati per Brescia, il giorno prima della strage, con la valigetta piena dell'esplosivo - recuperato dallo Scalinetto e di proprietà di Carlo Maria Maggi - sia inequivocabilmente espressa da Roberto Raho in termini assertivi.

La conversazione intercettata ha una "potente efficacia indiziante a carico del Maggi" perché dimostra che prima delle rivelazioni di Digilio sul mandato conferito da Maggi a Soffiati per il trasporto della bomba dell'attentato di piazza della Loggia, Raho e Battiston - che appartenevano alla stessa area eversiva - avevano le medesime frequentazioni, informati direttamente da Digilio della disponibilità di gelignite che egli e il Maggi avevano all'epoca della strage di Brescia: "avevano conoscenza e del ruolo di Soffiati e del trasporto dell'esplosivo verso Brescia nell'imminenza della strage, e del ruolo di mandante del Maggi" 176.

<sup>174</sup> lvi, pp. 350 e 351

<sup>175</sup> Ivi, p. 351

<sup>176</sup> Ivi, p. 360

#### Il trasferimento della gelignite da Lo Scalinetto il giorno prima la strage di Brescia

Anche riguardo alla movimentazione dell'esplosivo dal ristorante veneziano verso Brescia il giorno precedente la strage, la Cassazione - scrive la Corte - ha stabilito un punto fermo ritenendo incontestate e comunque immuni da vizi le argomentazioni che sorreggono la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello, sulla cui base ha, peraltro, respinto i ricorsi contro l'assoluzione di Zorzi.<sup>177</sup>

#### Le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Maggi

Agli elementi sopra indicati vanno aggiunte tre conversazioni intercettate nell'abitazione di Carlo Maria Maggi (quelle del 24 febbraio, 26 luglio e 13 marzo 1996) alle quali può essere attribuito un "valore dimostrativo dei timori di Maggi in relazione all'avvio di collaborazioni giudiziarie sui fatti di Brescia" 178.



<sup>177</sup> Ivi, p. 361

<sup>178</sup> Ivi, p. 365

5

# Il depistaggio

L'azione di depistaggio nelle indagini per la strage di piazza della Loggia è un fatto accertato. Non si tratta più di deduzioni, congetture o valutazioni storiche, ma di conclusioni raggiunte sulla base di atti processuali e carteggi tra dirigenti di primo piano del Servizio segreto italiano, che hanno lasciato una traccia straordinaria della loro attività inquinante - straordinaria come probabilmente mai è stato possibile rinvenire in procedimenti analoghi.

Per l'assoluta rilevanza del tema, si riportano integralmente alcuni passaggi della sentenza che si occupano dei depistaggi. Scrive la Corte:

"Dagli atti processuali emerge, in effetti, la prova certa di comportamenti ascrivibili ai vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D., che sono incompatibili con ogni principio di lealtà e fedeltà ai compiti istituzionali loro affidati. Le distorsioni operate nel processo di trasmigrazione, verso la naturale sede giudiziaria, delle informazioni acquisite in ordine alle pericolose derive verso cui da mesi si erano avviate le frange della destra eversiva che nel Nord Italia e soprattutto in Lombardia ed in Veneto erano fortemente radicate hanno indubbiamente giovato al prosperare dell'attività di ricompattamento delle fila degli ex ordinovisti e consentito la concreta attuazione di progetti destabilizzanti dei quali sussistevano da tempo segnali inquietanti. Nulla si è mosso. Almeno non nella direzione istituzionale. E quando pure è stato fatto, l'ottica seguita, almeno per ciò che riguarda i Servizi segreti, non è stata certo quella di consentire agli inquirenti di fare luce sull'accaduto, sulle trame sottostanti, sui responsabili. È doveroso domandarsi: cui prodest?

La risposta è fin troppo ovvia, ove si tenga conto del contesto politico dell'epoca e dell'attenzione che pezzi importanti dell'apparato, civile e militare dello Stato, e centrali di potere occulto prestavano all'evoluzione del quadro socio-politico del Paese, condividendo l'interesse - comune a potenze straniere che godevano di un osservatorio privilegiato grazie alla massiccia presenza sul territorio di basi militari e di operatori dei Servizi di

intelligence - a sostenere l'azione della destra, anche estrema, in chiave anticomunista"<sup>179</sup>.

#### Prosegue quindi la Corte:

"L'azione di depistaggio non può avere altro senso se non quello di sviare l'attenzione della magistratura dai reali responsabili dell'attentato. È sotto tale profilo che essa assume, in questo processo, la valenza di indizio, grave e preciso, a carico di Maggi e del suo gruppo operativo, rispetto ai quali è stata alzata una rete di protezione, fatta di ritardi, omissioni, tentennamenti, connivenze, sviamenti, cortine fumogene, che hanno gravemente pregiudicato i tempi, la durata e gli esiti delle indagini".

La prova dell'azione sistematica di depistaggio è racchiusa in una serie di appunti, note di accompagnamento, che si ritrovano nella corrispondenza tra la sede centrale dell'Ufficio D del Servizio Informazioni di Difesa (S.I.D.), guidato dal generale Gianadelio Maletti (già condannato in via definitiva per i depistaggi di piazza Fontana, e fuggito in Sud Africa dove oggi si trova, e da dove è stato sentito nel primo grado bresciano) e il Centro di Controspionaggio di Padova, e che ruota attorno alle due "veline" più importanti: quella del 23 maggio 1974 e quella del 8 luglio 1974, il cui contenuto è stato riportato in precedenza.

Il 23 maggio 1974 il maggiore Bottallo, a capo del centro C.s. di Padova, invia una nota non ufficiale al generale Maletti, manoscritta e priva di numero di protocollo: "Sig. Generale, unisco un appunto 'informale' su argomento oggetto di conversazione. Ritengo che, volendo proseguire nell'azione in maniera incisiva, esista la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o, probabilmente, due dei 'gruppi' citati"<sup>180</sup>.

L'appunto a cui si fa riferimento è quello in cui la fonte "Tritone" descrive il suo incontro con lo studente di Ferrara (poi individuato in Giovanni Melioli). Il 25 maggio, il generale Maletti risponde in calce alla nota – graficamente inserisce anche un collegamento con una freccia al secondo periodo e diretta al colonnello Genovesi, "Sì. Dire con mia lettera s.n. che proceda senz'altro"<sup>181</sup>. Rileva la Corte come la non ufficialità del rapporto tra il capo del Reparto D e il capo del C.s. di Padova sia ribadita attraverso l'ordine di non protocollare neppure la risposta (con mia lettera s.n., senza numero), ordine poi eseguito,

<sup>179</sup> Ivi, pp. 447 e ss.

<sup>180</sup> Ivi, p. 448 e ss.

<sup>181</sup> Il documento è riportato in questo volume a p. 70

come si rileva dagli atti<sup>182</sup>.

Il 10 luglio si ritrova un'annotazione manoscritta del colonnello Genovesi e indirizzata al generale Maletti: "Non ritengo si possa dire solo 'qualcosa o due nomi', ma sono del parere che tutto, per la sua gravità, debba essere urgentemente riferito all'A. G., sia pure attraverso organi di P. G. per le decisioni".

Il giorno seguente, Maletti risponde: "'Dire almeno due nomi' era espressione figurata. Ritengo anch'io che della vicenda debba essere messa al corrente l'A. G. Intanto, rappresentiamo (per le decisioni) a Siq. C. S. (Capo servizio, ndr)".

L'appunto contenente le informazioni della fonte "Tritone" di cui alla nota datata 8 luglio 1974 viene mandato al Capo Servizio, il generale Vito Miceli, il 13 luglio e quest'ultimo risponde con un ordine: "Diciamo tutto agli organi P. G. interessati (conservando traccia delle segnalazioni)".

Il 15 luglio, due giorni dopo, il generale Maletti demanda l'esecuzione dell'ordine al colonnello Genovesi. Non accadrà nulla. Rileva la Corte come la documentazione proveniente dal S.I.D. dimostri che c'è stato un ripensamento dei vertici sull'atteggiamento da tenere<sup>183</sup>.

A poco più di due mesi dalla strage, il 3 agosto 1974, il colonnello Genovesi esprime al generale Maletti il proprio dissenso sulla comunicazione delle informazioni all'autorità giudiziaria:

"Recentemente V. S. mi ha dato l'unito foglio di C.S. Padova. Alla luce dei recenti ed attuali fatti, sarei del parere di non 'far procedere' nella direzione richiesta dal Centro e di fare, invece, cadere la cosa. Un elemento di prova della non validità della fonte può scaturire dal 'sorriso enigmatico', a domanda sugli attentati (per dare ad intendere di saperne) e, poi, della necessità di dover acquisire notizie al riguardo. Contrasto evidente che denuncia una potenziale 'bufala'. Per le definitive decisioni di V. S.".

Nella notte tra il 3 e il 4 di agosto una bomba esplode sulla quinta vettura del treno espresso 1486 proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, mentre transitava presso San Benedetto Val di Sambro, provocando 12 morti e 48 feriti. Il 4 agosto 1974 Maletti risponde a Genovesi: "Concorderei se non dovessi rischiare anche il 'bidone' soprattutto ora che il nuovo fatto terroristico suggerisce intensificazione azione info nella direz. Extra dx".

I vertici del S.I.D., nonostante la strage dell'Italicus, scelgono ancora una volta la linea del silenzio.

In realtà, il 17 luglio il generale Maletti firma un marconigramma con cui dispone

<sup>182</sup> Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, p. 449

<sup>183</sup> Ibidem

che il contenuto della nota del 8 luglio (e non anche l'appunto precedente, allegato alla nota di Bottallo) sia comunicato all'Arma territoriale – in questo caso i Carabinieri di Padova – "qualora non ancora provveduto", con trasmissione di copia della comunicazione anche all'ufficio centrale. Ma è un falso<sup>184</sup>. Il marconigramma evoca una comunicazione precedente ("qualora non ancora provveduto") di cui non è stata trovata traccia, mentre nel fascicolo processuale vi è un altro marconigramma - sempre firmato dal generale Maletti – del 13 luglio, indirizzato ai Centri di Controspionaggio in cui si raccomandava la massima vigilanza verso gli ex appartenenti al Fronte Nazionale, a Ordine Nuovo e al M.A.R. perché c'erano state segnalazioni di possibili attentati di matrice eversiva tra il 10 e il 15 agosto; contestualmente, però, veniva inibita la comunicazione di queste informazioni all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle Autorità Militari<sup>185</sup>.

Nessun riscontro è stato trovato della comunicazione all'Arma territoriale, e il maresciallo Felli ha escluso di essere stato informato.

Ma la prova della falsità del marconigramma - e della sua natura di copertura - emerge in modo evidente grazie a un appunto, sequestrato l'11 novembre 1980 presso l'abitazione del generale Maletti, relativo a una riunione del 6 agosto 1974 con tutti i capi dei centri territoriali. Alla data del 6 agosto, infatti, Bottallo chiedeva istruzioni sulle modalità con cui comunicare ai Carabinieri e alla Polizia Giudiziaria le notizie destinate a essere trasfuse in atti di polizia giudiziaria<sup>186</sup>.

Se il 6 agosto non esisteva un protocollo per comunicare informazioni all'autorità giudiziaria o ai carabinieri, se non c'erano indicazioni pratiche, è evidente che non si capisce di cosa parlassero tra loro gli alti dirigenti dei Servizi italiani quando si scrivevano di "comunicare all'A. G." il 17 luglio.

In ogni caso alla metà di agosto - dopo ben due stragi terroristiche e venti morti - nessuna segnalazione era ancora stata effettuata.

Il 7 agosto il generale Maletti scrive al generale Miceli che il Centro C.s. di Padova "ha un'ottima fonte (Tritone) che potrebbe essere bruciata da un'intempestiva segnalazione agli organi di P. G..".

Il 14 agosto, Miceli risponde: "attendiamo seguito da PD (Padova, ndr)".

Se il timore di bruciare la fonte suona quasi come un modo per tenere nascoste le informazioni raccolte nei due appunti in quel momento di straordinaria gravità, il marconigramma del 17 luglio firmato da Maletti "aveva la funzione di 'coprire' artificiosamente il perdurante vuoto di notizie all'A.G. e agli organi di polizia giudiziaria su quanto appreso dalla fonte Tritone"<sup>187</sup>.

<sup>184</sup> Ivi, p. 450

<sup>185</sup> Ibidem

<sup>186</sup> Ivi, p. 451

<sup>187</sup> Ibidem

Ma il depistaggio si muove su fronti diversi.

Il 29 agosto 1974, sentito dal Giudice Istruttore di Brescia, Vino, il generale Maletti non rivela nulla di quanto a sua conoscenza: non le informazioni fornite dalla fonte "Tritone", il nome di Carlo Maria Maggi, il gruppo ordinovista veneziano, e indica invece una pista che conduce in Valtellina, al M.A.R., il Movimento Armato Rivoluzionario. Se non fosse che il M.A.R. era stato sgominato il 9 maggio del 1974, dopo l'arresto del suo capo, l'ex partigiano bianco Carlo Fumagalli. Il generale Maletti conosceva le notizie fornite da "Tritone" e conosceva il suo grado di attendibilità. Scrive la Corte, "il S.I.D. non ha scelto la via del silenzio per (o solo per) tutelare la propria fonte, ma ha voluto coprire quelli che sapeva essere i reali colpevoli della strage".

Il generale Maletti è stato sentito anche in questo processo, con una complicata videoconferenza dal Sud Africa, dove è latitante. Il giudizio della Corte sulle sue dichiarazioni è lapidario:

"Solo leggendo la trascrizione delle dichiarazioni rese dal gen. Maletti alla Corte d'Assise di Brescia - che si ritiene opportuno riportare integralmente nella parte de qua - può, d'altra parte, cogliersi l'impudenza dell'alto militare nel negare l'evidenza e confermare, ancora, a distanza di decenni, l'identico atteggiamento fuorviante e gravemente omissivo tenuto all'epoca dei fatti. Non senza sottolineare che i vuoti di memoria del teste non si giustificano a fronte di due osservazioni: l'una, che le domande rivoltegli non riguardavano fatti marginali, di cui il tempo avrebbe potuto cancellare la memoria, ma una delle stragi più emblematiche degli intrecci di potere sui quali il Servizio, ai cui vertici era collocato Maletti, aveva incentrato la propria attenzione; l'altra, che lo stesso teste mostra di avere memoria precisa di tanti minuziosi particolari di vicende ben meno eclatanti" 188.

Un ulteriore aspetto del depistaggio è infine rappresentato dalla falsificazione della data in cui sono state raccolte le informazioni della fonte "Tritone", nell'appunto allegato alla nota n.4873, "resasi necessaria per coprire il ritardo enorme nella loro comunicazione formale al Reparto D"189, circostanza riconosciuta anche dallo stesso maresciallo Felli. Lo stesso deve dirsi per la decisione di distruggere l'archivio del Centro di Padova, secondo Bottallo intorno al 1984-85, presa dall'allora capo del Sismi Martini.

La Corte condivide i rilievi delle parti civili in ordine all'interesse dei Servizi alla soppressione del materiale informativo contenuto negli archivi

<sup>188</sup> Ivi, p. 452

<sup>189</sup> Ivi, p. 457

"alla luce anche delle dichiarazioni rese da Vincenzo Vinciguerra in epoca concomitante o prossima all'ordine di distruzione. Questi, infatti, sentito dal G. I. di Brescia il 6 maggio 1985, aveva indicato i responsabili delle stragi, inclusa quella di Brescia, 'nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparati dello Stato'; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire '1'ordine' "190".

Si trova conferma di questo interesse anche nella decisione di troncare ogni rapporto con la fonte "Turco", che stava riferendo notizie di assoluto rilievo sui collegamenti tra il gruppo ordinovista di Venezia-Mestre e le stragi. Il tenente colonnello Del Gaudio - iscritto alla loggia P2, comandante dei Carabinieri di Padova - è stato condannato a Venezia per falsa testimonianza, proprio in relazione alla vicenda della fonte "Turco".

Il gruppo ordinovista di Maggi godeva di una speciale protezione, si legge nella sentenza, anche da parte dei vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri, e a provarlo è l'inerzia del Gruppo Carabinieri di Padova, guidata proprio dal tenente colonnello Manlio Del Gaudio, dopo avere ricevuto notizie allarmanti in tempo reale proprio dal Centro Controspionaggio di Padova<sup>191</sup>.

Si trovano in atti almeno tre Rapporti Informativi Speciali del Gruppo Carabinieri di Padova - quello del 7 giugno, 20 luglio, 3 agosto 1974, firmati da Del Gaudio e indirizzati ai superiori gerarchici, e in cui si trovano informazioni della fonte "Tritone" contenute nelle "veline". Dalla prossima costituzione di una nuova organizzazione di destra con "gli sbandati di Ordine Nuovo", con due manifestazioni, "una palese, sotto forma di circoli culturali, l'altra, occulta, strutturata in gruppi ristrettissimi per dare vita ad azioni contro obiettivi scelti di volta in volta" alle progettate azioni di volantinaggio contro il Procuratore Fais, contenute nel R.I.S. del 7 giugno, e che si ritrovano tutti nell'appunto allegato alla nota n.4873 del 8 luglio e in quella senza numero del 23 maggio 1974.

Allo stesso modo, nel Rapporto del 20 luglio si trovano notizie sul rifornimento di armi con i Tir proveniente dall'Olanda - informazioni che si trovano negli appunti allegati alle note n.4873 e 5120 del 16 luglio, mentre in quello del 3 agosto si ritrovano le informazioni raccolte alla nota n.5519 avente la stessa data sulla riunione dei vertici di Ordine Nuovo - Rauti incluso - prevista a breve a Roma e

<sup>190</sup> Ibidem

<sup>191</sup> Ivi, p. 458, ove si rileva come lo stretto legame personale intercorrente tra lo stesso Del Gaudio e il maggiore Bottallo è confermato dalla testimonianza del capitano Traverso - verbale udienza del 24.6.2010 -, del maresciallo Guerriero (del Nucleo Informativo CC di Padova - verbale acquisito agli atti), e di Todaro, dattilografo del Centro di Controspionaggio di Padova

alla mobilitazione di aderenti alla destra rivoluzionaria in occasione del processo a carico di Freda a Catanzaro. I rapporti di Del Gaudio sono successivi alla strage, e infatti non devono essere letti in ottica di un suo coinvolgimento o di quello di altri ufficiali nella strage, ma sottolineano "la rilevanza di una condotta post factum tanto gravemente omissiva da apparire fuorviante, sulle cui ragioni occorre interrogarsi"<sup>192</sup>.

Conclude la Corte che il tenente colonnello Del Gaudio "risulta al corrente delle informazioni di Tramonte sulla riunione di Abano quanto meno dal 7 giugno, nove giorni dopo1'attentato" e che abbia visto - seppure non in un unico contesto - tutto il contenuto degli appunti da cui ha tratto le informazioni poi trasfuse nei rapporti. Si tratta di notizie che "avrebbero allarmato chiunque", soprattutto per la vicinanza temporale della riunione di Abano - 25 maggio 1974 - e del suo contenuto, rispetto alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Nell'appunto allegato alla nota n.4873 si parla

"della struttura, delle modalità operative, del programma, della dirigenza, della denominazione, delle vie di approvvigionamento di armi, della sostanziale rivendicazione della strage di Brescia - erano menzionati i nominativi di Maggi, di Romani, di Rauti, di Melioli, Francesconi Sartori, soggetti dal profilo politico ben definito, sui quali era doveroso attivare immediatamente le indagini. Ciò nondimeno, nessun significativo accertamento risulta avviato nella direzione indicata a chiare lettere dalla fonte del S.I.D"<sup>193</sup>.

Se il Servizio poteva avere cautele per non bruciare la fonte, i Carabinieri non avevano alcuna ragione per non procedere agli accertamenti che quelle informazioni richiedevano. Mentre i Carabinieri di Padova erano in possesso di queste informazioni, le indagini dei carabinieri di Brescia, capitanati da Francesco Delfino, si concentravano sul gruppo di Ermanno Buzzi, su Angelino Papa,

"apparentemente reo confesso, ma in realtà vittima di violenze (restrizione carceraria in condizioni degradate ed antigieniche, soprusi, interrogatori lunghissimi protratti fino a notte inoltrata e lusinghe, promessa di ingenti somme poste a sua disposizione dopo una confessione, tutti strumenti di una pressione psicologica, alla cui violenza non aveva retto la fragile personalità dell'imputato, vero e proprio capro espiatorio) con i risultati che sono noti. Ciò, anche grazie all'impegno del cap. Delfino, la cui definitiva

<sup>192</sup> Ivi, p. 460

<sup>193</sup> Ibidem

assoluzione non elimina del tutto le ombre che la stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha colto nel suo comportamento, caratterizzato da 'plurimi atti abusivi' e da rapporti 'non troppo limpidi con frange estremiste di destra', da una frenetica e spregiudicata attività investigativa, troppo marcatamente orientata, che ha poi finito per inquinare le risultanze probatorie e che, seppure riferibile all'iniziativa del giudice Arcai, ha trovato in Delfino un assai solerte conduttore. Ed il fatto che la Cassazione abbia sancito la correttezza del ragionamento probatorio che ha portato la Corte bresciana ad assolvere Delfino, nulla toglie alla rilevanza delle connotazioni negative che l'attività investigativa dell'ex imputato assume nella ricostruzione dell'opera di sviamento delle indagini posta in essere da alcuni settori dell'Arma. Peraltro, la stessa Cassazione non ha ritenuto inverosimile l'ipotesi che Delfino abbia depistato le indagini, orientandole verso Buzzi.

La Corte - investita, si sottolinea, del giudizio relativo alla responsabilità di Delfino quale imputato della strage - si è, invero, limitata ad affermare che la circostanza avrebbe comunque scarso peso probatorio; anche in considerazione del fatto che l'eventuale depistaggio operato dall'ufficiale, in mancanza di ulteriori atti di compartecipazione nel fatto criminoso, configurerebbe un semplice favoreggiamento che ad oggi sarebbe ampiamente prescritto" 194.

#### Conclude la Corte sui depistaggi affermando che

"l'attività di depistaggio attuata dal S.I.D., il silenzio mantenuto da Del Gaudio sulla riunione di Abano e sull'identità dei partecipi, in uno con l'inerzia conseguitane, a fronte di informazioni reputate attendibili che orientavano chiaramente verso la pista veneta ed in particolare verso il gruppo facente capo a Maggi, non siano altrimenti spiegabili se non con la scelta di dare copertura ai responsabili della strage. Ne deriva che anche tale circostanza assume valenza di indizio grave e preciso, che va nella medesima direzione delle altre risultanze probatorie che supportano l'assunto accusatorio".

<sup>194</sup> Ivi, p. 461, con rimando alla sentenza di rinvio, Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza, cit., p. 69

### Conclusioni

Per quanto riguarda le conclusioni della Corte, sembra opportuno riportare alcuni stralci della motivazione della sentenza.

"Tutti gli elementi evidenziati convergono, invero, inequivocabilmente, nel senso della colpevolezza di Carlo Maria Maggi, soggetto che, nell'ambito della destra eversiva cui la strage è sicuramente riconducibile, era l'unica figura che, all'epoca dei fatti, coniugava ad un tempo:

- l'ideologia stragista,
- il fervente, instancabile attivismo per riorganizzare in Ordine Nero gli orfani del disciolto Ordine Nuovo ed "i cani sciolti" dell'estremismo neofascista,
- il carisma per svolgere un ruolo assolutamente centrale in tale opera di ricostituzione,
- un gruppo di cui disporre, avente struttura militare e capacità di organizzare attentati, già operativo, con ramificazioni in più zone del Nord Italia,
- più canali di approvvigionamento di armi ed esplosivi,
- la disponibilità di gelignite, esplosivo utilizzato per il confezionamento dell'ordigno fatto detonare in piazza della Loggia,
- la disponibilità di un armiere con le capacità tecniche di Digilio per confezionare quell'ordigno o comunque intervenire alla bisogna,
- la rete di collegamenti necessari per completare la fase esecutiva dell'attentato, senza 'sporcarsi le mani',
- la consapevolezza, maturata attraverso le molteplici riunioni preparatorie anche con militari italiani ed americani, di poter contare, a livello locale e non solo, sulle simpatie e sulle coperture se non addirittura sull'appoggio diretto di appartenenti agli apparati dello Stato ed ai Servizi di sicurezza, nazionali ed esteri.

Ma a segnare il passaggio dalla mera possibilità o probabilità a quella dell'effettivo agito concorrono altri elementi probatori, che vanno a saldarsi su quel terreno fertile, stringendosi, in un succedersi di azioni concen-

triche, attorno alla figura di Maggi. Gli appunti del mar. Felli, innanzi tutto. Questi, invero:

- forniscono la cronaca in diretta della nascita di Ordine Nero dalle ceneri di Ordine Nuovo prima della strage;
- riportano il ruolo centrale di Maggi nell'ambito della riunione di chiara natura eversiva, svoltasi, tre giorni prima della strage, quando già la manifestazione antifascista del 28 maggio era stata indetta;
- evidenziano, attraverso il collegamento degli appunti informativi allegati alle note del 23 maggio, dell'8 luglio e dell'8 agosto 1974, l'assoluta identità ideologica, programmatica e strutturale fra. l'organizzazione di cui parla a Tramonte lo studente di Ferrara, già attiva in alcune città del Centro Nord, e quella oggetto del "monologo" di Maggi in quella riunione, nonché di quella oggetto del successivo proclama di Bellinzona;
- pongono in luce, quanto alla figura dello studente di Ferrara, elementi che depongono per l'identificazione dello stesso in Giovanni Melioli, fondatore, a Rovigo, di una cellula ordinovista intestata a Codreanu, denominazione che compare nel volantino di rivendicazione della strage;
- evidenziano la stima e la fiducia che Maggi nutre verso Melioli, nonostante la sua vicinanza ad 'Anno Zero'.

In secondo luogo, le dichiarazioni dibattimentali rese da Maurizio Tramonte nel processo per la strage di piazza Fontana, confermative del contenuto degli appunti - in coerenza con quanto affermato dal teste Felli e delle dichiarazioni istruttorie sul carattere preparatorio della strage che ebbe la riunione di Abano".

Si tratta di dichiarazioni accomunate a quelle di Carlo Digilio nell'attribuzione a Maggi del ruolo di organizzatore e mandante della strage, dichiarazioni che sono a loro volta riscontrate dal contenuto dell'intercettazione ambientale tra Raho e Battiston e dalle dichiarazioni proprio di Battiston. "Con un conseguente effetto di reciproco riscontro e rafforzamento della rispettiva efficacia probatoria". Secondo la Corte, infatti, Carlo Digilio e Maurizio Tramonte avevano diversi angoli di osservazione, che li hanno portati a cogliere spaccati di quella realtà non sempre coincidenti: Digilio era un quadro occulto di Ordine Nuovo, poco partecipe alle riunioni del gruppo, a cui invece Tramonte partecipava attivamente. Avevano età diverse, formazione politica, legami e frequentazioni diverse, tant'è che non si conoscevano.

"Ciò che, per contro, assume rilevanza probatoria - tanto più marcata per l'assoluta autonomia dei due dichiaranti, che, si ripete, non si conoscevano - è che entrambi riferiscano della centralità del ruolo di Maggi nell'attività di riorganizzazione delle frange più estreme delle forze eversive di destra,

nel periodo immediatamente precedente la strage, per bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti in atto nella società civile e destabilizzare il sistema politico attraverso azioni terroristiche eclatanti nonché del preannuncio di imminenti attentati nel Nord Italia, delle riunioni preparatorie in tal senso e, quel che più conta, del diretto coinvolgimento dello stesso Maggi nella fase ideativa ed organizzativa dell'attentato del 28 maggio".

La non perfetta sovrapponibilità delle loro dichiarazioni, da questo punto di vista,

"non priva di efficacia probatoria quella parte di narrato di entrambi che non solo coincide e si riscontra reciprocamente, ma trova ulteriori conferme nella molteplicità degli altri indizi che univocamente operano a carico di Maggi. Così, la sostanziale rivendicazione della paternità della strage attraverso il monito di non farla restare un fatto isolato; così l'intento di rivendicarla all'esterno, a fronte della regola di rivendicare solo gli attentati realmente commessi, datasi dalla stessa organizzazione di cui 1'imputato aveva annunciato la creazione; così l'affermazione fatta telefonicamente a Siciliano e dallo stesso riferita, sull'identità di chi "ha fatto la spesa a Milano e a Brescia"; così i timori dell'imputato, emergenti dalle intercettazioni ambientali presso la sua abitazione, di essere attinto dalle dichiarazioni collaborative di Raho e Battiston, ovvero dalle indagini sullo Scalinetto, ove era custodito l'esplosivo; così il lapsus su piazza della Loggia, sfuggito al Maggi nel corso del colloquio in Questura con Digilio col menzionare piazza della Loggia; così l'intensificarsi dell'approvvigionamento di armi dai Tir olandesi e tedeschi, tramite fidi collaboratori, in concomitanza con l'effetto destabilizzante che la strage aveva prodotto nell'assetto istituzionale; così, infine l'opera di depistaggio del S.I.D. e di alcuni vertici dell'Arma per evitare che le indagini si orientassero verso Maggi ed il suo gruppo.

A fronte di una tale straordinaria mole di indizi, che si legano fra loro e si potenziano vicendevolmente, orientandosi tutti nella medesima direzione, sì da integrare un quadro probatorio di notevole spessore, il giudizio di colpevolezza di Maggi è l'unica conclusione che resista ad ogni dubbio ragionevole - si sottolinea, ragionevole – nell'accezione più accreditata in dottrina e giurisprudenza.

Nel caso concreto tutte le possibili ipotesi alternative sono state esaminate. dalle due Corti bresciane col risultato che è stata la stessa Cassazione a ravvisarne l'irragionevolezza. Questa Corte, sul diverso cammino tracciato dalla. sentenza di annullamento non ne ha incontrate altre. In concreto sono integrate entrambe le fattispecie delittuose contestate ai capi 1 e 2.

Le modalità della condotta e le circostanze del fatto non danno adito a dubbi

sulla configurazione della componente materiale del delitto di cui all'art. 285 c.p. ed altresì sulla sussistenza, in capo ad entrambi gli imputati, dell'intento di determinare una strage. Il posiziona mento di una carica di esplosivo di notevole potenza in una piazza che essi sapevano si sarebbe affollata di manifestanti preclude qualsiasi ragionevole ipotesi alternativa, peraltro neppure adombrata dalla Difesa. Del pari, è indiscutibile, alla stregua di quanto emerso sull'attività preparatoria dell'attentato e sull'inserimento di questo in una precisa strategia eversiva, che l'attentato di piazza della Loggia rientrasse nel programma di destabilizzazione dell'assetto istituzionale perseguito, di cui Maggi era un tenace assertore. E', dunque, ravvisa bile in capo a quest'ultimo, ed altresì al Tramonte, che a quella strategia ha prestato adesione, il dolo subspecifico proprio del delitto di cui al capo 1). Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla ravvisabilità in concreto delle componenti oggettiva e soggettiva dei reati di omicidio contestati al capo 2).

Maggi e Tramonte vanno, pertanto, ritenuti responsabili di tutti i reati loro ascritti".

La Corte conclude con un'ultima annotazione, severa, in cui però si ritrova una vena di amarezza per gli ostacoli incontrati in tutte le indagini sulle stragi in Italia, ostacoli che in questo processo hanno assunto la consistenza concreta del depistaggio da parte di vertici dei Servizi di sicurezza, e che, nel caso della strage di piazza della Loggia, hanno allontanato di quarantatré anni il raggiungimento di una verità giudiziaria.

"Lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo - come altri in materia di stragi - è emblematico dell'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato Vinciguerra ed individuabili ormai con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, che hanno, prima, incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della Destra estrema, ed hanno sviato, poi, l'intervento della Magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, visto che sono solo un leader ultraottantenne ed un non più giovane informatore dei Servizi a sedere, oggi, a distanza di 41 anni dalla strage, sul banco degli imputati, mentre altri, parimenti responsabili, hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la malavita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe".

# Il dispositivo della sentenza

## REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano

La Corte d'Assise d'Appello di Milano Seconda Sezione

all'udienza del 22 luglio 2015 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

nel procedimento di appello relativo agli imputati Maggi Carlo Maria Tramonte Maurizio

omissis

P.Q.M.

La Corte,

letti gli artt. 627, 605 c.p.p.

decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza in data 21 febbraio 2014, ha annullato, relativamente alle posizioni di Maggi Carlo Maria e Tramonte Maurizio, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia del 14 aprile 2012

in riforma

della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia il 16 novembre 2010, appellata dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili

dichiara

Maggi Carlo Maria e Tramonte Maurizio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) e 2) di imputazione e, ravvisato il concorso formale fra gli stessi, li

condanna

ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre

dichiara

entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori.

omissis

Milano, 22 luglio 2015

Il Presidente Anna Conforti



Casa della Memoria







# **QUARANTATRE ANNI**

BRESCIA · PIAZZA LOGGIA 28 MAGGIO 1974-2017

# **Appendici**

# I processi e il loro iter giudiziario

La vicenda<sup>195</sup> giudiziaria relativa alla strage di piazza Loggia si compone di ben cinque fasi istruttorie e di indagini preliminari e ha prodotto tredici sentenze, tra fasi di merito e di legittimità: tre nel processo "Buzzi" riguardanti le posizioni oggetto della prima istruttoria (Ermanno Buzzi e altre 15 persone); due sentenze relative alle posizioni (già oggetto della prima istruttoria) investite dal parziale annullamento della prima sentenza d'Appello da parte della Corte di Cassazione (giudizio d'Appello in sede di rinvio; Cassazione); tre sentenze relative ai tre gradi di giudizio per alcune posizioni oggetto della terza istruttoria(Cesare Ferri; Alessandro Stepanoff; Sergio Latini) e le cinque sentenze nel processo che ha portato la condanna all'ergastolo di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tremonte per la strage del 28 maggio 1974 (tre sentenze di merito e due di legittimità). Si può dire che le cinque indagini sono state come cerchi nell'acqua prodotti dal lancio di un sasso, una dopo l'altra hanno attinto o cercato di attingere, come cerchi concentrici e sempre più ampi, tre diversi livelli di responsabilità per la strage di Brescia (e reati connessi), con riflessi anche sul piano dell'inquadramento giuridico del fatto (passato dalla cornice normativa della strage comune, ex art. 422 c.p., a quella di strage politica, ex art. 285 c.p.):

1) le prime due, il livello più basso e, per così dire, ravvicinato, rappresentato dall'indispensabile base logistico—operativa locale (ma già con innesti esterni di un certo rango, non potendosi definire diversamente personaggi come Marco De Amici e Pierluigi Pagliai - quest'ultimo peraltro mai raggiunto dall'accusa di concorso in strage - appartenenti all'epoca al gruppo stragista milanese "La Fenice" capeggiato da Giancarlo Rognoni; Pagliai - è bene ricordarlo - si darà alla latitanza, pur non accusato di strage; troverà rifugio e protezione nel Cile di Pinochet; diventerà uomo di fiducia di Stefano Delle Chiaie, capo di Avanguardia Nazionale

<sup>195</sup> Si tratta di un breve resoconto delle istruttorie tratto da *I percorsi della giustizia,* 34 anni di processi, Casa della Memoria, Brescia, 2008, contenente alcune modifiche e aggiornato alla sentenza della Corte di Cassazione del 21 giugno 2017

e morirà il 5.11.1982 in conseguenza delle ferite riportate nel conflitto a fuoco verificatosi all'atto della sua cattura in Bolivia);

- 2) la terza e la quarta, quello intermedio e di raccordo (la "filiale" milanese facente capo a Rognoni e già da tempo impegnata in operazioni di strage, come quella sia pure fallita posta in essere sul treno Torino-Roma il 7.4.1973);
- 3) la quinta, quello superiore della cabina di regia (il gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto), in cui il piano terroristico risulterebbe essere stato ideato, programmato e diretto.

Le cinque indagini hanno, però, intercettato anche un quarto livello di responsabilità, non concentrico, ma intersecantesi con gli altri e quindi sempre presente, come un comune denominatore: quello dei sistematici, puntuali depistaggi (attuati, in particolare, con il troppo "tempestivo" lavaggio della piazza; con la gestione e la misteriosa scomparsa di Ugo Bonati; con il trasferimento e l'omicidio di Ermanno Buzzi a Novara; con l'utilizzo di un personaggio come Ivano Bongiovanni; con il sabotaggio della rogatoria in Argentina per impedire l'interrogatorio di Gianni Guido; con l'invio della nota Sismi 20.2.1989 e dell'allegata "velina" in data 3.6.1974; con i tentativi di inquinamento della fonte Martino Siciliano).

Un altro elemento accomuna, in una certa misura, la prima e la terza istruttoria: l'avere avuto ciascuna ad oggetto, oltre alla strage (e connessi reati in materia di esplosivi), una "particolare" morte violenta (quella di Silvio Ferrari, legato al gruppo "La Fenice": notte tra il 18 e il 19.5.1974, in piazza del Mercato; e quella di Ermanno Buzzi: 13.4.1981, nel supercarcere di Novara).

Schematizzando si può parlare di due filoni d'indagine, erroneamente ritenuti non compatibili all'inizio, ma poi ricondotti ad unità (dal senso stesso - inequivoco - dell'omicidio Buzzi): il primo (incentrato sull'ambiente bresciano) prende l'avvio nel 1974 e giunge al capolinea con la sentenza della Corte di Cassazione in data 25.9.1987; il secondo (proiettato sull'ambiente milanese e poi sui vertici di Ordine Nuovo del Triveneto) ha inizio il 23.3.1984, con il recupero e la riapertura (consentiti dagli elementi di novità acquisiti nei mesi precedenti dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'ambito di indagini su attentati alla linea ferroviaria Firenze-Bologna avvenuti negli anni 1974-1983) di quella che era stata - in realtà - la prima "pista" battuta dagli inquirenti nei giorni e nei mesi immediatamente successivi alla strage (ma poi abbandonata e finita sul binario morto di un proscioglimento istruttorio nel maggio del 1977), conosce anch'esso il capolinea di una sentenza di cassazione (quella in data 13.11.1989) e di vari proscioglimenti in istruttoria (sentenza Giudice Istruttore in data 23.5.1993), ma è tuttora, parzialmente, in movimento (il 3 aprile scorso, come è noto, è stata depositata dalla Procura della Repubblica la richiesta di rinvio a giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per concorso in strage).

Sul piano degli strumenti d'indagine, le 5 istruttorie possono essere suddivise in due gruppi: le prime due, basate principalmente sulle investigazioni svolte dalla polizia giudiziaria (in particolare i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, con a capo l'allora cap. Francesco Delfino), su accertamenti di carattere tecnico-scientifico (perizie di vario genere) e sui contributi provenienti da testimoni o da taluno degli stessi imputati (vedi la "confessione" di Angelino Papa); le altre tre, basate invece sulle rivelazioni e i contributi conoscitivi offerti da esponenti della destra eversiva carceraria e non, allontanatisi da tale area con varie e differenti motivazioni, e su intercettazioni telefoniche. V'è da aggiungere che con la terza istruttoria, ampliandosi l'ottica, sorse la necessità operativa di acquisire via via copie degli atti di altre inchieste sul terrorismo e sull'eversione di destra (a partire da quella bresciana sul Mar, Movimento armato rivoluzionario, di Carlo Fumagalli, proc. pen. Nr. 212/74-A Giudice Istruttore), così da disporre di un quadro d'insieme nel quale collocare gli eventi - ormai "storici" - e rintracciarne il senso e le eventuali connessioni.

**Prima istruttoria:** (14 giugno 1974 - 17 maggio 1977; procedimento penale Nr. 319/74-A; Giudice Istruttore: Domenico Vino)

L'indagine trae origine (una volta arenatasi l'iniziale pista milanese sulle secche della complessiva tenuta dell'alibi dedotto dall'indagato Cesare Ferri) dalla testimonianza resa da Luigi Papa (padre di Angelino e Raffaele) al Giudice Istruttore dottor G.B. Simoni nell'ambito di un'altra istruttoria, relativa al furto di un quadro del Romanino, reato attribuito a Ermanno Buzzi e al suo clan, del quale facevano parte anche i figli del predetto Luigi Papa: questi, ripetendo quanto già aveva denunciato giorni prima ai carabinieri, parla in realtà di ben altro, accusa Ermanno Buzzi di aver commesso atti di libidine sul proprio figlio tredicenne Antonio ed afferma di aver saputo da un altro suo figlio, Domenico, che il Buzzi aveva messo sei bombe in piazza Loggia ed era l'autore dell'attentato al locale notturno "Blue Note" di via Milano (in realtà si era trattato solo di una telefonata di segnalazione di un imminente attentato a tale locale, effettuata la "fatidica" notte del 18-19 maggio 1974 ed ammessa poi dallo stesso Buzzi: quella notte, oltre all'esplosione di piazza del Mercato e a tale telefonata, si era verificato anche uno strano incidente - proprio in via Milano - che aveva visto coinvolta una sola vettura, una Alfa Romeo Giulia, schiantatasi contro un muro: a bordo vi erano tre estremisti di destra non bresciani, uno dei quali morì nell'incidente, e materiale propagandistico).

Inizia, così, a fine gennaio 1975 (trasferitosi quel verbale di esame testimoniale nel fascicolo della formale istruzione sulla strage di piazza Loggia, in corso dal 14

giugno precedente) l'istruttoria sulla pista bresciana.

La stessa (basata principalmente sulla "confessione" di Angelino Papa, sulla "testimonianza" di Ugo Bonati, sull'alibi "psicologico" legato alla visita di Bonati al giudice Giovanni Arcai al momento della strage; sulla acclarata attribuzione di paternità al Buzzi dei due minacciosi messaggi in data 21 e 27 maggio 1974 a firma, il primo, del "Partito nazionale fascista - Sez. di Brescia -Silvio Ferrari", e il secondo, di "Ordine Nero - Gruppo Anno Zero - Brixien Gau", indirizzati ai due quotidiani locali; sulla attribuzione allo stesso Buzzi di una serie di attentati, alcuni dei quali falliti, del luglio-agosto 1974, comprovanti la disponibilità e la dimestichezza con esplosivi da parte del predetto ed imperniata, quanto alle modalità esecutive dell'attentato, sulla tesi della attivazione dell'ordigno a distanza a mezzo di un telecomando) giungerà poi a conclusione il 17.5.1977, data dell'ordinanza-sentenza con la quale il Giudice Istruttore dottor Domenico Vino, accogliendo in toto le richieste formulate dal pubblico ministero dottor Francesco Trovato, proscioglie dall'imputazione di strage Cesare Ferri per non avere commesso il fatto e dispone il rinvio a giudizio di 16 persone dinanzi alla Corte d'Assise di Brescia: Ermanno Buzzi (per la strage; per l'omicidio volontario di Silvio Ferrari e per la detenzione dell'ordigno che l'ha dilaniato; per l'attentato al distributore "Amoco" del luglio 1974; per i falliti attentati del 14.8.1974 alla chiesa di Folzano e del 16.8.1974 alla redazione bresciana del quotidiano "La Notte"; per la telefonata alla Guardia di Finanza e alla Polstrada del 18.5.1974, con cui era stato annunciato un attentato al night club "Blue Note", integrante gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p.); Angelino Papa, Raffaele Papa e Cosimo Giordano (per la strage, per la detenzione dell'ordigno di piazza del Mercato e per la telefonata del 18 maggio); Fernando Ferrari (per la strage; per l'omicidio volontario di Silvio Ferrari e per la detenzione dell'ordigno che l'ha ucciso; per l'attentato del 16.2.1974 contro il supermercato Coop di viale Venezia; per il fallito attentato dei primi di maggio 1974 contro la sede Cisl di via Zadei; per l'attentato del 9.5.1974 contro la macelleria Minessi di Via Ducco; per la telefonata riguardante il "Blue Note"); Arturo Gussago e Andrea Arcai (per la strage e per la detenzione dell'esplosivo di piazza del Mercato); Marco De Amici (per la strage e per la detenzione e il porto dell'esplosivo, delle armi e delle munizioni custoditi nell'appartamento di Parma preso in affitto dagli "studenti" Silvio Ferrari e Pierluigi Pagliai e fatti sparire dopo la morte del Ferrari); Pierluigi Pagliai (per concorso con De Amici nei predetti reati di detenzione e porto di esplosivo e armi); Ugo Bonati, Ombretta Giacomazzi, Roberto Colzato, Sergio Fusari, Benito Zanigni e Maddalena Lodrini (per falsa testimonianza).

Tra gli imputati figura anche Andrea Arcai (minorenne all'epoca dei fatti, politicamente schierato a destra ed amico di Silvio Ferrari), figlio del Giudice Istruttore dottor Giovanni Arcai. Il coinvolgimento del giovane Arcai crea, come è ovvio,

lacerazioni e tensioni nell'ambiente giudiziario bresciano e determina, fatalmente, il trasferimento del padre (a quel punto ancora impegnato nella complessa indagine sul Mar di Carlo Fumagalli ad altra sede (la Corte d'Appello di Milano).

**Prima Istruttoria – Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia** (sentenza del 2 luglio 1979; Presidente: Giorgio Allegri; estensore Antonio Maresca)

Il dibattimento inizia il 30.3.1978 e si conclude, dopo 178 udienze, con la sentenza emessa il 2.7.1979 all'esito di una camera di consiglio durata sei giorni.

L'impianto accusatorio esce fortemente ridimensionato dal vaglio dibattimentale e con la recisione di ogni legame tra il "gruppo Buzzi" e i "politici", nonché giovani della Brescia-bene, implicati nella vicenda.

Gli unici condannati per strage (sulla base della confessione di Angelino Papa, della "testimonianza" Bonati anche sul cosiddetto "alibi psicologico", e degli esiti della perizia sui messaggi del 21 e 27 maggio '74 pervenuti ai due quotidiani locali) sono Ermanno Buzzi e lo stesso Angelino Papa. Raffaele Papa viene assolto dall'accusa di strage per insufficienza di prove, tutti gli altri con formula piena.

Per la morte di Silvio Ferrari viene riconosciuto colpevole - ma di omicidio colposo e non volontario - il solo Nando Ferrari (assolto invece per insufficienza di prove dagli attentati minori attribuitigli). Buzzi viene inoltre dichiarato colpevole degli altri reati ascrittigli; De Amici e Pagliai vengono condannati per la detenzione e il porto di armi e di esplosivo (quest'ultimo - a differenza di tutta la restante parte del piccolo arsenale di Parma, in possesso degli "studenti" Pagliai e Ferrari - mai più ritrovato, ma molto simile, per come ebbe a descriverlo un attendibile testimone oculare, a quello dell'ordigno esploso in piazza Loggia).

Per Buzzi la condanna è all'ergastolo per la strage, con l'aggiunta di sei anni di reclusione, 3 milioni di multa e sei mesi di arresto per gli altri reati.

Angelino Papa viene condannato (in virtù delle attenuanti e diminuenti riconosciutegli) a dieci anni e mezzo di reclusione per concorso nella strage.

Ferdinando Ferrari viene condannato a 5 anni di reclusione e 3 milioni di multa, per la detenzione dell'ordigno esplosivo che ha provocato la morte di Silvio Ferrari, e a un anno di reclusione per l'omicidio colposo del medesimo.

Marco De Amici e Pierluigi Pagliai vengono condannati a 5 anni di reclusione e 3 milioni di multa (per le armi e l'esplosivo di Parma).

Gli imputati di falsa testimonianza sono tutti assolti.

A tutto ciò deve aggiungersi il mutamento della veste processuale di Ugo Bonati: non più testimone, ma soggetto da perseguire per concorso in strage e a tal fine viene disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.

**Seconda Istruttoria: - Istruttoria Bonati** (procedimento penale Nr. 566/79-A; sentenza del 17 dicembre 1980; Giudice Istruttore: Michele Besson).

A seguito della decisione della Corte d'Assise viene avviato un nuovo procedimento a carico di Ugo Bonati, che il Procuratore Capo, dottor Salvatore Maiorana, affida a tre suoi sostituti, il dottor Vincenzo Liguori, il dottor Massimo Vitali e il dottor Pietro Luigi Caiazzo. Viene subito emesso ordine di cattura nei confronti del Bonati, che però già dal 2 luglio aveva pensato bene di sparire dalla circolazione e da allora è letteralmente svanito nel nulla.

L'istruttoria viene formalizzata (passa cioè dall'ufficio del pubblico ministero a quello del Giudice Istruttore) ed assegnata al dottor Michele Besson, che in precedenza si era occupato della strage di piazzale Arnaldo del 16.12.1976 (un morto, Bianca Gritti Daller, e dieci feriti, fra cui i carabinieri Giovanni Lai e Carmine Delli Bovi; imputati Giuseppe Piccini e Italo Dorini, noti pregiudicati bresciani legati ad ambienti dell'eversione nera).

La rivisitazione della vicenda, effettuata nel corso dell'istruttoria anche con l'audizione di nuovi testimoni, produce il definitivo sgretolamento dell'impianto accusatorio (in particolare in uno dei suoi snodi fondamentali -la riunione del 28 maggio mattina al bar "Ai Miracoli" - risultato del tutto implausibile "nei modi e nei tempi descritti dal Bonati e da Angelino Papa": così sentenza Besson, pp. 33-34).

Esito scontato di tale rivisitazione (che genera "la ineliminabile sensazione che il Bonati abbia narrato avvenimenti di cui non è stato protagonista e neppure testimone": ancora sentenza Besson, pp. 49-50) è il proscioglimento di Ugo Bonati per non avere commesso il fatto, con sentenza in data 17.12.1980 (emessa su conformi richieste dei tre magistrati del pubblico ministero); una sentenza che lascia chiaramente presagire quella che sarà la sorte del processo d'Appello a carico di Ermanno Buzzi, di Angelino Papa e degli altri imputati.

Prima Istruttoria – Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di Appello di Brescia (sentenza 2 marzo 1982; Presidente: Francesco Pagliuca; Cons. relatore: Orazio Viele)

Il giudizio d'Appello (iniziato nel novembre 1981) si svolge senza il principale imputato, Ermanno Buzzi, assassinato il 13 aprile 1981 nel supercarcere di Novara. Nonostante sia ormai nel carcere di Brescia dal 1977 (e dal 2.7.1979 in veste di condannato all'ergastolo) e nel circuito carcerario sia in circolazione da almeno un mese il numero della rivista "Quex" (pubblicazione della destra eversiva carceraria e non) in cui figura, nell'ambito dell'inequivoca rubrica "Ecrasez l'in-

fame", una sorta di sentenza di condanna a morte di Ermanno Buzzi, siglata curiosamente "E. B." (Edgardo Bonazzi, condannato per l'uccisione di un militante di Lotta Continua), l'11.4.1981, a pochi mesi dal processo d'Appello, il Buzzi viene improvvisamente trasferito a Novara e collocato nel reparto in cui sono ristretti solo estremisti di destra, fra i quali Pierluigi Concutelli, comandante militare del Mpon (Movimento politico ordine nuovo), e Mario Tuti, capo del Fnr. (Fronte nazionale rivoluzionario).

Per un giorno e mezzo Buzzi evita di mettere piede fuori della sua cella, ma poi – ingannato dall'apparente benevolenza manifestatagli dagli altri detenuti – si lascia convincere a scendere in cortile per l'ora d'aria: è il 13.4.1981 e non appena si presenta in quel cortile, Buzzi viene preso sottobraccio da Tuti e da Concutelli, trascinato di peso in un angolo non visibile dalle guardie e strangolato con delle stringhe da scarpe (in segno di spregio, i due "boia" - che si proclamano esecutori di una sentenza del "Tribunale nazional-rivoluzionario" - gli schiacciano gli occhi).

All'esito del giudizio d'Appello, Buzzi diventerà "un cadavere da assolvere" in quanto nulla resterà in piedi dell'originario impianto accusatorio: con sentenza emessa in data 2.3.1982 tutti gli imputati vengono infatti assolti per non aver commesso il fatto (e così sarebbe stato anche per Buzzi se non fosse morto). Solo Marco De Amici viene condannato a 3 anni, 4 mesi di reclusione e 500 mila lire di multa per l'esplosivo e le armi di Parma.

La sentenza ripercorre, in sostanza, l'iter logico di quella del Giudice Istruttore dottor Besson su Ugo Bonati e stigmatizza, come già aveva fatto quella di primo grado, l'uso o, meglio, l'abuso della carcerazione preventiva nei confronti dei testimoni per piegarli alla conferma delle tesi accusatorie.

La morte di Silvio Ferrari non è più nemmeno un omicidio colposo: viene, derubricata a mero "infortunio sul lavoro", imputabile ad imperizia e negligenza dello stesso "lavoratore" (nel cui sangue - del resto - era stato riscontrato un tasso alcoolemico dello 0,8 g/l, più che sufficiente a determinare un proprio stato di ebbrezza). Vengono definitivamente assolti Andrea Arcai, Ugo Bonati, Cosimo Giordano Damiano, Mauro Ferrari, Sergio Fusari, Arturo Gussago.

**Prima Istruttoria – Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale:** (sentenza del 30 novembre 1983; Presidente: Marco Di Marco)

Avverso la sentenza di secondo grado presenta ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia in riferimento alle posizioni di Angelino e Raffaele Papa, Nando Ferrari, Marco De Amici, Pierluigi Pagliai, Sergio Fusari, Ombretta Giacomazzi e Ugo Bonati. Impugna la sentenza anche De Amici, l'unico condannato.

Con sentenza in data 30.11.1983, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Brescia, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello nei confronti di Pierluigi Pagliai (nel frattempo deceduto) per morte del reo e nei confronti di Nando Ferrari, Angelino Papa, Raffaele Papa, Ombretta Giacomazzi, Sergio Fusari e Ugo Bonati, in ordine ai rispettivi addebiti di danneggiamento, procurato allarme presso l'Autorità e falsa testimonianza, in quanto estinti per intervenuta amnistia e annulla la predetta sentenza, per difetto di motivazione (sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'intrinseca contraddittorietà), con rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, nei confronti di Nando Ferrari, Angelino e Raffaele Papa e Marco De Amici per il reato di strage. La Suprema Corte respinge, invece, il ricorso del De Amici, che vede confermata definitivamente la condanna (e la pena) per detenzione e porto di armi e di esplosivo.

Prima Istruttoria – Giudizio di Appello in sede di rinvio: Corte di Assise di Appello di Venezia (sentenza del 19 aprile 1985; Presidente: Corrado Ambrogi)

Il nuovo giudizio d'Appello a Venezia (nel corso del quale viene avvertita anche la necessità di prendere visione diretta dei luoghi che erano stati teatro dei fatti e viene perciò effettuata una trasferta a Brescia) si conclude in data 19.4.1985 con una sentenza che - pur assolutoria per insufficienza di prove quanto ad Angelino Papa, Nando Ferrari e Marco De Amici, e con formula piena, quanto a Raffaele Papa - si contrappone nettamente a quella della Corte d'Assise d'Appello bresciana (ed a quella del Giudice Istruttore Besson che l'aveva preceduta) e riabilita in larga misura l'originaria impostazione accusatoria, considerata tendenzialmente affidabile, anche nel fondamentale snodo della riunione al bar "Ai Miracoli".

**Prima Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale:** (sentenza del 25 settembre 1987; Presidente: Corrado Carnevale)

Anche contro la seconda sentenza d'Appello vengono proposti ricorsi per Cassazione, ma questa volta (è il 25.9.1987) la Suprema Corte non ravvisa vizi di alcun genere nell'impugnata decisione e la stessa passa, quindi, in giudicato.

V'è da aggiungere - a margine - che, all'esito della vicenda, i ruoli si invertono: gli accusati diventano accusatori e viceversa. Prende avvio a Milano un procedimento per calunnia a carico del Giudice Istruttore, Domenico Vino, del pubblico ministero, Francesco Trovato, di Angelino Papa, Ugo Bonati e altri, ma il Tribunale di Milano, con sentenza in data 2.7.1990, assolverà tutti gli imputati con formula

piena "perché il fatto non sussiste" (riabilitando gli inquirenti ed il loro operato).

**Terza istruttoria:** (23 marzo 1984 - 23 marzo 1986; procedimento penale Nr. 218/84-A: Giudice Istruttore Gianpaolo Zorzi)

A seguito di una serie di rivelazioni di esponenti della destra carceraria (Angelo Izzo, Sergio Calore, Sergio Latini), che avevano imboccato la strada della collaborazione con l'autorità giudiziaria (nella specie, il dottor Pierluigi Vigna della Procura della Repubblica di Firenze, da tempo impegnato in un'indagine su attentati ferroviari verificatisi lungo la linea Bologna-Firenze negli anni 1974-1983), il 23 marzo 1984, su richiesta del pubblico ministero dottor Michele Besson (lo stesso magistrato che, in veste di Giudice Istruttore, aveva prosciolto Ugo Bonati) viene riaperta dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Brescia (inizialmente l'incarico è affidato ad un pool di tre magistrati, ma sarà poi svolto e portato a compimento dal dottor Gianpaolo Zorzi) la formale istruzione per concorso in strage nei confronti di quel Cesare Ferri che, già indagato nel 1974 nel periodo immediatamente successivo all'eccidio del 28 maggio, era poi stato prosciolto il 17.5.1977 dal Giudice Istruttore Domenico Vino.

Il nome ed il volto del Ferri erano comparsi sul quotidiano "Bresciaoggi" già in data 1.6.1974, quattro giorni dopo la strage, a seguito del fermo operato nei suoi confronti dai carabinieri dopo il conflitto a fuoco di Pian del Rascino avvenuto il 31 maggio ed il conseguente ritrovamento indosso a Giancarlo Esposti, morto in quella sparatoria, di una fotografia formato tessera del Ferri medesimo. Nello sfogliare quel quotidiano, Don Marco Gasparotti, l'anziano parroco di Santa Maria Calchera, chiesa sita in Brescia a poche centinaia di metri da piazza Loggia, è colto da una vera e propria folgorazione: riconosce con certezza nella fotografia che ritrae Cesare Ferri al momento del fermo operato il giorno prima le fattezze di un giovane da lui notato nella sua chiesa e col quale aveva anche scambiato qualche parola il mattino del 28 maggio, mentre egli, attorno alle ore 8,30, camminava lungo la navata centrale leggendo il breviario in attesa della celebrazione della messa delle ore 9.00.

Consapevole ed anzi letteralmente schiacciato dal peso di quella sua "privata" ricognizione fotografica - anche perché gli è pure tornato in mente il particolare di una borsina di plastica che quel giovane aveva con sé - il sacerdote non trova il coraggio di precipitarsi subito dai carabinieri o in Tribunale per rivelare il suo segreto e v'è da dire che, se l'avesse fatto, si sarebbe potuto immediatamente procedere ad una formale ricognizione di persona e ad un confronto con il Ferri, in quei giorni detenuto a Canton Mombello in stato di fermo.

Da quel momento inizia per Don Marco un autentico travaglio interiore che tro-

verà soluzione e sbocco solo il 25 giugno quando, ormai Ferri è tornato in libertà da una ventina di giorni in carenza di elementi a suo carico. Don Marco confidatosi con il maresciallo Toaldo, suo conoscente, e poi con il capitano Delfino, viene fatto comparire non dinanzi al Giudice Istruttore dell'istruttoria sulla strage, già formalizzata da una decina di giorni, ma a quello che si occupa del Mar di Fumagalli, il dottor Arcai. Il giudice Arcai dispone una nuova perquisizione domiciliare a carico del Ferri; in data 26.6.1974, alla presenza dello stesso Ferri, ma non dà alcun risultato apprezzabile; da quel momento però, Cesare Ferri sparisce dalla circolazione e ricomparirà - dopo peregrinazioni varie all'estero e in Italia - solo ai primi di settembre.

Nella primavera del 1984 viene spiccato mandato di cattura nei confronti del Ferri per concorso in strage, vengono al contempo emesse comunicazioni giudiziarie (come allora si chiamavano) per il medesimo addebito nei confronti degli altri soggetti - Giancarlo Rognoni (*leader* del gruppo ordinovista milanese "La Fenice", con filiale a Brescia denominata "Riscossa", facente capo a Marcello Mainardi) e Marco Ballan (leader di Avanguardia Nazionale a Milano) - coinvolti nella vicenda dai menzionati collaboratori di giustizia.

In parallelo, e sempre sulla base dei contributi conoscitivi forniti da costoro, si apre a Novara un nuovo fronte d'indagine per l'omicidio di Ermanno Buzzi (delitto per il quale già si era celebrato - dinanzi alla Corte d'Assise di quella città - un processo a carico dei due esecutori materiali, condannati all'ergastolo, e dei loro coimputati, invece assolti - Nico Azzi, Giorgio Invernizzi, Edgardo Bonazzi - presenti all'esecuzione della condanna a morte e ben attenti a non creare intralci al corso della giustizia "nazional-rivoluzionaria"): viene emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di Cesare Ferri e di Sergio Latini (membro della redazione di "Quex") ordine di cattura per concorso (morale) in detto omicidio, con ruolo, l'uno, di mandante, e l'altro, di latore in carcere a Concutelli del mandato ad uccidere (il tutto viene ad inquadrarsi nel contesto del matrimonio del Latini celebrato nel maggio del 1980 a Sorisole, in provincia di Bergamo; Latini all'epoca è detenuto a Trani ed è in cella con Pierluigi Concutelli; per potersi sposare, egli ottiene, grazie alla buona condotta, un permesso di alcuni giorni; dirama gli inviti e uno di questi è destinato al camerata Cesare Ferri, conosciuto in carcere anni prima; a prelevarlo a Trani e a ricondurlo in carcere dopo il matrimonio provvede tale Carlo Terracciano, estremista di destra di Firenze, legato a Marco Tarchi e al gruppo della rivista "La voce della fogna"; Ferri, unitamente alla moglie Marilisa Macchi, partecipa alla cerimonia ed al banchetto nuziale; sarà appunto nel corso di quest'ultimo che il Ferri, avvicinatosi allo sposo, gli esternerà - secondo le nuove fonti di prova - le sue preoccupazioni sia per l'esito del processo Ordine Nero a Bologna, sia per il rischio d'essere nuovamente inquisito per la strage di Brescia, avendogli lo stesso Latini confermato le voci correnti in carcere circa la reale intenzione di Ermanno Buzzi di fare rovinose rivelazioni nel corso del processo d'Appello; gli manifesterà al contempo il suo stupore per il fatto che, a fronte di ciò, nessuno avesse pensato di chiudere per sempre la bocca a Buzzi; rientrato in carcere, Latini riferisce il tutto a Concutelli e questi, meno di un anno dopo, alla prima occasione utile, provvederà, con l'aiuto di Mario Tuti, a tappare per sempre quella bocca con delle stringhe).

Il 28.9.1984 il pubblico ministero di Novara dispone la trasmissione degli atti a Brescia per competenza, determinata da evidente connessione soggettiva e probatoria e, a quel punto, le due indagini vengono unificate.

La riapertura della pista Ferri comporta - di necessità - la faticosa, capillare rivisitazione (a dieci anni di distanza) dell'alibi dedotto (già nell'interrogatorio reso il 3.6.1974, in stato di fermo di polizia giudiziaria e poi dalla "latitanza") dal predetto: rivisitazione che, oltre a scontate amnesie, registra singolari fenomeni di moltiplicazione e sovrapposizione di testimoni sulle medesime circostanze (come nel caso dell'incontro con il prof. Paolini, cui, nella prima istruttoria, risultava avere assistito una teste e nella nuova indagine a questa se ne viene a sovrapporre - in termini di reciproca esclusione - un'altra) e determina, ad un certo punto, per l'incompatibilità con la testimonianza Gasparotti (ribadita con fermezza dopo tanti anni), l'incriminazione (con l'adozione di misura restrittiva della libertà personale) di Alessandro Stepanoff (l'amico, studente-lavoratore, che da sempre con la sua testimonianza in favore del Ferri aveva riempito il "vuoto" della prima parte della mattinata, fino alla comparsa di entrambi all'Università Cattolica di Milano, dopo le ore 10) prima per falsa testimonianza e poi per concorso in strage (essendosi trattato di un "alibi" costruito e concordato tra i due prima del fatto e non dopo). L'indagine si è andata poi arricchendo, via via, dei contributi di altri collaboratori di giustizia o di soggetti comunque critici verso il proprio passato e disponibili a rendere note - in tutto o in parte - le proprie personali conoscenze (Alessandro Danieletti; Giuseppe Fisanotti; Andrea Brogi; Valerio Viccei; Vincenzo Vinciguerra) e, in virtù di tali apporti, ha visto aggregarsi alle originarie posizioni processuali quelle di: Fabrizio Zani (raggiunto anch'egli da mandato di cattura per concorso in strage), Marilisa Macchi (la ex moglie di Ferri, anch'ella presente a Brescia il giorno della strage, secondo le convergenti dichiarazioni di Fisanotti e Danieletti) e Luciano Benardelli (raggiunti da comunicazione giudiziaria per concorso in strage); ancora Benardelli e Guido Ciccone (cui è stato contestato il concorso nella detenzione, porto e cessione a Giancarlo Esposti di un quantitativo di circa 50 kg. di esplosivo tipo "Anfo", in epoca compresa tra l'11 ed il 30 maggio 1974).

Nel corso della nuova istruttoria - ma lo si scoprirà solo successivamente - si verificano due inequivocabili tentativi di sabotaggio, uno riuscito e l'altro fallito: il primo è consistito nell'impedire (con l'occulto marchingegno di una falsa

richiesta di spostamento dell'udienza già fissata e di un procurato ricovero in ospedale dal carcere di Buenos Aires, con susseguente agevole scomparsa nel nulla) il programmato incontro in Argentina dei magistrati bresciani con Gianni Guido (depositario, secondo Angelo Izzo, di confidenze di Ermanno Buzzi circa la effettiva responsabilità propria e di altri, tra i quali Ferri, De Amici, Rognoni e Ballan, nella strage di Brescia); il secondo consistito nell'utilizzo - a mo' di siluro sparato contro la credibilità dei "pentiti" - di tale Ivano Bongiovanni (infiltrato all'uopo tra i "pentiti" del carcere di Paliano). Agli inizi del 1986, l'incombente scadenza del termine di custodia cautelare di Ferri (già prorogato dal Tribunale su richiesta del Giudice Istruttore) impone di scindere le posizioni processuali. Si giunge così, in data 23.3.1986, al rinvio a giudizio di Cesare Ferri e di Alessandro Stepanoff per concorso in strage, nonché dello stesso Ferri e di Sergio Latini per concorso (morale) nell'omicidio di Ermanno Buzzi. Le altre posizioni (non ancora compiutamente istruite) vengono stralciate e confluiscono in nuovo fascicolo processuale che assume il Nr. 181/86–A Giudice Istruttore.

**Terza Istruttoria - Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia** (sentenza del 23 maggio 1987; Presidente: Oscar Bonavitacola; estensore: Giulio De Antoni)

La Corte d'Assise di Brescia ripercorre pazientemente e con grande scrupolo tutto l'iter dell'indagine (con l'aggiunta, in particolare, dell'interrogatorio di Stefano Delle Chiaie, estradato in Italia dal Sud America proprio nel corso del dibattimento e di una perizia "automobilistica" tesa a verificare, in concreto e per quanto possibile nelle mutate condizioni di viabilità, la compatibilità tra la presenza di Ferri a Brescia, fra le 8,30 e le 9.00 e, la sua comparsa alla Cattolica di Milano all'incirca in coincidenza con lo scoppio della bomba, verificatosi, come è noto, alle ore 10,12: verifica risultata positiva), ma all'esito, pur non disconoscendo la complessiva persuasività dell'acquisito quadro probatorio, non ritiene raggiunto il traguardo della certezza in ordine alle responsabilità dei tre imputati ("certamente la massa di indizi è diventata impressionante ed imponente... ma qualcosa è mancato": scrivono i giudici a pp. 425-426 della motivazione della loro decisione) e, con sentenza in data 23.5.1987, li assolve per insufficienza di prove.

**Terza Istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di Appello di Brescia** (sentenza del 10 marzo 1989; Presidente: Riccardo Ferrante; Cons. relatore: Tito Garriba)

Il giudizio d'Appello (nel corso del quale viene recapitata una nota del direttore del Sismi, amm. Fulvio Martini, in data 20.2.1989, con allegato un documento

datato 3.6.1974, tendente ad accreditare una verità o, almeno, un'ipotesi alternativa in ordine alla matrice della strage) ha un esito ancor più sconfortante per l'accusa: con sentenza in data 10.3.1989 gli imputati vengono assolti con formula piena "per non avere commesso il fatto".

**Terza Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale** (sentenza del 13 novembre 1989; Presidente: Corrado Carnevale)

La Corte liquida la "pratica" strage di Brescia (esaminata insieme ad altre, nella stessa udienza, come se si trattasse di un incidente stradale) con una pronuncia - in data 13.11.1989 - di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Brescia per manifesta infondatezza, formulando nei confronti dell'impugnata sentenza di assoluzione piena una valutazione di perfetta "aderenza alle risultanze processuali e a tutti gli elementi emersi" (peraltro non noti nella loro totalità al Supremo Consesso, visto che ben 52 faldoni di atti non si sono mossi da Brescia).

V'è da aggiungere che, proprio grazie al fatto che questa sentenza (che ha posto fine al procedimento a carico di Ferri, Stepanoff e Latini, attribuendo il carattere del giudicato intangibile alle loro assoluzioni) sia stata pronunciata non entro il 24.10.1989 (data "storica" di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), ma dopo, sia pure di poco, Ferri e Stepanoff hanno poi potuto sfruttare (in base a una norma del regime transitorio: l'art. 245 Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271) un istituto del nuovo codice di rito (la riparazione dell'ingiusta detenzione), ottenendo l'uno un indennizzo di 100 milioni di lire (il massimo all'epoca consentito) con ordinanza della Corte d'Appello di Brescia Nr. 2/90 Mod. 2 in data 21-26.11.1990, l'altro un indennizzo di 60 milioni di lire con ordinanza della Corte d'Appello Nr. 4/90 Mod. 2 in pari data.

**Quarta Istruttoria:** (23 marzo 1986 - 23 maggio 1993; procedimento penale Nr. 181/86-A; Giudice Istruttore: Gianpaolo Zorzi)

Dopo il rinvio a giudizio di Ferri, Stepanoff e Latini, l'istruttoria prosegue nei confronti degli altri imputati e punta a sviluppare anche gli ulteriori filoni d'indagine già avviati (il "siluro Bongiovanni Ivano"; il sabotaggio della rogatoria in Argentina; il tema della "confessione scritta" degli autori della strage introdotto autorevolmente da Vincenzo Vinciguerra fin dal maggio 1985 e poi ripreso, in termini più espliciti, dallo stesso Vinciguerra nel suo libro *Ergastolo per la libertà* pubblicato nell'ottobre 1989; la mancata strage all'Arena di Verona; l'appunto SID datato 6.7.1974, redatto sulla base delle informazioni fornite dalla fonte "Tritone"; il sin-

golare parallelismo tra l'appunto 29.5.1974 del Centro C.S. (Contro Spionaggio) di Milano e i contenuti del colloquio riservato avvenuto a Lanciano il 16.6.1974 tra Luciano Benardelli ed il cap. Giancarlo D'Ovidio) e quelli nuovi, spuntati in corso d'opera (la pista mantovana, scaturita dalle dichiarazioni rese da tale Aldo Del Re al Giudice Istruttore di Roma che si occupa della strage di Ustica; l'ipotesi di un'implicazione degli Ustascia; la rete denominata "Gladio").

Le indagini fanno affiorare sempre più nitidamente quello che verrà, poi, definito l'inconfondibile "marchio di fabbrica" della strage e finiscono per rafforzare ulteriormente la convinzione che (come scriverà il compianto Valerio Marchi nel suo volume *La morte in piazza*, p. 151) "attorno alla strage di Brescia si siano mossi interessi forti da parte di tutte le componenti di quello che Gianni Flamini definisce sinteticamente il "partito del golpe"; convinzione che trasforma l'atto conclusivo del procedimento (pur favorevole agli imputati) in un vera e propria requisitoria contro le complicità istituzionali che hanno ostacolato, con ogni mezzo e in ogni tempo, l'accertamento della verità, assicurando coperture e protezione ad esecutori e mandanti dell'eccidio.

#### Quarta Istruttoria: Sentenza/Ordinanza

L'atto finale è la sentenza in data 23.5.1993, con la quale il Giudice Istruttore Zorzi, ritenuto all'esito del riesame del voluminoso incarto processuale che "il quadro degli elementi raccolti - pur apprezzabili singolarmente e, soprattutto, nel loro insieme - non riesc(a) ad attingere un grado di sufficienza probatoria tale da legittimare la previsione di una positiva verifica dibattimentale delle ipotesi accusatorie", proscioglie dall'accusa di strage per non aver commesso il fatto (come richiesto dallo stesso pubblico ministero dottor Francesco Piantoni, subentrato al dottor Besson da tempo trasferito ad altro ufficio) Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Marco Ballan, Marilisa Macchi e Luciano Benardelli; e, facendo uso dei nuovi "criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento" introdotti da altra norma del regime transitorio (l'art. 257), ritiene invece adeguatamente provato l'addebito di detenzione, porto e cessione di 50 kg. di "Anfo" a carico del Benardelli e di Guido Ciccone e, concesse a entrambi le attenuanti generiche (per "l'ormai remota collocazione temporale del fatto"), con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, li proscioglie da tale addebito per intervenuta prescrizione.

Rimangono, però, non compiutamente sviluppati due filoni d'indagine (relativi alla mancata rogatoria in Argentina e alla testimonianza resa da Maurizio Tramonte l'8.3.1993) e, in ordine ad essi, il Giudice Istruttore (sempre su conforme richiesta del pubblico ministero) dispone lo stralcio degli atti e passa il "testimo-

ne" alla Procura della Repubblica, per l'ulteriore corso di legge non più in base alle norme del vecchio codice di procedura (prorogato oltre il 24.10.1989 per delitti come la strage), ma secondo quelle del nuovo codice di rito.

**Quinta Indagine:** (24 maggio 1993 - 3 ottobre 2007; procedimento penale Nr. 1353/93 Mod. 44, poi divenuto Nr. 91/97 Mod. 21; magistrati inquirenti: dottor Roberto Di Martino e dottor Francesco Piantoni)

Sempre nel 1993, prende dunque avvio, con le nuove regole, la quinta istruttoria (anzi "indagine preliminare", secondo il nuovo vocabolario).

Dopo un' iniziale "impasse" (determinata dalla necessità di compiere ogni opportuna verifica in ordine alle dichiarazioni rese da tale Donatella Di Rosa, incentrate sulla "resurrezione" del noto estremista di destra Gianni Nardi, in realtà deceduto a Palma di Maiorca nel 1976), l'indagine acquisisce, via via, i rilevanti contributi probatori forniti dai "pentiti" Carlo Digilio (deceduto il 12 dicembre 2005), Martino Siciliano e Maurizio Tramonte (quest'ultimo sbloccatosi dall'iniziale reticenza) ed imbocca decisamente la strada che porta ad individuare nei vertici di Ordine Nuovo del Triveneto la "cabina di regia" dell'operazione "Strage di Brescia" (con braccio esecutivo da identificarsi in Giovanni Melioli, ordinovista di Rovigo, successivamente deceduto). Vengono chieste ed ottenute (dal Tribunale del Riesame, a seguito di impugnazione avverso la decisione di rigetto assunta dal giudice indagini preliminari) ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi e Maurizio Tramonte (confermate anche dalla Corte di Cassazione); per Carlo Maria Maggi viene formulata analoga richiesta, che però non viene accolta, non perché manchino i gravi indizi di colpevolezza, ma perché nei riguardi di costui risultano carenti le esigenze cautelari (data l'età e le condizioni di salute).

Il 3 aprile 2007 la Procura della Repubblica presenta richiesta di rinvio a giudizio dei tre predetti indagati per concorso in strage (e omicidio volontario plurimo); nonché di Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e Martino Siciliano per favoreggiamento (di Delfo Zorzi).

Il 3 ottobre 2007 la Procura della Repubblica notifica la richiesta di rinvio a giudizio a Francesco Delfino, Pino Rauti e Gianni Maifredi<sup>196</sup>.

<sup>196</sup> La documentazione processuale relativa alla quinta Indagine è stata completamente informatizzata grazie anche al contributo economico di Comune e Provincia di Brescia, Regione Lombardia, ed è consultabile presso la Casa della Memoria di Brescia

### Quinta Indagine - Udienza Preliminare

Il giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Lorenzo Benini, fissa per il giorno 13 novembre 2007 in Brescia, presso l'Aula Polivalente di Collebeato, l'Udienza Preliminare e come primo atto, riunifica in un unico procedimento i due tronconi dell'inchiesta. Il 14 febbraio è accolta l'eccezione di incompetenza territoriale e vengono trasferiti alla procura milanese gli atti relativi ai quattro indagati accusati di favoreggiamento e di riciclaggio; dall'eventuale processo bresciano escono dunque Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e Martino Siciliano accusati di favoreggiamento nei confronti di Delfo Zorzi. A Milano anche gli atti relativi alla posizione di Vittorio Poggi accusato di riciclaggio. Nel procedimento bresciano restano comunque le intercettazioni relative a questo filone.

Il 15 maggio 2008 a conclusione dell'Udienza Preliminare il Gup emette decreto che dispone il giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Pino Rauti, Francesco Delfino e Giovanni Maifredi accusati di concorso nella strage.

Quinta Indagine - Giudizio di primo grado: Corte d'Assise di Brescia<sup>197</sup> (sentenza del 16 novembre 2010; Presidente: Enrico Fischetti; giudice a latere Antonio Minervini)

Il 25 novembre 2008 è fissato il pubblico dibattimento presso la Corte d'Assise - Sezione seconda penale in Brescia, via Moretto 78.

Per il dibattimento è stata accolta la costituzione di parte civile dei familiari delle vittime, di alcuni feriti, del Comune di Brescia<sup>198</sup>, della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>199</sup>, dei sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil. Il collegio di parte civile risulta composto dagli avvocati Abrandini Luigi, Barbieri Alessandra, Bontempi Michele, Cadeo Fausto, De Zan Paolo, Frigo Giuseppe, Garbarino Pietro, Guarneri Silvia, Magoni Alessandro, Menini Francesco, Nardin Renzo, Ricci Andrea, Salvi Giovanni, Vigani Andrea, Vittorini Pier Giorgio, tutti del Foro di Brescia; Biscotti Valter del Foro di Perugia; Sinicato Federico del Foro di Milano; Riccardo Montagnoli dell'avvocatura Distrettuale dello Stato. Dopo una lunghissima istruzione dibattimentale, durata 150 udienze, che ha visto sfilare 422 testi e l'acquisizione delle dichiarazioni

<sup>197</sup> Nota a cura dell'avvocato Andrea Vigani, che si ringrazia

<sup>198</sup> Con deliberazione n. 1127 P.G. 47486 di data 31.10.2007, la Giunta del Comune di Brescia ha autorizzato la costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali n. 1236/1997 RG GIP - n. 91/97 RGNR e n. 11974/07 RG GIP - n. 9878/07 RGNR, entrambi relativi alla strage di Piazza della Loggia

<sup>199</sup> Autorizzazione del 7.11.2007 del Sottosegretario di Stato Enrico Letta indirizzata all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

di circa 600 testimoni, nonché centinaia di migliaia di pagine di documenti, il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise di Brescia, presieduta dal dottor Enrico Fischetti, giudice a latere il dottor Antonio Minervini, assolve tutti gli imputati dai reati a loro contestati (Giovanni Maifredi è invece deceduto nel corso del processo).

Quinta istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte d'Assise di Appello di Brescia (sentenza del 14 aprile 2012; Presidente: Enzo Platè; giudice a latere Massimo Vacchiano)

Il 14 febbraio del 2012 si apre a Brescia il processo di Appello, davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta dal dottor Enzo Platè, giudice a latere il dottor Massimo Vacchiano.

Dopo alcune udienze in cui vengono risentiti i periti balistici e esplosivisti dell'epoca - il generale Romano Schiavi e il professor Alberto Brandone - il 14 aprile 2012, viene pronunciata sentenza di conferma delle assoluzioni pronunciate in primo grado. Ma le motivazioni della sentenza rappresentano un enorme passo avanti nella storia processuale di piazza Loggia.

Infatti, i giudici d'Appello riconoscono, finalmente, la correttezza della ricostruzione dell'accusa, pubblica e privata, individuando nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto il gruppo terroristico responsabile - politicamente e materialmente - della strage. Si riconosce così il ruolo di Carlo Digilio - l'armiere del gruppo e principale testimone nel processo -, si afferma la provenienza dell'esplosivo, appartenente a Maggi e a Digilio, e il suo utilizzo nella creazione dell'ordigno che deflagrerà in piazza, da parte della cellula veneta di Ordine Nuovo.

In pratica si individua con certezza la responsabilità del gruppo terroristico, ricostruendone vertici e struttura, gli si attribuisce la proprietà dell'esplosivo usato il 28 maggio 1974, pur ritenendo insufficienti gli elementi di prova per affermare le responsabilità personali dei singoli imputati.

#### Quinta Indagine - Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale

(sentenza del 21 febbraio 2014; Presidente: Alfredo Maria Lombardi)

Contro la sentenza d'Appello ricorrono per Cassazione la Procura generale e le parti civili, le quali impugneranno la sentenza solo nei confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, mentre una parte civile impugnerà anche nei confronti di Francesco Delfino.

All'esito di un processo durato due udienze, il 20 e il 21 febbraio 2014, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, dopo poche ore di camera di consiglio, an-

nullava la sentenza d'Appello nella parte in cui assolveva Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, rinviando gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per un nuovo processo nei confronti dei due imputati, mentre confermava le assoluzioni nei confronti di Delfo Zorzi e di Francesco Delfino, che uscivano così definitivamente dal processo per la strage.

# Quinta Indagine - Giudizio di Appello in sede di rinvio: Corte d'Assise d'Appello di Milano

(sentenza del 22 luglio 2015; Presidente: Anna Conforti)

Il 22 luglio 2015 i giudici della Corte di Assise di Appello di Milano pronunciavano una sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti. La sentenza rappresentava un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia.

La Corte d'Assise giudicava in sede di rinvio, dopo l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, e nelle sue motivazioni - depositate il 10 agosto del 2016 - confermava la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile - politicamente e materialmente - della strage ma riconoscendo questa volta le responsabilità per l'ideazione e l'attuazione della strage in capo al suo leader, Carlo Maria Maggi e per la partecipazione a Maurizio Tramonte.

La Corte riconosceva il ruolo di Carlo Digilio - armiere del gruppo e uno dei principali testimoni nel processo per la strage di piazza Loggia - e confermava la provenienza dell'esplosivo dalla cellula veneta di Ordine Nuovo e il suo utilizzo nella creazione dell'ordigno che sarebbe deflagrato in piazza.

Ma le motivazioni del giudice milanese rappresentano senza dubbio uno snodo fondamentale nel travagliato cammino verso l'accertamento della verità processuale sulla strage, non solo nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione dei responsabili, ma anche del contesto criminale e politico in cui l'eccidio del 28 maggio 1974 venne ideato e attuato: in oltre cinquecento pagine di motivazione, i giudici di Milano hanno analizzato con estrema accuratezza gli intrecci di cui si è ritenuta provata l'esistenza tra terrorismo neofascista e alcuni settori delle forze dell'ordine e dei servizi, sottolineando il ruolo attivo di fiancheggiamento e depistaggio svolto dal Centro di controspionaggio di Padova e dai vertici del Reparto D del Sid a Roma.

# **Quinta Indagine - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale** (sentenza del 21 giugno 2017; Presidente: Domenico Carcano)

Il 21 giugno 2017 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e la sentenza è diventata definitiva. Dopo quarantatre anni la strage di piazza Loggia ha due responsabili, secondo una sentenza passata in giudicato.



# Prospetto schematico

Di seguito si illustra in forma schematica e riassuntiva la successione dei gradi di processo e delle varie istruttorie, cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti.

Tale scelta nasce dalla necessità di mostrare il complesso succedersi, nel corso di oltre quarant'anni, dei principali passaggi processuali e di ricostruirne l'iter nel modo più sintetico, ordinato e fruibile possibile.

L		Primo procedimento
۳	Fase istruttoria	Rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di Brescia per reato di strage: Ermanno Buzzi, Angelino Papa, Raffaele Papa, Cosimo Giordano, Fernando
	14 giugno 1974 – 17 maggio 1977	Ferrari, Arturo Gussago, Andrea Arcai, Marco De Amici, Pierluigi Pagliai, Giordano Damiano
	Giudice istruttore: Domenico Vino	(per falsa testimonianza: Ugo Bonati, Ombretta Giacomazzi, Roberto
	PM: Francesco Trovato	Colzato, Sergio Fusari, Benito Zanigni, Maddalena Lodrini)
<b>1</b> °	Primo grado	Condannati per strage:
	30 marzo 1978 - 2 luglio 1979	Raffaele Papa: assolto per insufficienza prove
	Corte d'assise di Brescia Presidente: Giorgio Allegri	Altri imputati: assolti con formula piena
	Estensore: Antonio Maresca	Ugo Bonati: non più testimone, ma soggetto accusato di concorso in strage, vengono trasmessi gli atti al procuratore della Repubblica

	1° Seco	Secondo grado	Assoluzione per tutti gli imputati (anche Buzzi, condannato in primo grado e assassinato in carcere il 13 anrile 1981)
	Nov Corl Pres	Novembre 1981 – 2 marzo 1982 Corte d'assise di appello di Brescia Presidente: Francesco Pagliuca Cons. relatore: Orazio Viele	
	1° Cort	Corte di cassazione	Sentenza 30 novembre 1983: la Corte di cassazione rinvia gli atti alla Corte
	Prin	Prima sezione penale	d assise di appello di veriezia, riel comironti di nando reffati, Angelino Papa, Raffaele Papa e Marco De Amici per il reato di strage
	Pres	Presidente: Marco Di Marco	
1	1° Giuc	Giudizio di appello in sede di rinvio	Sentenza 19 aprile 1985: assolve per insufficienza di prove Nando Ferrari,
	Cort	Corte d'assise di appello di Venezia	
	Pres	Presidente: Corrado Ambrogi	
1	1° Cort	Corte di cassazione	Sentenza 25 settembre 1987: non vengono ravvisati vizi nella decisione
	Prin	Prima sezione penale	inipugnata, cire passa cosi in giddicato
	Pres	Presidente: Corrado Carnevale	

		Secondo procedimento
2°	Fase istruttoria	A seguito della sentenza del 2 luglio 1979 della Corte d' Assise di Brescia
	Luglio 1979 – 17 dicembre 1980	viene avviato un nuovo procedimento a carico di Ugo Bonati Viene da subito emesso ordine di cattura per il Bonati, che lo stesso giorno
	Giudice istruttore: Michele Besson PM: Vincenzo Liguori, Massimo Vitali, Pietro Luigi Caiazzo	della sentenza si rende irreperibile La sentenza del 17 dicembre 1980 proscioglie Ugo Bonati per non aver commesso il fatto
		Terzo procedimento
ů	Fase istruttoria	Viene riaperta la formale istruzione per concorso in strage nei confronti di Cesare Ferri
	23 marzo 1984 – 23 marzo 1986	(gla intaggato e proscioto durante la printa fase istruttoria con la sentenza-ordinanza del 17 maggio 1977), Alessandro Stepanoff, Giancarlo Rognoni e per Marco Ballan. Il
	Giudice istruttore: Gianpaolo Zorzi	4.3 marzo 1.986 vengono scisse le posizioni processuali per la scadenza dei termini della custodia cautelare e vengono rinviati a giudizio esclusivamente Ferri e Stepanoff ner concreto in strage (1 e altre nosizioni non ancora completamente istruite vengono
		stralciate e confluiscono in un nuovo fascicolo – quarta istruttoria)
ů	Primo grado	Sentenza del 3 maggio 1987: assolve gli imputati per insufficienza di prove
	23 marzo 1986 - 23 maggio 1987 Corte d'assise di Brescia Presidente: Oscar Bonavitacola Estensore: Giulio De Antoni	

Corte d'assise di appello di BresciaPresidente: Riccardo FerrantePresidente: Riccardo FerranteCons. relatore: Tito GarribaPronuncia del 13 novembre 1989: inammissibilità del ricorso procuratore generale di Brescia per manifesta infondatezza3° Corte di cassazionePrima sezione penalePrima sezione penalePresidente: Corrado Carnevale	m	3° Secondo grado	Sentenza del 10 marzo 1989: assolve gli imputati con formula piena "per non aver commesso il fatto"	"per
Sarriba e Carnevale		Corte d'assise di appello di Brescia Presidente: Riccardo Ferrante		
e Carnevale		Cons. relatore: Tito Garriba		
arnevale	ů	Corte di cassazione	Pronuncia del 13 novembre 1989: inammissibilità del ricorso del	lab (
Prima sezione penale Presidente: Corrado Carnevale			procuratore generale di Brescia per manifesta infondatezza	
		Prima sezione penale		

		Quarto procedimento
4	4°   Fase istruttoria	Prosegue l'istruttoria precedente sulle altre posizioni precedentemente
	23 marzo 1986 – 23 maggio 1993	straitiate La sentenza-ordinanza del 23 maggio 1993 proscioglie dall'accusa di strage per non aver commesso il fatto.
	Giudice istruttore: Gianpaolo Zorzi	Tale sentenza però evidenzia la presenza di complicità istituzionali che hanno ostacolato l'accertamento della verità
		Rimangono non compiutamente sviluppati due filoni di indagine (rogatoria in Argentina e testimonianza di Maurizio Tramonte del 8 marzo 1983). Il
		giudice istruttore dispone lo stralcio degli atti e rinvia questi alla Procura della Repubblica perché possa procedere nello svolgimento delle indagini con le norme previste dal nuovo codice di rito

re 2007 esco Piantoni aggio 2008	Oninto procedimento	
24 maggio 1993 – 3 ottobre 2007  Magistrati inquirenti: Roberto di Martino, Francesco Piantoni  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Contributi probatori di Carlo Digilio (deceduto il 12 dicembre 2005), Maurizio	to il 12 dicembre 2005), Maurizic
24 maggio 1993 – 3 ottobre 2007  Magistrati inquirenti: Roberto di Martino, Francesco Piantoni  Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Tramonte, Martino Siciliano. Le indagini si orientano verso i vertici di Ordine Nuovo	rtano verso i vertici di Ordine Nuovc
Magistrati inquirenti: Roberto di Martino, Francesco Piantoni  Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	del Triveneto	
Nagistrati Inquirenti: Roberto di Martino, Francesco Piantoni  Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Chieste ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Delto Zorzi e Maurizio	contronti di Delto Zorzi e Maurizio
Noberto di Martino, Francesco Piantoni  Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti		colta tale richiesta.
Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti		ifica le richieste di rinvio a giudizio a
Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Zorzi, Tramonte e Maggi, (oltre che a Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e Martino	Pecorella, Fausto Maniaci e Martinc
Udienza Preliminare  13 novembre 2007 – 15 maggio 2008  Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Siciliano per favoreggiamento nei confronti di Zorzi); il 3 ottobre 2007 notifica le richieste di rinvio a giudizio a Francesco Delfino, Pino Rauti e Gianni Maifredi	i Zorzi); il 3 ottobre 2007 notifica le ), Pino Rauti e Gianni Maifredi
13 novembre 2007 – 15 maggio 2008 Giudice Lorenzo Benini  Primo grado 25 novembre 2008 – 16 nov. 2010 Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	II 13 novembre 2007 vengono unificati i due tronconi dell'inchiesta. Il 14	due tronconi dell'inchiesta. Il 14
13 novembre 2007 – 15 maggio 2008 Giudice Lorenzo Benini Primo grado 25 novembre 2008 – 16 nov. 2010 Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	febbraio 2008 è accolta l'incompetenza territoriale, gli atti relativi alle	territoriale, gli atti relativi alle
Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti		riti alla procura milanese.
Giudice Lorenzo Benini  Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	II 15 maggio 2008 GUP emette decreto che dispone il giudizio di Delfo Zorzi,	dispone il giudizio di Delfo Zorzi,
Primo grado  25 novembre 2008 – 16 nov. 2010  Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Pino Rauti, Francesco Delfino e	Pino Rauti, Francesco Delfino e
<b>Primo grado</b> 25 novembre 2008 – 16 nov. 2010 Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	Giovanni Maifredi accusati di concorso in strage	trage
– 16 nov. 2010 :scia i	II 16 novembre 2010 la Corte d'assise di Brescia assolve tutti gli imputati per	escia assolve tutti gli imputati per
25 novembre 2008 – 16 nov. 2010 Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti	non aver commesso il fatto	
Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti		
Corte d'assise di Brescia Presidente: Fischetti		
Presidente: Fischetti		
P.M.: Di Martino, Piantoni		

	_	
u)	5°   Secondo grado - Appello	II 14 aprile 2012 la Corte d'assise di appello di Brescia dichiara
	Febbraio 2012 – 14 aprile 2012	i inammissibilità dell'appello nel confronti di Pino kauti e conferma la sentenza della Corte d'assise di Brescia in data 16 maggio 2010 nei
	Corte d'assise di appello di Brescia Presidente: Enzo Platè P.M.: Di Martino, Piantoni	confronti degli imputati; pone inoltre il pagamento delle spese processuali sostenute nel grado di giudizio d'appello a carico delle parti civili appellanti
<b>L</b> )	5° Corte di Cassazione	Sentenza del 21 febbraio 2014: Contro la sentenza d'appello ricorrono
	Quinta Sezione Penale	per Cassazione la Procura generale e le parti civili, le quali impugneranno la sentenza solo nei confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte,
	Presidente: Alfredo Maria Lombardi.	mentre una parte civile impugnerà anche nei confronti di Francesco
		Delinio.
		All estro di dii processo darato due daleitze, il 20 e il 21 febblaio 2014, ia Orinta Sezione della Corte di Cassazione, dono noche ore di camera di
		consiglio, annullava la sentenza d'appello nella parte in cui assolveva
		Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, rinviando gli atti alla Corte
		d'assise d'appello di Milano per un nuovo processo nei confronti dei due
		imputati, mentre confermava le assoluzioni nei confronti di Delfo Zorzi e
		di Francesco Delfino, che uscivano così definitivamente dal processo per
		la strage.

5° Giudizio Corte d' Presider	<b>Giudizio di appello in sede di rinvio</b> : Corte d'assise d'appello di Milano Presidente: Anna Conforti	Sentenza del 22 luglio 2015 - Motivazioni del 10 agosto del 2016 Condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti. La sentenza rappresenta un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia.  La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
Corte d' Presider	l'assise d'appello di Milano inte: Anna Conforti	Condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti. La sentenza rappresenta un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia. La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
Corte d' Presider	l'assise d'appello di Milano ente: Anna Conforti	responsabile di Ordine Nuovo, e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti. La sentenza rappresenta un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia.  La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
Presider	inte: Anna Conforti	dei servizi segreti. La sentenza rappresenta un passaggio storico nella storia processuale della strage di piazza Loggia. La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		nella storia processuale della strage di piazza Loggia. La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		La Corte d'assise conferma la ricostruzione dei fatti già operata dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		d'assise d'appello di Brescia, con l'individuazione nel gruppo di Ordine Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		Nuovo del Triveneto del gruppo terroristico responsabile – politicamente e materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		materialmente – della strage ma riconoscendo questa volta le
		responsabilità per l'ideazione e l'attuazione della strage in capo al suo
		leader, Carlo Maria Maggi e per la partecipazione a Maurizio Tramonte. La
		Corte riconosceva il ruolo di Carlo Digilio – armiere del gruppo e uno dei
		principali testimoni nel processo per la strage di piazza Loggia – e
		confermava la provenienza dell'esplosivo dalla cellula veneta di Ordine
		Nuovo e il suo utilizzo nella creazione dell'ordigno che sarebbe deflagrato
		in piazza.
5° Corte di	Corte di Cassazione	Sentenza del 21 giugno 2017
Prima Se	Prima Sezione Penale	Rigetta i ricorsi degli imputati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, e la
Presider	Presidente: Domenico Carcano	sentenza di Milano è diventata definitiva. Dopo quarantatrè anni la strage
		di piazza Loggia ha due responsabili, secondo una sentenza passata in
		giudicato.



# Casa della Memoria







Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia



La Casa della Memoria è nata nel 2000 per iniziativa congiunta di Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Associazione familiari Caduti strage di Piazza Loggia dedicata alla strage di Piazza della Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974 a Brescia.

Durante una manifestazione antifascista e sindacale, posta in un cestino portarifiuti, una bomba provocava un centinaio di feriti e la morte di otto persone: Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi e sua moglie Clementina Calzari, Vittorio Zambarda.

Una colonna, visibilmente scheggiata ne testimonia l'intensità.

L'associazione è un centro di iniziative e di documentazione sulla strage e sulla strategia della tensione, non ha scopo di lucro, ha per fine la ricerca scientifica e favorisce attività ed iniziative destinate a mantenere viva la memoria dei tragici fatti accaduti. Inoltre organizza e coordina gli eventi di commemorazione del seguente calendario:

- 27 gennaio, Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;
- 10 febbraio, Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano dalmata:
- 9 maggio, Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e di tutte le stragi di tale matrice;
- 28 maggio, anniversario strage di Piazza Loggia;
- 31 luglio, staffetta podistica delle stragi Milano-Brescia-Bologna;
- 16 dicembre, anniversario strage di Piazzale Arnaldo.

Cura annualmente la pubblicazione delle principali attività svolte.

L'associazione partecipa attivamente alla "Rete degli Archivi per non dimenticare" patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali che la ospita nel proprio sito istituzionale. Sta sviluppando in questo ambito e in collaborazione con il Ministero della Giustizia la scansione degli atti processuali relativi ai procedimenti per terrorismo di maggior interesse (Piazza Fontana, terrorismo Brigate Rosse, strage di Bologna, così via).

È stato stilato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le associazioni dei familiari delle vittime per realizzare iniziative didattiche e formative volte a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo. Infine ha promosso la realizzazione del progetto "Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica" che prevede la posa di una formella di porfido dedicata ad ogni caduto, su un itinerario che si snoda dalla stele dei Caduti verso il Castello seguendo la via di Contrada Sant'Urbano.

#### **CASA DELLA MEMORIA**

Via Crispi n. 2 - 25121 BRESCIA Tel. 030.2978253 - Fax 030.8379440 casamemoria@libero.it www.28maggio74.brescia.it www.sempreperlaverita.it

Fb Casa della Memoria Sempre per la Verità Piazzaloggia

# Indici

28 maggio 1974 ore 10.12	7
Dopo quarantatré anni	9
Introduzione	11
1. Il fatto, le indagini e i precedenti gradi di giudizio	19
2. Il giudizio di rinvio davanti allaCorte d'Assise d'Appello di Milano	27
3. Il contesto	35
4. La posizione di Maurizio Tramonte e di Carlo Maria Maggi	55
5. Il depistaggio	99
Conclusioni	107
Il dispositivo della sentenza	111
Appendici	113

In occasione di questa pubblicazione la Casa della Memoria di Brescia ritiene di dover ringraziare gli enti e le associazioni delle varie realtà che in tutti questi anni hanno sostenuto e condiviso la necessità di fare memoria e la ricerca della verità.

#### Inoltre:

- \* la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria per l'impegno profuso, in particolare il dott. Francesco Piantoni e il dott. Roberto Di Martino;
- \* il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia;
- \* i sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil;
- \* il collegio di parte civile, composto dagli avvocati: Luigi Abrandini, Alessandra Barbieri, Michele Bontempi, Fausto Cadeo, Paolo De Zan, Pietro Garbarino, Silvia Guarneri, Alessandro Magoni, Francesco Menini, Renzo Nardin, Andrea Ricci, Giovanni Salvi, Federico Sinicato, Andrea Vigani, Piergiorgio Vittorini, Riccardo Montagnoli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Un pensiero particolare è rivolto a Michele Cacioppo per il suo prezioso contributo.

La pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo economico di Comune di Brescia e Cgil. Cisl, Uil di Brescia.

I proventi ricavati dalla vendita del libro saranno devoluti a favore della Casa della Memoria di Brescia per il progetto "Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica".

# Un lampo di verità. La sentenza sulla strage di piazza Loggia a cura di Andrea Vigani

Brescia, liberedizioni, 2018

Cura editoriale e copertina: Tonalla Albano Stampa: *Universalbook srl* - Rende (Cs) www.ledliberedizioni.it Isbn: 978-88-85524-23-1

seguici su Facebook: www.facebook.com/liberedizioniscrl